



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 266/12

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO, P. CAPUTO recante:

"Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/01/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/01/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Regolamento (CE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016. pag. 4

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Regolamento (CE) n. 223/2009 dell'11 marzo 2009. pag. 174

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera).

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana. – Art. 117 pag. 205

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. pag. 208

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989. pag. 450

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

Legge n. 400 del 23 agosto 1988. – Art. 24 pag. 484

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)

Legge n. 689 del 24 novembre 1981 – Artt. 13 - 31 pag. 485

Modifiche al sistema penale Artt. 13 – 31 - Sezione II - Applicazione

Documentazione citata

Delibera Giunta Regionale n. 86 del 5 marzo 2022 pag. 512

Definizione modello regionale open data. Approvazione linee guida.

Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'informazione Statistica (Comstat) - Atto di indirizzo n. 3 del 27 marzo 2018. pag. 557

Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all'art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989, non ancora validati

dall'Istituto.

Delibera di Giunta Regionale n. 25 del 31 gennaio 2018 pag. 560

Delibera di Giunta Regionale n. 244 del 16 giugno 2014. Approvazione modifiche ed integrazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale.

Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991- (Direttiva n. 1/Comstat) pag. 581

Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione

Reg. (CE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016.**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la *direttiva 95/46/CE* (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, ⁽²²⁾

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁶⁾,

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'*articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale ("dati personali") dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al

rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.

(3) La *direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.

(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(5) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

(6) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che le riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolamento nel proprio diritto nazionale.

(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la *direttiva 95/46/CE* non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la *direttiva 95/46/CE*.

(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del

trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la *direttiva 95/46/CE*, gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

(11) Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri.

(12) L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

(13) Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un controllo coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda

la conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. La nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della *raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione ⁽⁸⁾.

(14) E' opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.

(15) Al fine di evitare l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate. La protezione delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le rispettive copertine.

(16) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazionale. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

(17) Il *regolamento (CE) n. 45/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ si applica al trattamento di dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. Il *regolamento (CE) n. 45/2001* e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali dovrebbero essere adeguati ai principi e alle norme stabiliti dal presente regolamento e applicati alla luce dello stesso. Per offrire un quadro di protezione dei dati solido e coerente nell'Unione, si dovrebbe procedere, successivamente all'adozione del presente regolamento, ai necessari adeguamenti del *regolamento (CE) n.*

45/2001, al fine di consentirne l'applicazione contemporaneamente al presente regolamento.

(18) Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico.

(19) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la *direttiva (UE) 2016/680* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della *direttiva (UE) 2016/680* altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti per finalità rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale,

organizzativa e amministrativa dei rispettivi Stati membri. Quando il trattamento dei dati personali effettuato da organismi privati rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia di importanti interessi specifici, comprese la sicurezza pubblica e le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste particolare importanza ad esempio nel quadro del riciclaggio o di attività di medicina legale.

(20) Sebbene il presente regolamento si applichi, tra l'altro, anche alle attività delle autorità giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad organismi specifici all'interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare assicurare la conformità alle norme del presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della magistratura con riguardo agli obblighi che alla stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tali operazioni di trattamento dei dati.

(21) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della *direttiva 2000/31/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri.

(22) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell'Unione dovrebbe essere conforme al

presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.

(23) Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente regolamento, è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi agli interessati che si trovano nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell'Unione. Mentre la semplice accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nell'Unione possono evidenziare l'intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati nell'Unione.

(24) E' opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione ad opera di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

(25) Laddove vige il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un titolare del trattamento non stabilito nell'Unione.

(26) E' auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

(27) Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.

(28) L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.

(29) Al fine di creare incentivi per l'applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale nell'ambito dello stesso titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento in questione, l'attuazione del presente regolamento, e che le informazioni aggiuntive

per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate nell'ambito dello stesso titolare del trattamento.

(30) Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) o identificativi di altro tipo, quali i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.

(31) Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.

(32) Il consenso dovrebbe essere prestato mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere

prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.

(33) In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.

(34) E' opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.

(35) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla *direttiva 2011/24/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

(36) Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell'Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del

titolare del trattamento nell'Unione, nel qual caso tale altro stabilimento dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell'Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri obiettivi e implicare l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano trattati in quella sede. La presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda il responsabile del trattamento, per «stabilimento principale» dovrebbe intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se non dispone di un'amministrazione centrale nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'Unione. In caso di coinvolgimento sia del titolare del trattamento sia del responsabile del trattamento, l'autorità di controllo competente capofila dovrebbe continuare a essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il titolare del trattamento ha lo stabilimento principale, ma l'autorità di controllo del responsabile del trattamento dovrebbe essere considerata autorità di controllo interessata e tale autorità di controllo dovrebbe partecipare alla procedura di cooperazione prevista dal presente regolamento. In ogni caso, le autorità di controllo dello Stato membro o degli Stati membri in cui il responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere considerate autorità di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il titolare del trattamento. Se il trattamento è effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento principale dell'impresa controllante dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un'altra impresa.

(37) Un gruppo imprenditoriale dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante dovrebbe essere quella che può esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme in materia di protezione dei dati personali. Un'impresa che controlla il trattamento dei dati personali in imprese a essa collegate dovrebbe essere considerata, unitamente a tali imprese, quale «gruppo imprenditoriale».

(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.

(39) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le riguardano. E' opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. E' opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non

autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

(40) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(42) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di prestare un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della *direttiva 93/13/CEE* del Consiglio ⁽¹³⁾ è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente prestato se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.

(43) Per assicurare la libertà di prestare il consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie

quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato prestato liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.

(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto.

(45) E' opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo giuridico cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla liceità del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto privato, quale un'associazione professionale.

(46) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica

dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.

(47) I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.

(48) I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i principi

generali per il trasferimento di dati personali, all'interno di un gruppo imprenditoriale, verso un'impresa situata in un paese terzo.

(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

(50) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell'Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il

titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto.

Ove l'interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione o degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. L'indicazione da parte del titolare del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali pertinenti a un'autorità competente in singoli casi o in più casi riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nell'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento. Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse legittimo del titolare del trattamento o l'ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di natura giuridica, professionale o di altro genere.

(51) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando siano trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle

norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. E' opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

(52) La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.

(53) Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o

storica o a fini statistici in base al diritto dell'Unione o nazionale che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell'ambito della sanità pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla salute. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione quando tali condizioni si applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi.

(54) Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di «sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del *regolamento (CE) n. 1338/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾: tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbidità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.

(55) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute.

(56) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può

esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate.

(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti. L'identificazione dovrebbe includere l'identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.

(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

(59) E' opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare l'accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali richieste.

(60) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento

corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.

(61) L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale.

(62) Per contro, non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.

(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie

o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.

(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia revocato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà

di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

(66) Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

(67) Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.

(68) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. E' opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o

contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.

(69) Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. E' opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

(70) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, con riguardo sia a quello iniziale che a quello ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione.

(71) L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e impedisca, tra l'altro, effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine

etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero un trattamento che comporti misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

(72) La profilazione è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali i fondamenti giuridici del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («comitato») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.

(73) Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(74) E' opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente

regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

(76) La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato.

(77) Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in particolare mediante codici di condotta approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni fornite da un

responsabile della protezione dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.

(78) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppino e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita dovrebbero essere presi in considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici.

(79) La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al controllo e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento.

(80) Quando un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di interessati

che si trovano nell'Unione e le sue attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato, o al controllo del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione, è opportuno che tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento designi un rappresentante, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è un'autorità pubblica o un organismo pubblico. Il rappresentante dovrebbe agire per conto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi derivano dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità generale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti per qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe essere oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

(81) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da parte

di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali.

(82) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per controllare detti trattamenti.

(83) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.

(84) Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà

delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio. L'esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il presente regolamento. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di controllo.

(85) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

(86) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli

orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la comunicazione.

(87) E' opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato. E' opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell'autorità di controllo nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.

(88) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.

(89) La *direttiva 95/46/CE* ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari, non ha sempre contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. E' pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità. Tali tipi di trattamenti includono, in particolare, quelli che comportano l'utilizzo di nuove tecnologie o quelli che sono di nuovo tipo e in relazione ai quali il titolare del trattamento non ha ancora effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, o la valutazione

d'impatto sulla protezione dei dati si riveli necessaria alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale.

(90) In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento.

(91) Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità, laddove, in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su larga scala, nonché ad altri trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente qualora tali trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati, l'esercizio dei propri diritti. E' opportuno altresì effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati personali sono trattati per adottare decisioni riguardanti determinate persone fisiche in seguito a una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata sulla profilazione di tali dati, o in seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali, dati biometrici o dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici, o per altri trattamenti che l'autorità di controllo competente ritiene possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente perché impediscono a questi ultimi di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto, oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato. In tali casi non dovrebbe essere obbligatorio procedere a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

(92) Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per esempio quando autorità pubbliche o enti pubblici intendono istituire un'applicazione o una piattaforma di trattamento comuni o quando diversi titolari del trattamento progettano di introdurre un'applicazione o un ambiente di trattamento comuni in un settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata.

(93) In vista dell'adozione della legge degli Stati membri che disciplina i compiti dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti, gli Stati membri possono ritenere necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

(94) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare l'autorità di controllo prima dell'inizio delle attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e dall'estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o un'interferenza con i diritti e le libertà della persona fisica. L'autorità di controllo che riceve una richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione dell'autorità di controllo entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell'ambito di tale processo di consultazione, può essere presentato all'autorità di controllo il risultato di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(95) Il responsabile del trattamento, se necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e dalla previa consultazione dell'autorità di controllo.

(96) L'autorità di controllo dovrebbe essere altresì consultata durante l'elaborazione di una misura legislativa o regolamentare che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il presente regolamento e, in particolare, che si attenui il rischio per l'interessato.

(97) Per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato le attività principali del titolare del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività accessoria. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente.

(98) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(99) Nell'elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento

dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni.

(100) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

(101) I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. E' opportuno però che, quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione dal presente regolamento non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(102) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali degli interessati.

(103) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un

paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una dichiarazione completa che illustra le motivazioni al paese terzo o all'organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.

(104) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto penale. L'adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come specifiche attività di trattamento e l'ambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, segnatamente quando i dati personali sono trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale.

(105) Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l'organizzazione internazionale hanno assunto, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali, nonché all'attuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La

Commissione, nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato.

(106) È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese terzo, in un territorio o settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale, e controlli il funzionamento delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'*articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE*. Nella sua decisione di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un meccanismo di riesame periodico del loro funzionamento. Tale riesame periodico dovrebbe essere effettuato in consultazione con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione e tenere conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. Ai fini del controllo e dello svolgimento dei riesami periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi e fonti pertinenti. La Commissione dovrebbe valutare, entro un termine ragionevole, il funzionamento di tali ultime decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, come stabilito a norma del presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.

(107) La Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un livello adeguato di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai trasferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d'impresa, e a deroghe per situazioni particolari. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.

(108) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa,

clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento, nell'Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati per impostazione predefinita. I trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o organismi pubblici ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum d'intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. L'autorizzazione dell'autorità di controllo competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.

(109) La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di protezione.

(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune dovrebbe poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d'imprese che svolge un'attività economica comune, purché tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

(111) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato vi ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. E' altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato.

(112) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona, comprese la vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di prestare il proprio consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni alla Commissione. Qualunque trasferimento a un'organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un interessato che si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dell'esecuzione di un compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico o nell'interesse vitale dell'interessato.

(113) Potrebbero altresì essere autorizzati i trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti soltanto un numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato e qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare con particolare attenzione la natura dei dati personali, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti proposti, nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e dovrebbe offrire garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti dovrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui nessuno degli altri presupposti per il trasferimento è applicabile. Per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, è opportuno tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe informare l'autorità di controllo e l'interessato in merito al trasferimento.

(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che diano all'interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell'Unione, dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.

(115) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Essi possono includere le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, tra l'altro, quando la comunicazione è necessaria per un

rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento.

(116) Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell'Unione potrebbe aumentare il rischio che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati dall'insufficienza di poteri per prevenire e correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per agevolare e prestare mutua assistenza a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, la Commissione e le autorità di controllo dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nell'ambito di attività connesse con l'esercizio dei loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi, sulla base della reciprocità e in conformità del presente regolamento.

(117) L'istituzione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.

(118) L'indipendenza delle autorità di controllo non dovrebbe significare che tali autorità non possano essere assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese o a controllo giurisdizionale.

(119) Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge meccanismi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in particolare designare l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l'effettiva partecipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole

cooperazione con altre autorità di controllo, il comitato e la Commissione.

(120) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei propri compiti, compresi quelli di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio annuale, separato e pubblico, che può far parte del bilancio generale statale o nazionale.

(121) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell'autorità di controllo dovrebbero essere stabilite per legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che tali membri devono essere nominati, attraverso una procedura trasparente, dal parlamento, dal governo o dal capo di Stato dello Stato membro, sulla base di una proposta del governo, di un membro del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto degli Stati membri. Al fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità di controllo, è opportuno che il membro o i membri di tale autorità agiscano con integrità, si astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per tutta la durata del mandato, non esercitino alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno. L'autorità di controllo dovrebbe disporre di proprio personale, scelto dalla stessa autorità di controllo o da un organismo indipendente istituito ai sensi del diritto degli Stati membri, che dovrebbe essere soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo.

(122) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti a norma del presente regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in particolare il trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del proprio Stato membro, il trattamento di dati personali effettuato dalle pubbliche autorità o dagli organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante gli interessati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione europea riguardante interessati residenti nel suo territorio. Ciò dovrebbe includere l'esame dei reclami proposti dall'interessato, lo svolgimento di indagini sull'applicazione del regolamento e la promozione della sensibilizzazione del pubblico

riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali.

(123) Le autorità di controllo dovrebbero controllare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.

(124) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nell'ambito delle attività dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti nel loro territorio o perché è stato proposto loro un reclamo. Anche in caso di reclamo proposto da un interessato non residente in tale Stato membro, l'autorità di controllo cui è stato proposto detto reclamo dovrebbe essere considerata un'autorità di controllo interessata. Nell'ambito del suo compito di rilascio di linee guida su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in particolare sui criteri da prendere in considerazione per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata.

(125) L'autorità capofila dovrebbe essere competente per l'adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di applicazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila, l'autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare

strettamente le autorità di controllo interessate nel processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dell'interessato, in tutto o in parte, tale decisione dovrebbe essere adottata dall'autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto.

(126) La decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dall'autorità di controllo capofila e dalle autorità di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ed essere vincolante per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la conformità al presente regolamento e l'attuazione della decisione notificata dall'autorità di controllo capofila allo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento nell'Unione.

(127) Ogni autorità di controllo che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere competente a trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro, ma l'oggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l'oggetto riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nell'ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali casi, l'autorità di controllo dovrebbe informare senza ritardo l'autorità di controllo capofila sulla questione. Dopo essere stata informata, l'autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e altre autorità di controllo interessate («meccanismo dello sportello unico»), ovvero se l'autorità di controllo che l'ha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere conto dell'eventuale esistenza, nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata, di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di garantire l'effettiva applicazione di una decisione nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l'autorità di controllo che l'ha informata dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto di decisione, che l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nell'ambito di tale meccanismo di sportello unico.

(128) Le norme sull'autorità di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi privati nell'interesse pubblico. In tali casi l'unica autorità di controllo competente a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'autorità pubblica o l'organismo privato sono stabiliti.

(129) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intentare un'azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Gli Stati membri possono precisare altri compiti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. E' opportuno che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto processuale degli Stati membri, quale l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria preliminare. Ogni misura giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare l'autorità di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di un membro dell'autorità di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi del diritto processuale degli Stati membri. L'adozione di una decisione giuridicamente vincolante implica che essa può essere soggetta a

controllo giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione.

(130) Qualora l'autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia l'autorità di controllo capofila, l'autorità di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi, l'autorità di controllo capofila, nell'adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini nel territorio del proprio Stato membro in collegamento con l'autorità di controllo capofila.

(131) Qualora un'altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri, l'autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l'intera sua gamma di poteri. Ciò dovrebbe includere: il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nell'ambito di un'offerta di beni o prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo; o il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione degli Stati membri.

(132) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere misure specifiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e le persone fisiche in particolare nel contesto educativo.

(133) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell'adempimento dei loro compiti, in modo da garantire la coerente

applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. L'autorità di controllo che chiede assistenza reciproca può adottare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a una richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ricevimento di tale richiesta da parte dell'altra autorità di controllo.

(134) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.

(135) E' opportuno istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri. E' opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo interessata o la Commissione chiede che tale questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo è un'autorità di controllo interessata o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.

(137) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Un'autorità di controllo potrebbe pertanto essere in grado di adottare misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non dovrebbe superare tre mesi.

(138) L'applicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura intesa a produrre effetti giuridici adottata dall'autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessate e le autorità di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.

(139) Per promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istituito come un organismo indipendente dell'Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato dovrebbe essere dotato di personalità giuridica. Il comitato dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con *direttiva 95/46/CE*. Il comitato dovrebbe essere composto dalla figura di vertice dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. E' opportuno che la Commissione partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e che il garante europeo della protezione dei dati abbia diritti di voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, anche fornendo consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipendenza.

(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istruzioni del presidente del comitato e riferire a quest'ultimo.

(141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere

i diritti dell'interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso specifico. E' opportuno che l'autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

(142) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statuari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a un'autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall'eventuale mandato dell'interessato, e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente regolamento. Tale organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dell'interessato.

(143) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per l'annullamento delle decisioni del comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste all'*articolo 263 TFUE*. In quanto destinatari di tali decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi dalla loro notifica, conformemente all'*articolo 263 TFUE*. Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, quest'ultimo può proporre un ricorso per l'annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato, conformemente all'*articolo 263 TFUE*. Fatto salvo tale

diritto ai sensi dell'*articolo 263 TFUE*, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente.

Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all'applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all'*articolo 267 TFUE*, devono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento. Inoltre, se una decisione dell'autorità di controllo che attua una decisione del comitato è impugnata dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato, tale autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'*articolo 267 TFUE* quale interpretato dalla Corte di giustizia, ove ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un'autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una questione relativa alla validità di una decisione del comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilità di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall'*articolo 263 TFUE*.

(144) Qualora un'autorità giurisdizionale adita per un'azione contro una decisione di un'autorità di controllo abbia motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente

al trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, o lo stesso titolo, siano sottoposte a un'autorità giurisdizionale competente in un altro Stato membro, l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe contattare tale autorità giurisdizionale al fine di confermare l'esistenza di tali azioni connesse. Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualsiasi autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere l'azione proposta dinanzi a essa o, su richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autorità giurisdizionale adita se tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente la riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate.

(145) Nelle azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter avviare un'azione legale dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

(146) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti

giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.

(147) Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al *regolamento (UE) n. 1215/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di dette disposizioni specifiche.

(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento, in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all'adesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.

(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del

presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del *ne bis in idem* quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(150) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dall'autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovrebbero essere intese quali definite agli *articoli 101 e 102 TFUE* a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non sono imprese, l'autorità di controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione economica della persona nel valutare l'importo appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.

(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal presente regolamento. Le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali quale sanzione penale e in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall'autorità di controllo nel quadro di una procedura d'infrazione, purché l'applicazione di tali norme in detti Stati membri abbia effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le competenti autorità

giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell'autorità di controllo che avvia l'azione sanzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere determinata dal diritto degli Stati membri.

(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. E' pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo.

(154) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in

documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

(155) Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

(156) Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della

minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.

(157) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande utilità relativamente a patologie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avvalendosi dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una popolazione più ampia. Nell'ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti dai registri forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per l'elaborazione e l'attuazione di politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l'efficienza dei servizi sociali. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che il regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che conservano documenti d'archivio di pubblico interesse dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a documenti d'archivio con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro l'umanità, in particolare l'Olocausto, o crimini di guerra.

(159) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'*articolo 179, paragrafo 1, TFUE*. Le finalità di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica, in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell'interesse dell'interessato, le norme generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure.

(160) Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.

(161) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di sperimentazioni cliniche dovrebbero applicarsi

le pertinenti disposizioni del *regolamento (UE) n. 536/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.

(162) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale trattamento. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti statistici, il controllo dell'accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e per garantire il segreto statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente usati per finalità diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il risultato del trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.

(163) E' opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell'Unione per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'*articolo 338, paragrafo 2, TFUE*, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al diritto degli Stati membri. Il *regolamento (CE) n. 223/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾ fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le statistiche europee.

(164) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai loro locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il segreto professionale. Ciò non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al segreto professionale laddove richiesto dal diritto dell'Unione.

(165) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 TFUE.

(166) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'*articolo 290 TFUE*. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione, le informazioni da presentare sotto forma di icone standardizzate e le procedure per fornire tali icone. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(167) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

(168) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione su: clausole contrattuali tipo tra i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento; codici di condotta; norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo, un territorio o settore specifico all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; clausole tipo di protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni per via elettronica tra i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d'impresa; assistenza reciproca; e modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato.

(169) E' opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando gli elementi a disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di specifico all'interno di tale paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato e ciò è reso necessario da imperativi motivi di urgenza.

(170) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(171) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la *direttiva 95/46/CE*. Il trattamento già in corso alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma della *direttiva 95/46/CE*, non occorre che l'interessato presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente regolamento, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento. Le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla *direttiva 95/46/CE* rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.

(172) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'*articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001* e ha espresso un parere il 7 marzo 2012 ⁽²⁰⁾.

(173) E' opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrano in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla *direttiva 2002/58/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la *direttiva 2002/58/CE*, è opportuno modificare quest'ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la *direttiva 2002/58/CE* dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.

(5) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.

(6) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'8 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016.

(7) *Direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(9) *Regolamento (CE) n. 45/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(10) *Direttiva (UE) 2016/680* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la *decisione quadro 2008/977/GAI* del Consiglio (Cfr. pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale).

(11) *Direttiva 2000/31/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(12) *Direttiva 2011/24/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(13) *Direttiva 93/13/CEE* del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(14) *Regolamento (CE) n. 1338/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

(15) *Regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16) *Regolamento (UE) n. 1215/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(17) *Direttiva 2003/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(18) *Regolamento (UE) n. 536/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la *direttiva 2001/20/CE* (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

(19) *Regolamento (CE) n. 223/2009* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il *regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il *regolamento (CE) n. 322/97* del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la *decisione 89/382/CEE, Euratom* del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(20) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.

(21) *Direttiva 2002/58/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva

relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(22) Premessa così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L, da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2021, n. 74, serie L.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
 2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
 3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
-

Articolo 2 *Ambito di applicazione materiale*

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

- a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
- b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;
- c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
- d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si applica il *regolamento (CE) n. 45/2001*. Il *regolamento (CE) n. 45/2001* e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente all'articolo 98.

4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della *direttiva 2000/31/CE*, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

Articolo 3 *Ambito di applicazione territoriale*

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

- a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Articolo 4 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

16) «stabilimento principale»:

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;

18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;

b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

23) «trattamento transfrontaliero»:

a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure

b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'*articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio* ⁽⁵⁾;

26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

(5) *Direttiva (UE) 2015/1535* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Capo II

Principi

Articolo 5 *Principi applicabili al trattamento di dati personali*

1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 6 *Liceità del trattamento*

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Articolo 7 *Condizioni per il consenso*

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. ⁽⁵⁾

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

(5) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 8 *Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione*

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Articolo 9 *Trattamento di categorie particolari di dati personali*

1. E' vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in

presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 *Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Articolo 11 *Trattamento che non richiede l'identificazione*

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o

trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

Capo III

Diritti dell'interessato

Sezione 1

Trasparenza e modalità

Articolo 12 *Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato*

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

- a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

Sezione 2

Informazione e accesso ai dati personali

Articolo 13 *Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato*

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. ⁽⁶⁾

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ⁽⁶⁾

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

(6) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 14 *Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato*

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. ⁽⁷⁾

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

(7) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 15 *Diritto di accesso dell'interessato*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste

dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16 *Diritto di rettifica*

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 *Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9,

paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; ⁽⁸⁾

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; ⁽⁸⁾

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

(8) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 18 *Diritto di limitazione di trattamento*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 *Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento*

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 *Diritto alla portabilità dei dati*

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
- b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21 *Diritto di opposizione*

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la *direttiva 2002/58/CE*, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. ⁽⁹⁾

(9) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 22 *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Sezione 5

Limitazioni

Articolo 23 *Limitazioni*

1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

- a) la sicurezza nazionale;
- b) la difesa;
- c) la sicurezza pubblica;
- d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
- i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- j) l'esecuzione delle azioni civili.

2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

- a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
- b) le categorie di dati personali;
- c) la portata delle limitazioni introdotte;
- d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
- e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

- f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
- g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
- h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.
-

Capo IV

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

Sezione 1

Obblighi generali

Articolo 24 *Responsabilità del titolare del trattamento*

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
 2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
 3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.
-

Articolo 25 *Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita* ⁽¹⁰⁾

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(10) Titolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 26 *Contitolari del trattamento*

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con

particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 27 *Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione*

1. Ove si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell'Unione.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a) al trattamento se quest'ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal

responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 28 *Responsabile del trattamento*

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo

richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in

particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2. ⁽¹¹⁾

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

(11) Per le clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento disposte dal presente paragrafo, vedi la *Decisione 4 giugno 2021, n. 2021/915/UE*.

Articolo 29 *Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 30 *Registri delle attività di trattamento*

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Articolo 31 *Cooperazione con l'autorità di controllo*

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Sezione 2

Sicurezza dei dati personali

Articolo 32 *Sicurezza del trattamento*

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 33 *Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo*

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 34 *Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

Sezione 3

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva

Articolo 35 *Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.

5. L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.

6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

7. La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta

salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 36 *Consultazione preventiva*

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal

ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Al momento di consultare l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica all'autorità di controllo:

a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;

b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;

d) ove applicabile, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;⁽¹²⁾

e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35; e⁽¹²⁾

f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

4. Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.

5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

(12) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Sezione 4

Responsabile della protezione dei dati

Articolo 37 *Designazione del responsabile della protezione dei dati*

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento. ⁽¹³⁾

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

(13) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 38 *Posizione del responsabile della protezione dei dati*

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39 *Compiti del responsabile della protezione dei dati*

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto

della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Sezione 5

Codici di condotta e certificazione

Articolo 40 *Codici di condotta*

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

- a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;
- b) i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici; ⁽¹⁴⁾
- c) la raccolta dei dati personali;
- d) la pseudonimizzazione dei dati personali;
- e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;
- f) l'esercizio dei diritti degli interessati;
- g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;
- h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;
- i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;
- j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o

k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.

3. Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all'organismo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.

5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 55. L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.

6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 55, e se il codice di condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l'autorità di controllo registra e pubblica il codice.

7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo che è competente ai sensi

dell'articolo 55 lo sottopone, tramite la procedura di cui all'articolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie.

8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il suo parere alla Commissione.

9. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

10. La Commissione provvede a dare un'adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 9.

11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati.

(14) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 41 *Controllo dei codici di condotta approvati* ⁽¹⁵⁾

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell'autorità di controllo competente.

2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a controllare l'osservanza di un codice di condotta se esso ha:

a) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;

b) istituito procedure che gli consentono di valutare l'ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;

c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

d) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi. ⁽¹⁶⁾

3. L'autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63. ⁽¹⁶⁾

4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.

5. L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1, se i requisiti per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettati o se le misure adottate dall'organismo violano il presente regolamento. ⁽¹⁶⁾

6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.

(15) Titolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

(16) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 42 *Certificazione*

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
2. Oltre all'adesione dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento soggetti al presente regolamento, i meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo possono essere istituiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati. ⁽¹⁷⁾
3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.
4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.
5. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di controllo

competente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione fornisce all'organismo di certificazione di cui all'articolo 43 o, ove applicabile, all'autorità di controllo competente tutte le informazioni e l'accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.

7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i criteri pertinenti. La certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i criteri per la certificazione. ⁽¹⁷⁾

8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

(17) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 43 *Organismi di certificazione*

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo averne informato l'autorità di controllo al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certificazione siano accreditati da uno o entrambi dei seguenti organismi:

a) dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;

b) dall'organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del *regolamento (CE) n. 765/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.

2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:

a) hanno dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendenti e competenti riguardo al contenuto della certificazione;

b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63;

c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e la revoca delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati; ⁽¹⁹⁾

d) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

e) hanno dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da loro svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L'accreditamento degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha luogo in base ai requisiti approvati dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tali requisiti integrano quelli previsti dal *regolamento (CE) n. 765/2008* nonché le norme tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli organismi di certificazione. ⁽²⁰⁾

4. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono responsabili della corretta valutazione che comporta la certificazione o la revoca di quest'ultima, fatta salva la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento. L'accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di

cinque anni e può essere rinnovato alle stesse condizioni purché l'organismo di certificazione soddisfi i requisiti.

5. L'organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 trasmette all'autorità di controllo competente i motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta.

6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, sono resi pubblici dall'autorità di controllo in forma facilmente accessibile. Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato. ⁽²⁰⁾

7. Fatto salvo il capo VIII, l'autorità di controllo competente o l'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accREDITAMENTO di un organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se le condizioni per l'accREDITAMENTO non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate da un organismo di certificazione violano il presente regolamento.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere tali meccanismi di certificazione, i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

(18) *Regolamento (CE) n. 765/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il *regolamento (CEE) n. 339/93* (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(19) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

(20) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Capo V

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Articolo 44 *Principio generale per il trasferimento*

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Articolo 45 *Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza*

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come

l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

3. La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L'atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dell'*articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE*.

5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un paese terzo,

un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.

7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.

8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato.

9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'*articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE* restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.

Articolo 46 *Trasferimento soggetto a garanzie adeguate*

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:

a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;

b) le norme vincolanti d'impresa in conformità dell'articolo 47;

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;

d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;

e) un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 40, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o

f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 42, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; o

b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

4. L'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall'autorità di controllo in base all'*articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE* restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'*articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE* restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 47 *Norme vincolanti d'impresa*

1. L'autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, a condizione che queste:

- a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, compresi i loro dipendenti;
- b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e
- c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Le norme vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:

- a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;
- b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;
- c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
- d) l'applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei

dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;

e) i diritti dell'interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 22, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;

f) il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell'Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;

h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 37 o di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami; ⁽²⁰⁾

i) le procedure di reclamo;

j) i meccanismi all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e all'organo amministrativo dell'impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all'autorità di controllo competente;

k) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all'autorità di controllo;

l) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);

m) i meccanismi per segnalare all'autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d'impresa; e

n) l'appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.

3. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

(20) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2016, n. 314 Serie L.

Articolo 48 *Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione*

Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.

Articolo 49 *Deroghe in specifiche situazioni*

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;

b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;

d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati,

è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano le destinatarie. ⁽²¹⁾

3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

4. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

(21) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 50 *Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali*

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

Capo VI**Autorità di controllo indipendenti****Sezione 1****Indipendenza****Articolo 51** *Autorità di controllo*

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di controllare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione («autorità di controllo»). ⁽²²⁾

2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l'Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.

3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. ⁽²²⁾

(22) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 52 *Indipendenza*

1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.

2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

3. Il membro o i membri dell'autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.

4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.

5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo interessata.

6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.

Articolo 53 *Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo*

1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

- dal rispettivo parlamento;
- dal rispettivo governo;
- dal rispettivo capo di Stato; oppure
- da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 54 *Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo*

1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:

- a) l'istituzione di ogni autorità di controllo;
- b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;
- c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
- d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo il 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata; ⁽²³⁾
- e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
- f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.

(23) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Sezione 2

Competenza, compiti e poteri

Articolo 55 *Competenza*

1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
 2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l'autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 56.
 3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
-

Articolo 56 *Competenza dell'autorità di controllo capofila*

1. Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 60. ⁽²⁵⁾
2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo informa senza ritardo l'autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all'articolo 60, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata. ⁽²⁴⁾
4. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all'articolo 60. L'autorità di controllo che ha

informato l'autorità di controllo capofila può presentare a quest'ultima un progetto di decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

5. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.

6. L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

(24) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

(25) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2021, n. 74, serie L.

Articolo 57 *Compiti*

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

- a) sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento;
- b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;
- c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento;
- d) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento;

e) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;

f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 80, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del presente regolamento;

h) svolge indagini sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;

i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le prassi commerciali;

j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;

l) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2;

m) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 40, paragrafo 5;

n) incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5;

o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;

p) definisce e pubblica i requisiti per l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43; ⁽²⁶⁾

q) effettua l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43;

- r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
- s) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47;
- t) contribuisce alle attività del comitato;
- u) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2; e
- v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.

2. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure quali un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

3. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l'interessato né, ove applicabile, per il responsabile della protezione dei dati.

4. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

(26) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 58 *Poteri*

1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:

- a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;
- b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;

c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;

d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;

e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e

f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19;

h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o

in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso;
e

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:

a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;

b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

c) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;

d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;

e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;

f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;

g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);

i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);

j) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

4. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta.

5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.

6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e

3. L'esercizio di tali poteri non pregiudica l'operatività effettiva del capo VII.

Articolo 59 *Relazioni sull'attività* ⁽²⁷⁾

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.

(27) Titolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

CAPO VII

Cooperazione e coerenza

Sezione 1

Cooperazione

Articolo 60 *Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate*

1. L'autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell'adoperarsi per raggiungere un consenso. L'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili. ⁽²⁸⁾

2. L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca

a norma dell'articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.

3. L'autorità di controllo capofila comunica senza ritardo le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni. ⁽²⁸⁾

4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

5. L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all'obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.

6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.

7. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.

8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.

9. Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l'autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.

10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.

11. Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66.

12. L'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

(28) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 61 *Assistenza reciproca*

1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente

regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.

2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine.

3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.

4. L'autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:

a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o

b) l'accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.

5. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, a seconda dei casi, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L'autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni del rigetto della richiesta.

6. Di norma, le autorità di controllo richieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.

7. Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.

8. Qualora l'autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo, l'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato

membro ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

9. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 62 *Operazioni congiunte delle autorità di controllo*

1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.

2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte. L'autorità di controllo che è competente conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, o all'articolo 56 paragrafo 4, invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all'operazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.

3. Un'autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l'autorizzazione dell'autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata, nella misura in cui il diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri d'indagine in conformità

del diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite.

4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un'autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso l'obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera.

5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.

6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.

7. Qualora sia prevista un'operazione congiunta e un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di controllo possono adottare misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

Sezione 2

Coerenza

Articolo 63 *Meccanismo di coerenza*

Al fine di contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.

Articolo 64 *Parere del comitato europeo per la protezione dei dati*

1. Il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione:

a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;

b) riguarda una questione di cui all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;

c) è finalizzata ad approvare i requisiti per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, o i criteri per la certificazione di cui all'articolo 42, paragrafo 5; ⁽²⁹⁾

d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 8;

e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure

f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in particolare se un'autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.

4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l'attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di controllo interessate.

5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:

a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e

b) l'autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende pubblico.

6. L'autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 si astiene dall'adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3. ⁽³⁰⁾

7. L'autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato. ⁽³⁰⁾

8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l'autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l'articolo 65, paragrafo 1. ⁽³⁰⁾

(29) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

(30) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 65 *Composizione delle controversie da parte del comitato*

1. Al fine di assicurare l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:

a) se, in un caso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, un'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila e l'autorità capofila di controllo non abbia dato seguito all'obiezione o abbia rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento; ⁽³¹⁾

b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale;

c) se un'autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.

3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a

maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.

4. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che l'autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.

6. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato. La decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(31) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 66 *Procedura d'urgenza*

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un'autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all'articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici

nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla Commissione.

2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l'autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza del comitato, motivando tale richiesta.

3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora un'autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o decisione, in particolare l'urgenza dell'intervento.

4. In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, e all'articolo 65, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la decisione vincolante d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 67 *Scambio di informazioni*

La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 64.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 3

Comitato europeo per la protezione dei dati

Articolo 68 *Comitato europeo per la protezione dei dati*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.
 2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
 3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
 4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.
 5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.
 6. Nei casi di cui all'articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del presente regolamento.
-

Articolo 69 *Indipendenza*

1. Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.
 2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno. ⁽³²⁾
-

(32) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 70 *Compiti del comitato*

1. Il comitato garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:

a) monitora il presente regolamento e ne assicura l'applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo; ⁽³³⁾

b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa;

d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2;

g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per accertare la violazione di dati personali e determinare l'ingiustificato ritardo di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la violazione dei dati personali;

h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative alle

circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti d'impresa applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché gli ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui all'articolo 47;

j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali sulla base dell'articolo 49, paragrafo 1;

k) elabora per le autorità di controllo linee guida riguardanti l'applicazione delle misure di cui all'articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 83;

l) valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi; ⁽³³⁾

m) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2;

n) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;

o) approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, e tiene un registro pubblico di meccanismi di certificazione e di sigilli e marchi di protezione dei dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 8, e dei titolari o responsabili del trattamento certificati, stabiliti in paesi terzi a norma dell'articolo 42, paragrafo 7; ⁽³³⁾

p) approva i requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione di cui all'articolo 43; ⁽³³⁾

q) fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 8;

r) fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all'articolo 12, paragrafo 7;

s) fornisce alla Commissione un parere per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il territorio o

uno o più settori specifici all'interno di tale paese terzo, o l'organizzazione internazionale non assicurino più un livello adeguato di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l'organizzazione internazionale;

t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, ed emette decisioni vincolanti ai sensi dell'articolo 65, anche nei casi di cui all'articolo 66;

u) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;

v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;

x) emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell'articolo 40, paragrafo 9; e

y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza.

2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 93, e li pubblica.

4. Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.

(33) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 71 *Relazioni*

1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
 2. La relazione annuale include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all'articolo 65.
-

Articolo 72 *Procedura*

1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.
 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
-

Articolo 73 *Presidente*

1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.
 2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.
-

Articolo 74 *Compiti del presidente*

1. Il presidente ha il compito di:

- a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l'ordine del giorno;
- b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell'articolo 65 all'autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate;
- c) assicurare l'esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.

Articolo 75 *Segreteria*

1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.

2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.

3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.

4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.

5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6. La segreteria è incaricata in particolare:
- a) della gestione ordinaria del comitato;
 - b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
 - c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
 - d) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
 - e) della traduzione delle informazioni rilevanti;
 - f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
 - g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.
-

Articolo 76 *Riservatezza*

1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno.
2. L'accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal *regolamento (CE) n. 1049/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾.
-

(34) *Regolamento (CE) n. 1049/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Capo VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77 *Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo*

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

Articolo 78 *Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo*

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.

3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.

Articolo 79 *Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 80 *Rappresentanza degli interessati*

1. L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 82.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di

controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

Articolo 81 *Sospensione delle azioni*

1. L'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell'altro Stato membro per confermare l'esistenza delle azioni.

2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.

3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

Articolo 82 *Diritto al risarcimento e responsabilità*

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il

risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 83 *Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j)), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;

j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con

dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;
- b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
- c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
- b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
- c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;
- d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
- e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica. ⁽³⁴⁾

(34) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 84 *Sanzioni*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. ⁽³⁵⁾

(35) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Capo IX

Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Articolo 85 *Trattamento e libertà d'espressione e di informazione*

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
 2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.
 3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
-

Articolo 86 *Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali*

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

Articolo 87 *Trattamento del numero di identificazione nazionale*

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.

Articolo 88 *Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro*

1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. ⁽³⁶⁾

(36) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 89 *Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici*

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 90 *Obblighi di segretezza*

1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a un'attività protetta da tale segreto professionale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. ⁽³⁷⁾

(37) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 91 *Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose*

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

Capo X

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 92 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 24 maggio 2016. ⁽³⁸⁾

3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(38) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 93 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011*.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*.
 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011* in combinato disposto con il suo articolo 5.
-

Capo XI

Disposizioni finali

Articolo 94 *Abrogazione della direttiva 95/46/CE*

1. La *direttiva 95/46/CE* è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018. ⁽³⁹⁾
 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'*articolo 29 della direttiva 95/46/CE* si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.
-

(39) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 95 *Rapporto con la direttiva 2002/58/CE*

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla *direttiva 2002/58/CE*.

Articolo 96 *Rapporto con accordi precedentemente conclusi* ⁽⁴⁰⁾

Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima del 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.

(40) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 97 *Relazioni della Commissione*

1. Entro il 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. ⁽⁴¹⁾
2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento:

a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dell'*articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE*;

b) del capo VII su cooperazione e coerenza.

3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.

4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.

(41) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Articolo 98 *Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati*

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.

Articolo 99 *Entrata in vigore e applicazione*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.⁽⁴²⁾
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

(42) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.

Reg. (CE) n. 223/2009 dell'11 marzo 2009.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽⁴⁾,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁶⁾,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

(2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all'odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.

(3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

(4) A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE/Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del *regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002* del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee .

(5) Tenendo conto della condivisione dell'onere finanziario tra i bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri in relazione all'attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del *regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002* del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee , fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell'esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.

(6) Come stabilito rispettivamente nell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all'articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico , in particolare all'articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.

(7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l'appropriato coordinamento tra l'SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell'articolo 285 del trattato e dell'articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato.

(8) Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall'SSE sia dal SEBC, ma nell'ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del *regolamento (CE) n. 2533/98* del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea .

(9) Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l'autorità statistica comunitaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l'INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall'autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall'SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.

(10) Nel contesto generale delle relazioni tra l'SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la *decisione 2006/856/CE* del Consiglio del 13 novembre 2006 , svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l'assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

(11) È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.

(12) È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l'SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l'utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.

(13) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un'adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.

(14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell'SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti e per i membri dell'SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche».

(15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.

(16) In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l'Unione europea nella sua interezza o l'area dell'euro nella sua interezza, che rivestono un'importanza particolare per le politiche comunitarie.

(17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l'autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell'SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell'SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l'efficienza e riducendo l'onere di risposta per gli operatori economici.

(18) Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.

(19) Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.

(20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l'autorità statistica comunitaria all'interno della Commissione, della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall'articolo 285, paragrafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994.

(21) Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli *articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* ⁽⁷⁾.

(22) Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla *direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , e dal *regolamento (CE) n. 45/2001* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati .

(23) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

(24) A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l'accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente

conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.

(25) La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell'SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche.

(26) Nell'interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l'accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l'elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.

(27) L'uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito.

(28) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della *direttiva 2003/4/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e del *regolamento (CE) n. 1367/2006* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali.

(30) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del

Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(31) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE*.

(32) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel *regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio , nel *regolamento (CE) n. 322/97* del Consiglio , e nella *decisione 89/382/CEE/Euratom* del Consiglio . Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel *regolamento (CE) n. 831/2002* della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del *regolamento (CE) n. 322/97* del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici , e nella *decisione 2004/452/CE* della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici , dovrebbero continuare ad applicarsi.

(33) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1.

(5) GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1.

(6) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.

(7) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto e ambito di applicazione*

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell'articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.

Articolo 2 *Principi statistici*

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

a) "indipendenza professionale": le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; l'assolvimento di tali compiti è al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali; ⁽⁴⁾

b) «imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;

c) «obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede

il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;

d) «affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l'utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;

e) «segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;

f) «favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all'importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l'onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell'articolo 11.

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 1), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 3 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;

2) «sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini

della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

3) «produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento e all'analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;

4) «diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l'analisi statistica;

5) «rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;

6) «unità statistica»: l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;

7) «dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un'unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l'unità statistica;

8) «uso a fini statistici»: l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;

9) «identificazione diretta»: l'identificazione di un'unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;

10) «identificazione indiretta»: l'identificazione di un'unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l'identificazione diretta;

11) «funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l'autorità statistica comunitaria;

12) «altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l'autorità statistica comunitaria.

CAPITOLO II

GOVERNANCE STATISTICA

Articolo 4 *Sistema statistico europeo*

Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Articolo 5 *Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali*

1. L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1, (l'«INS») funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE. Ove alcune di tali statistiche europee possano essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli INS e le BCN cooperano strettamente, nel rispetto degli accordi nazionali, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9. ⁽⁵⁾

2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.

3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE/Euratom) n. 2342/2002.

(5) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 2), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759.*

Articolo 5 bis *Organo di vertice degli INS e responsabili statistici delle altre autorità nazionali* ⁽⁶⁾

1. All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale dei funzionari responsabili dei compiti previsti dal presente regolamento.

2. A tale fine, l'organo di vertice degli INS:

a) è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;

b) è abilitato a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS;

c) agisce in modo indipendente nell'assolvimento dei rispettivi compiti in ambito statistico e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, altri organismi, uffici o enti;

d) è responsabile delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;

e) pubblica una relazione annuale e può formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;

f) coordina le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

g) elabora orientamenti nazionali, ove necessario per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e ne monitora e riesamina l'attuazione, rimanendo tuttavia

responsabile del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'INS; e

h) rappresenta il rispettivo sistema statistico nazionale nell'SSE.

3. Ogni Stato membro garantisce che le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee svolgano tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dall'organo di vertice dell'INS.

4. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli INS e, se del caso, dei responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee siano trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. I motivi per la revoca della nomina dell'organo di vertice degli INS o il suo trasferimento a un'altra posizione non devono mettere a rischio l'indipendenza professionale.

5. Ogni Stato membro può istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee. L'organo di vertice degli INS e, se del caso, i responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di selezione, trasferimento e revoca della nomina dei membri di tali organismi sono trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

(6) Articolo inserito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 3), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 6 *Commissione (Eurostat)*

1. Nel presente regolamento l'autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».

2. A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza nell'assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. ⁽⁷⁾

3. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Ogni istituzione o organismo che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo. ⁽⁷⁾

(7) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 4), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 6 bis *Direttore generale della Commissione (Eurostat)* ⁽⁸⁾

1. Eurostat è l'autorità statistica dell'Unione e una direzione generale della Commissione. È posta sotto la direzione di un direttore generale.

2. La Commissione garantisce che la procedura di selezione del direttore generale di Eurostat sia trasparente e basata su criteri professionali. La procedura garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

3. Il direttore generale è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte da Eurostat. Nell'assolvimento di tali compiti in ambito statistico, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, da alcun governo o altre istituzioni, organismi, uffici o agenzie.

4. Il direttore generale di Eurostat è responsabile delle attività statistiche di Eurostat. Il direttore generale di Eurostat compare immediatamente dopo la nomina da parte della Commissione, e in seguito ogni anno, nel quadro del dialogo statistico dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica. Il direttore generale di Eurostat pubblica una relazione annuale.

(8) Articolo inserito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 5), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 7 *Comitato del sistema statistico europeo*

1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell'SSE»). Esso fornisce un orientamento professionale all'SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Il comitato dell'SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).

3. Il comitato dell'SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.

4. La Commissione consulta il comitato dell'SSE riguardo a:

a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l'onere di risposta per i rispondenti;

b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;

c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell'onere di risposta;

d) questioni riguardanti il segreto statistico;

e) l'ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e

f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all'adozione o all'attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8 *Cooperazione con altri organismi*

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 9 *Cooperazione con il SEBC*

Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l'SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 10 *Cooperazione internazionale*

Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell'SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell'SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 11 *Codice delle statistiche europee*

1. Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.

2. Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell'SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per mantenere la fiducia nelle statistiche europee. A questo scopo, gli "impegni sulla fiducia nelle statistiche" ("impegni") degli Stati membri e della Commissione mirano inoltre a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice delle statistiche. Gli impegni comprendono impegni politici specifici a migliorare o mantenere, secondo le necessità, le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche e sono pubblicati con una sintesi per i cittadini. ⁽¹⁰⁾

4. Gli impegni degli Stati membri sono monitorati regolarmente dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e sono aggiornati ove necessario. In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro il 9 giugno 2017, uno Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Tali relazioni sullo stato di avanzamento sono aggiornate regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la loro pubblicazione iniziale. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni sullo stato di avanzamento entro il 9 giugno 2018 e in seguito ogni due anni. ⁽¹⁰⁾

5. L'impegno assunto dalla Commissione è monitorato regolarmente dal Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (ESGAB). La valutazione dell'ESGAB in merito all'attuazione dell'impegno è inserita nella relazione annuale trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità della *decisione n. 235/2008/CE* del Parlamento

europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. L'ESGAB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'impegno entro il 9 giugno 2018. ⁽¹⁰⁾

(9) *Decisione n. 235/2008/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).

(10) Paragrafo inserito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 6), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 12 *Qualità statistica*

1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:

a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;

d) «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti);

e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabilite anche nella legislazione settoriale. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto di legislazioni settoriali in

campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità previste dalla legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ⁽¹¹⁾

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità dei dati forniti, incluse le eventuali preoccupazioni sulla loro accuratezza. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, e prepara e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee. ⁽¹¹⁾

4. A fini della trasparenza, la Commissione (Eurostat) rende pubblica, ove opportuno, la sua valutazione sulla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee. ⁽¹²⁾

5. Se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti, la Commissione può, in conformità dei trattati e di tale legislazione settoriale, avviare e svolgere le necessarie indagini, incluse, se del caso, ispezioni in loco, per accertare se tali inesattezze siano gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave. ⁽¹²⁾

(11) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 7), lett. a), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759.*

(12) Paragrafo aggiunto dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 7), lett. b), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759.*

CAPITOLO III

PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 13 *Programma statistico europeo*

1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è

adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti. ⁽¹³⁾

2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all'onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.

3. Per l'intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l'onere di risposta.

4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all'esame preventivo del comitato dell'SSE.

5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

(13) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 8), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 14 *Attuazione del programma statistico europeo*

1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:

- a) dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- b) dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze imprevedute, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o
- c) tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:

a) l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;

b) i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello dell'Unione con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e

c) l'Unione fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi marginali da essi sostenuti, in conformità del *regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'*articolo 27*, paragrafo 2. ⁽¹⁵⁾

3. Nell'attuare un'azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:

a) le ragioni alla base dell'azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;

b) gli obiettivi dell'azione e i risultati attesi;

c) un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e

d) le modalità di esecuzione dell'azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.

(14) *Regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012*, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il *regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002* (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(15) Paragrafo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 9), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 15 Reti di collaborazione

Nell'ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all'interno dell'SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.

I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l'SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell'SSE.

Articolo 16 *Approccio europeo alle statistiche*

1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l'approccio europeo alle statistiche mira a:

- a) massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;
- b) ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un'analisi del rapporto costi-benefici.

2. I casi in cui l'approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:

- a) la produzione di statistiche europee utilizzando:
 - i) contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri;
 - ii) progetti d'indagine appositamente concepiti;
 - iii) informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;
- b) la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l'applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.

3. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

4. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.

Articolo 17 *Programma di lavoro annuale* ⁽¹⁶⁾

La Commissione trasmette entro il 30 aprile il suo programma annuale di lavoro per l'anno successivo al comitato dell'SSE. Nell'elaborazione di ogni programma annuale di lavoro, la Commissione garantisce la determinazione di priorità in maniera efficace, compresi il riesame e l'indicazione delle priorità statistiche, nonché lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Ogni programma annuale di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

- a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche dell'Unione, dei vincoli finanziari nazionali e dell'Unione e dell'onere di risposta;
- b) le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere sia per i fornitori di dati che per i produttori di statistiche; e
- c) le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma annuale di lavoro.

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 10), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 17 bis *Dati amministrativi: accesso, uso e integrazione* ⁽¹⁷⁾

1. Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella

misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1.

2. Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso di registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso dei dati ai fini della produzione di statistiche europee. Essi sono coinvolti nelle attività di standardizzazione per quanto riguarda i dati amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee.

3. L'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

4. I dati amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai relativi metadati.

5. Gli INS e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.

(17) Articolo inserito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 11), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

CAPITOLO IV

DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 18 *Misure di diffusione*

1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.

2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

Articolo 19 *Documento elettronico di uso pubblico*

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell'INS o di un'altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.

CAPITOLO V

SEGRETO STATISTICO

Articolo 20 *Tutela dei dati riservati*

1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.

2. I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici,

salvo che l'unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l'impiego per altri scopi.

3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un'unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:

a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell'articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l'unità statistica lo richieda; o

b) qualora l'unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.

4. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).

Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'allineamento dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale allineamento mediante atti di esecuzione, senza integrare il presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ⁽¹⁸⁾

5. I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l'obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 12), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759.*

Articolo 21 *Trasmissione di dati riservati*

1. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE di cui all'articolo 4 che ha rilevato i dati a un'altra autorità dell'SSE è

autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità.

2. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.

3. Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell'esplicita autorizzazione dell'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2.

5. I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l'ambito di lavoro specifico.

6. Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC.

Articolo 22 *Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)*

1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.

2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l'accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre

persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico.

3. Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 23 *Accesso a dati riservati per fini scientifici*

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l'accesso a dati riservati che consentono solamente l'identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell'altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. ⁽¹⁹⁾

(19) Comma così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 13), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759.*

Articolo 24 *Accesso a dati amministrativi* ⁽²⁰⁾

[Allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell'effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.]

(20) Articolo soppresso dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 14*), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759.

Articolo 25 *Dati da fonti pubbliche*

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.

Articolo 26 *Violazione del segreto statistico* ⁽²¹⁾

Gli Stati membri e la Commissione adottano misure appropriate per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 15*), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 *Procedura di comitato* ⁽²³⁾

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*.

(22) *Regolamento (UE) n. 182/2011* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 16), Regolamento 29 aprile 2015, n. 2015/759*.

Articolo 28 *Abrogazione*

1. Il *regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008* è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito dall'articolo 7 del presente regolamento.

2. Il *regolamento (CE) n. 322/97* è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

3. La *decisione 89/382/CEE/ Euratom* è abrogata. I riferimenti al comitato del programma statistico s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito dall'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 29 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA

Costituzione della Repubblica italiana. – Art. 117

(...)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁸⁰⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁸¹⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁸²⁾.

(180) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(181) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(182) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

PARTE I**Disposizioni generali****TITOLO I****Principi e disposizioni generali ⁽⁸⁾****Capo I ⁽⁹⁾****Oggetto, finalità e Autorità di controllo****Art. 1 (Oggetto) ⁽¹⁰⁾**

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

(8) Rubrica così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Principi generali».

(9) Intitolazione inserita dall' art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(10) Articolo modificato dall'art. 4, comma 9, L. 4 marzo 2009, n. 15 e dall'art. 14, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 2 *(Finalità)* ⁽¹¹⁾

1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

(11) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 2-bis *(Autorità di controllo)* ⁽¹²⁾

1. L'Autorità di controllo di cui all'*articolo 51 del regolamento* è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.

(12) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Capo II ⁽¹³⁾**Principi**

Art. 2-ter *(Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)* ^{(14) (19)}

1. La base giuridica prevista dall'*articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento* è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. ⁽¹⁸⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all' *articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all' *articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell' *articolo 6 del Regolamento*. ⁽¹⁵⁾

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'*articolo 9 del Regolamento* e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'*articolo 10 del Regolamento*, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis. ⁽¹⁶⁾

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione. ⁽¹⁷⁾

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

Codice in materia di protezione dei dati personali

b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

(13) Intitolazione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(14) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

(15) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(16) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(17) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(18) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, del medesimo D.L. n. 139/2021*.

(19) Per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, vedi il regolamento di cui al *Provvedimento 22 marzo 2022*.

Art. 2-quater (Regole deontologiche) ⁽²⁰⁾

1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio

Codice in materia di protezione dei dati personali

d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli *articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento*, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.

(20) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-quinquies (*Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione*) ⁽²¹⁾

1. In attuazione dell'*articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento*, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'*articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento*, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso

Codice in materia di protezione dei dati personali

prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

(21) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-sexies *(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)* ⁽²²⁾

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento*, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. ⁽²⁴⁾ ⁽²⁶⁾

1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità. ⁽²⁵⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
- d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
- e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
- f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
- h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
- i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; ⁽²³⁾
- l) attività di controllo e ispettive;
- m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi

Codice in materia di protezione dei dati personali

di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

p) obiezione di coscienza;

q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;

s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;

u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;

v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza

Codice in materia di protezione dei dati personali

o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.

(22) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

(23) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 681, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(24) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, del medesimo D.L. n. 139/2021*.

(25) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(26) Per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, vedi il regolamento di cui al *Provvedimento 22 marzo 2022*.

Art. 2-septies (*Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*) ⁽²⁷⁾

1. In attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9, paragrafo 4, del regolamento*, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Codice in materia di protezione dei dati personali

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

- a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
- b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
- c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento*, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

- a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
- b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
- c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
- d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'*articolo 9, paragrafo 4, del regolamento*, o altre cautele specifiche.

Codice in materia di protezione dei dati personali

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'*articolo 32 del Regolamento*, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

(27) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-octies (*Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati*) ⁽²⁸⁾

1. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'*articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento*, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'*articolo 10 del medesimo regolamento*, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli *articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento*;

Codice in materia di protezione dei dati personali

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'*articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'*articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. ⁽²⁹⁾

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

Codice in materia di protezione dei dati personali

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'*articolo 10 del Regolamento*, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

(28) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

(29) Per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, vedi il regolamento di cui al *Provvedimento 22 marzo 2022*.

Art. 2-novies (*Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale*) ⁽³⁰⁾

1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli *articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento*, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(30) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Art. 2-decies (*Inutilizzabilità dei dati*) ⁽³¹⁾

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.

(31) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo II.

Capo III ⁽³²⁾**Disposizioni in materia di diritti dell'interessato****Art. 2-undecies** (*Limitazioni ai diritti dell'interessato*) ⁽³³⁾

1. I diritti di cui agli *articoli da 15 a 22 del Regolamento* non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'*articolo 77 del Regolamento* qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

Codice in materia di protezione dei dati personali

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della *direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019*, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli *articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, o degli *articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*; ⁽³⁶⁾

f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale ⁽³⁴⁾.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'*articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento*. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma. ⁽³⁵⁾

(32) Intitolazione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(33) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(34) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 681, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(35) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 681, lett. c), L. 27 dicembre 2019, n. 160*, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(36) Lettera così sostituita dall' *art. 24, comma 4, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24*; tale disposizione ha effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 24/2023*; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall' *art. 24, commi 1 e 2, del suddetto D.Lgs. n. 24/2023*.

Art. 2-duodecies (*Limitazioni per ragioni di giustizia*) ⁽³⁷⁾

1. In applicazione dell'*articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento*, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli *articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento* sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento*.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli *articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento* possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia

Codice in materia di protezione dei dati personali

di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

(37) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.

Art. 2-terdecies (*Diritti riguardanti le persone decedute*) ⁽³⁸⁾

1. I diritti di cui agli *articoli da 15 a 22 del Regolamento* riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
 3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
-

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(38) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo III.

Capo IV ⁽³⁹⁾

Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento

Art. 2-quaterdecies (*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*) ⁽⁴⁰⁾

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

(39) Intitolazione inserita dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(40) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-quinquiesdecies (*Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*) ^{(41) (43) (42)}

[1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere

Codice in materia di protezione dei dati personali

misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.]

(41) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

(42) Vedi, anche, l' *art. 22, comma 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(43) Articolo abrogato dall' *art. 9, comma 1, lett. c), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 2-sexiesdecies (*Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni*) ⁽⁴⁴⁾

1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

(44) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

Art. 2-septiesdecies (*Organismo nazionale di accreditamento*) ⁽⁴⁵⁾

1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'*articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento* è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del *Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008*, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

(45) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito il Capo IV.

Art. 3 *(Principio di necessità nel trattamento dei dati)* ⁽⁴⁶⁾

[1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.]

(46) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 4 *(Definizioni)* ^{(55) (59)}

[1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante

Codice in materia di protezione dei dati personali

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;⁽⁴⁷⁾

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;⁽⁵⁶⁾

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del *d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;⁽⁵⁷⁾

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;⁽⁵⁸⁾

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;⁽⁵⁸⁾

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;⁽⁴⁸⁾

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Codice in materia di protezione dei dati personali

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile; ⁽⁵⁴⁾

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; ⁽⁴⁹⁾

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; ⁽⁵⁰⁾

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; ⁽⁵¹⁾

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; ⁽⁵⁴⁾

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

Codice in materia di protezione dei dati personali

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; ⁽⁵²⁾

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,

Codice in materia di protezione dei dati personali

memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. ⁽⁵³⁾

4. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

]

(47) Lettera così modificata dall'*art. 40, comma 2, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(48) Lettera così modificata dall'*art. 40, comma 2, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(49) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(50) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(51) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(52) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(53) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(54) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(55) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(56) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, a decorrere dal 25 maggio 2018, l'espressione "dati sensibili" utilizzata ai sensi della presente lettera, ovunque ricorrente, si intende riferita alle categorie particolari di dati di cui all' *art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679*.

(57) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, a decorrere dal 25 maggio 2018, l'espressione "dati giudiziari" utilizzata ai sensi della presente lettera, ovunque ricorrente, si intende riferita ai dati di cui all' *art. 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679*.

(58) Vedi, anche, la *Del. 15 giugno 2011*.

(59) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾

[1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante

Codice in materia di protezione dei dati personali

stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice. ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶⁰⁾]

(60) Comma abrogato dall'*art. 40, comma 2, lett.c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(61) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(62) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(63) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 6 (*Disciplina del trattamento*) ⁽⁶⁴⁾

[1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(64) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO II ⁽⁶⁵⁾**Diritti dell'interessato****Art. 7** *(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)* ⁽⁶⁷⁾

[1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. ⁽⁶⁶⁾

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Codice in materia di protezione dei dati personali

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

]

(65) Titolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(66) Sull'applicabilità del presente comma vedi l' *art. 8-bis, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, inserito dall' *art. 4, comma 8, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*, l' *art. 48, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, come sostituito dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, e, successivamente, l' *art. 10-quater, comma 4, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, inserito dall' *art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68*.

(67) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo II. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 8 (*Esercizio dei diritti*) ⁽⁶⁸⁾

[1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del *decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

Codice in materia di protezione dei dati personali

b) in base alle disposizioni del *decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 1992, n. 172*, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla *legge 1° aprile 1981, n. 121*.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.]

(68) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo II. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 9 (*Modalità di esercizio*) ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾

[1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. ⁽⁶⁹⁾

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.]

(69) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 2, lett. d), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(70) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo II. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(71) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 10 (*Riscontro all'interessato*) ⁽⁷²⁾ ⁽⁷³⁾

[1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di

Codice in materia di protezione dei dati personali

comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.]

(72) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo II. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(73) Per il contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato, vedi la *Deliberazione 23 dicembre 2004, n. 14*.

TITOLO III ⁽⁷⁴⁾

Regole generali per il trattamento dei dati

CAPO I

Regole per tutti i trattamenti

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 11 *(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)* ⁽⁷⁵⁾

[1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.]

(74) Titolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(75) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 12 *(Codici di deontologia e di buona condotta)* ⁽⁷⁶⁾

[1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

Codice in materia di protezione dei dati personali

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice. ⁽⁷⁷⁾

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.]

(76) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(77) Nell'Allegato A al presente decreto è stato disposto l'inserimento dei seguenti codici di deontologia e di buona condotta:

- per i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, con *D.M. 14 gennaio 2005*;

- per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con *D.M. 2 dicembre 2008*.

Art. 13 (Informativa) ^{(79) (80) (82)}

[1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

Codice in materia di protezione dei dati personali

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. ^{(81) (83)}

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). ⁽⁷⁸⁾]

(78) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(79) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(80) Per il differimento dell'adempimento degli obblighi di informativa previsti dal presente articolo, vedi l'*art. 1, commi 5 e 6, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, l'*art. 1, commi 5 e 6, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l' *art. 1, commi 5 e 6, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e, successivamente, l' *art. 2, commi 5 e 6, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

(81) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *Provvedimento 15 novembre 2007*.

(82) Vedi, anche, il *Provvedimento 18 gennaio 2007* e il comma 1-bis dell'*art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(83) Con *Provvedimento 19 luglio 2006* è stata individuata l'informativa semplificata per i medici di base.

Art. 14 *(Definizione di profili e della personalità dell'interessato)* ⁽⁸⁴⁾

[1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Codice in materia di protezione dei dati personali

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.]

(84) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 15 *(Danni cagionati per effetto del trattamento)* ⁽⁸⁵⁾

[1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.]

(85) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 16 *(Cessazione del trattamento)* ⁽⁸⁶⁾

[1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

Codice in materia di protezione dei dati personali

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.]

(86) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 17 (*Trattamento che presenta rischi specifici*) ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾

[1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.]

(87) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(88) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *Provvedimento 27 ottobre 2005* e il *Provvedimento 17 gennaio 2008*.

CAPO II

Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18 *(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)* ⁽⁸⁹⁾

[1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.]

(89) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 19 *(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)* ⁽⁹²⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

[1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾]

(90) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(91) Comma abrogato dall'*art. 53, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

(92) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 20 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*) ⁽⁹³⁾ ⁽⁹⁴⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

[1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.]

(93) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(94) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto:

- per il Ministero degli affari esteri, con *D.M. 23 giugno 2004, n. 225*;
- per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con *Prov. 16 dicembre 2005*;
- per la Consob, con *Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318*;

Codice in materia di protezione dei dati personali

- per il Garante per la protezione dei dati personali, con *Del. Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26*;
- per l'ENIT, con *D.M. 3 marzo 2006*;
- per l'Istituto nazionale di astrofisica, con *Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005*;
- per il Ministero della difesa, con *D.M. 13 aprile 2006, n. 203*;
- per la Corte dei conti, con *Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.*;
- per il Consiglio superiore della magistratura, con *Del.C.S.M. 10 maggio 2006*;
- per gli uffici della giustizia amministrativa, con *Decr. 12 maggio 2006*;
- per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con *Del. 16 giugno 2006, n. 216/06*;
- per l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con *Comunicato 26 giugno 2006*;
- per il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con *Det. 14 luglio 2006, n. 4*;
- per l'Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con *Disp. 19 luglio 2006, n. 1*;
- per il Ministero dell'interno con *D.M. 21 giugno 2006, n. 244*;
- per l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con *D.M. 3 agosto 2006*;
- per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con *Del. 9 maggio 2006, n. 163*;
- per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con *D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312*;
- per il Ministero della pubblica istruzione con *D.M. 7 dicembre 2006, n. 305*;
- per il Ministero della giustizia con *D.M. 12 dicembre 2006, n. 306*;
- per l'ENEA con *D.M. 19 dicembre 2006*;

Codice in materia di protezione dei dati personali

- per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) con *Decr. 28 dicembre 2006*;
- per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con *Prov. 2 gennaio 2007*;
- per l'ISTAT con *D.P.C.M. 26 ottobre 2006*;
- per la magistratura militare con *Del.C.M.M. 9 gennaio 2007*;
- per il Ministero delle infrastrutture con *D.M. 9 febbraio 2007, n. 21*;
- per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con *D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318*;
- per il Ministero dell'università e della ricerca con *D.M. 28 febbraio 2007, n. 54*;
- per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con *Prov. 28 febbraio 2007*;
- per il Consiglio nazionale delle ricerche con *Prov. 12 aprile 2007*;
- per il Ministero dello sviluppo economico con *D.M. 7 marzo 2007, n. 58*;
- per il Ministero del commercio internazionale con *D.M. 12 marzo 2007, n. 59*;
- per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con *D.M. 10 aprile 2007*;
- per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con *Decr. 3 aprile 2007*;
- per l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con *Comunicato 31 maggio 2007*;
- per il Ministero delle comunicazioni con *D.M. 7 maggio 2007, n. 69*;
- per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con *D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71*;
- per il Ministero della solidarietà sociale con *D.M. 4 maggio 2007, n. 80*;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

- per l'Istituto italiano di medicina sociale con *D.M. 17 aprile 2007*;
- per il Ministero dei trasporti con *D.M. 16 maggio 2007, n. 100*;
- per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con *D.M. 22 maggio 2007, n. 105*;
- per l'Autorità di bacino del fiume Arno con *Del. 19 giugno 2007, n. 203*;
- per l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con *Decr. 19 luglio 2006*;
- per l'Istituto Superiore di Sanità con *Decr. 17 luglio 2007*;
- per l'Autorità di bacino del fiume Serchio con *Del. 19 giugno 2007, n. 160*;
- per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con *D.M. 6 agosto 2007*;
- per l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici con *Comunicato 6 ottobre 2007*;
- per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con *D.M. 3 agosto 2007, n. 168*;
- per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con *D.M. 17 settembre 2007*;
- per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno con *Del. 19 giugno 2007, n. 6*;
- per il Ministero per i beni e le attività culturali con *D.M. 28 agosto 2007, n. 173*;
- per l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con *Del. 19 giugno 2007, n. 7*;
- per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con *D.M. 12 novembre 2007, n. 241*;
- per il Ministero dell'economia e delle finanze con *D.M. 29 novembre 2007, n. 255*;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

- per l'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con *D.M. 8 gennaio 2008*;
- per il Ministero della salute con *D.M. 12 dicembre 2007, n. 277*;
- per l'Agenzia del territorio con *Prov. 30 aprile 2008*;
- per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con *D.M. 29 aprile 2008*;
- per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con *Comunicato 14 agosto 2008*;
- per l'Agenzia delle entrate con *Prov. 22 gennaio 2008*;
- per l'Agenzia delle dogane con *Reg. 1 aprile 2009*;
- per la Banca d'Italia e la UIF con *Reg. 22 marzo 2011* e con *Provvedimento 6 novembre 2015*;
- per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con *Deliberazione 6 luglio 2016, n. 26096*.

Art. 21 (*Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari*) ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. ⁽⁹⁵⁾

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.]

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

(95) Comma inserito dall'*art. 45, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

(96) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(97) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto:

- per il Ministero degli affari esteri, con *D.M. 23 giugno 2004, n. 225*;
- per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con *Prov. 16 dicembre 2005*;
- per la Consob, con *Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318*;
- per il Garante per la protezione dei dati personali, con *Del. Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26*;
- per l'ENIT, con *D.M. 3 marzo 2006*;
- per l'Istituto nazionale di astrofisica, con *Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005*;
- per il Ministero della difesa, con *D.M. 13 aprile 2006, n. 203*;
- per la Corte dei conti, con *Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.*;
- per il Consiglio superiore della magistratura, con *Del.C.S.M. 10 maggio 2006*;
- per gli uffici della giustizia amministrativa, con *Decr. 12 maggio 2006*;
- per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con *Del. 16 giugno 2006, n. 216/06*;
- per l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con *Comunicato 26 giugno 2006*;
- per il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con *Det. 14 luglio 2006, n. 4*;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

- per l'Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con *Disp. 19 luglio 2006, n. 1*;
- per il Ministero dell'interno con *D.M. 21 giugno 2006, n. 244*;
- per l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con *D.M. 3 agosto 2006*;
- per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con *Del. 9 maggio 2006, n. 163*;
- per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con *D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312*;
- per il Ministero della pubblica istruzione con *D.M. 7 dicembre 2006, n. 305*;
- per il Ministero della giustizia con *D.M. 12 dicembre 2006, n. 306*;
- per l'ENEA con *D.M. 19 dicembre 2006*;
- per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.) con *Decr. 28 dicembre 2006*;
- per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con *Provv. 2 gennaio 2007*;
- per l'ISTAT con *D.P.C.M. 26 ottobre 2006*;
- per la magistratura militare con *Del.C.M.M. 9 gennaio 2007*;
- per il Ministero delle infrastrutture con *D.M. 9 febbraio 2007, n. 21*;
- per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con *D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318*;
- per il Ministero dell'università e della ricerca con *D.M. 28 febbraio 2007, n. 54*;
- per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con *Provv. 28 febbraio 2007*;
- per il Consiglio nazionale delle ricerche con *Provv. 12 aprile 2007*;
- per il Ministero dello sviluppo economico con *D.M. 7 marzo 2007, n. 58*;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

- per il Ministero del commercio internazionale con *D.M. 12 marzo 2007, n. 59*;
- per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con *D.M. 10 aprile 2007*;
- per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con *Decr. 3 aprile 2007*;
- per l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con *Comunicato 31 maggio 2007*;
- per il Ministero delle comunicazioni con *D.M. 7 maggio 2007, n. 69*;
- per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con *D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71*;
- per il Ministero della solidarietà sociale con *D.M. 4 maggio 2007, n. 80*;
- per l'Istituto italiano di medicina sociale con *D.M. 17 aprile 2007*;
- per il Ministero dei trasporti con *D.M. 16 maggio 2007, n. 100*;
- per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con *D.M. 22 maggio 2007, n. 105*;
- per l'Autorità di bacino del fiume Arno con *Del. 19 giugno 2007, n. 203*;
- per l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con *Decr. 19 luglio 2006*;
- per l'Istituto Superiore di Sanità con *Decr. 17 luglio 2007*;
- per l'Autorità di bacino del fiume Serchio con *Del. 19 giugno 2007, n. 160*;
- per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con *D.M. 6 agosto 2007*;
- per l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici con *Comunicato 6 ottobre 2007*;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

- per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con *D.M. 3 agosto 2007, n. 168*;
 - per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con *D.M. 17 settembre 2007*;
 - per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno con *Del. 19 giugno 2007, n. 6*;
 - per il Ministero per i beni e le attività culturali con *D.M. 28 agosto 2007, n. 173*;
 - per l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con *Del. 19 giugno 2007, n. 7*;
 - per il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con *D.M. 12 novembre 2007, n. 241*;
 - per il Ministero dell'economia e delle finanze con *D.M. 29 novembre 2007, n. 255*;
 - per l'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con *D.M. 8 gennaio 2008*;
 - per il Ministero della salute con *D.M. 12 dicembre 2007, n. 277*;
 - per l'Agenzia del territorio con *Prov. 30 aprile 2008*;
 - per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con *D.M. 29 aprile 2008*;
 - per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con *Comunicato 14 agosto 2008*;
 - per l'Agenzia delle entrate con *Prov. 22 gennaio 2008*;
 - per l'Agenzia delle dogane con *Reg. 1 aprile 2009*;
 - per la Banca d'Italia e la UIF con *Reg. 22 marzo 2011* e con *Provvedimento 6 novembre 2015*;
 - per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con *Deliberazione 6 luglio 2016, n. 26096*.
-

Art. 22 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)* ⁽⁹⁸⁾

[1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad

Codice in materia di protezione dei dati personali

accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.]

(98) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO III

Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici**Art. 23 (Consenso)** ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾

[1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.]

(99) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(100) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'*art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, la *Deliberazione 15 maggio 2013, n. 242*.

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) ⁽¹⁰³⁾

[1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

Codice in materia di protezione dei dati personali

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; ⁽¹⁰¹⁾

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di

Codice in materia di protezione dei dati personali

beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis; ⁽¹⁰²⁾

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13. ⁽¹⁰²⁾

]

(101) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 3, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(102) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 3, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(103) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) ⁽¹⁰⁴⁾

[1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

Codice in materia di protezione dei dati personali

2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.]

(104) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 26 (*Garanzie per i dati sensibili*) ⁽¹⁰⁶⁾

[1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

Codice in materia di protezione dei dati personali

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. ⁽¹⁰⁵⁾

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.]

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.Codice in materia di protezione dei dati personali

(105) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, lett. a), n. 4, *D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(106) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 27 (*Garanzie per i dati giudiziari*) ⁽¹⁰⁸⁾

[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis. ⁽¹⁰⁷⁾]

(107) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

(108) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO IV ⁽¹⁰⁹⁾**Soggetti che effettuano il trattamento****Art. 28** (*Titolare del trattamento*) ^{(110) (111)}

[1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità

Codice in materia di protezione dei dati personali

od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.]

(109) Titolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(110) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(111) Vedi, anche, la *Deliberazione 15 giugno 2011*.

Art. 29 *(Responsabile del trattamento)* ⁽¹¹⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁾

[1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante. ⁽¹¹²⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis. ⁽¹¹³⁾]

(112) Comma inserito dall' *art. 28, comma 1, lett. a), n. 1), L. 20 novembre 2017, n. 167*.

(113) Comma così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. a), n. 2), L. 20 novembre 2017, n. 167*.

(114) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(115) Vedi, anche, la *Deliberazione 15 giugno 2011*.

Art. 30 (*Incaricati del trattamento*) ⁽¹¹⁶⁾

[1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.]

(116) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

TITOLO V ⁽¹¹⁷⁾**Sicurezza dei dati e dei sistemi****CAPO I****Misure di sicurezza****Art. 31** (*Obblighi di sicurezza*) ⁽¹¹⁸⁾

[1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.]

(117) Titolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(118) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 32 (*Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*) ^{(119) (124)}

[1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis. ⁽¹²⁰⁾

1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica

Codice in materia di protezione dei dati personali

garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. ⁽¹²¹⁾

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza. ⁽¹²¹⁾

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾]

(119) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(120) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(121) Comma inserito dall'*art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(122) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(123) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(124) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 32-bis (*Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali*) ⁽¹²⁵⁾ ⁽¹²⁶⁾

[1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Codice in materia di protezione dei dati personali

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE*, come modificata dalla *direttiva 2009/136/CE*. ⁽¹²⁷⁾

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.]

(125) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(126) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(127) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 26 luglio 2012, n. 221*. Vedi, anche, il *Provvedimento 4 aprile 2013*.

CAPO II

Misure minime di sicurezza

Art. 33 (*Misure minime*) ^{(128) (129)}

Codice in materia di protezione dei dati personali

[1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.]

(128) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(129) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'*art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il comma 9 dell'*art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l' *art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l' *art. 2, comma 9, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 34 (*Trattamenti con strumenti elettronici*) ⁽¹³⁴⁾ ⁽¹³⁵⁾

[1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
 - b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 - c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 - d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
 - e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
 - f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
 - g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- ⁽¹³²⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1. ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁰⁾

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. ⁽¹³¹⁾]

(130) Comma abrogato dall'*art. 45, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

(131) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*, che ha sostituito l'originario comma 1-bis con gli attuali commi da 1-bis a 1-ter.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

(132) Lettera soppressa dall'*art. 45, comma 1, lett. c)*, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(133) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, sostituito dall'*art. 6, comma 2, lett. a)*, n. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha sostituito l'originario comma 1-bis con gli attuali commi da 1-bis a 1-ter.

(134) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a)*, n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(135) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'*art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il comma 9 dell'*art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l' *art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l' *art. 2, comma 9, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 35 (*Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici*) ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾

[1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

]

(136) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a)*, n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(137) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo, vedi il comma 9 dell'*art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il comma 9 dell'*art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l'*art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l'*art. 2, comma 9, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 36 (Adeguamento) ⁽¹³⁹⁾

[1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore. ⁽¹³⁸⁾]

(138) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 5-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(139) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO VI ⁽¹⁴⁰⁾**Adempimenti****Art. 37 (Notificazione del trattamento)** ⁽¹⁴²⁾

[1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; ⁽¹⁴⁴⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; ⁽¹⁴⁴⁾

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; ⁽¹⁴⁴⁾

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; ⁽¹⁴⁴⁾

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; ⁽¹⁴⁴⁾

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. ⁽¹⁴⁴⁾

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. ⁽¹⁴¹⁾

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per

Codice in materia di protezione dei dati personali

esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. ⁽¹⁴³⁾]

(140) Titolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(141) Comma inserito dall'*art. 2 quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 81*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138*.

(142) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(143) Sul Registro dei trattamenti di cui al presente comma vedi l' *art. 22, comma 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(144) Per l'indicazione dei casi da sottrarre all'obbligo di notificazione, di cui alla presente lettera, vedi la *Deliberazione 31 marzo 2004, n. 1*.

Art. 38 (Modalità di notificazione) ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾

[1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adequatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. ⁽¹⁴⁵⁾

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.]

(145) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*; vedi, anche, il comma 5 del medesimo *art. 29, D.L. 112/2008*.

(146) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(147) Per le semplificazioni al modello utilizzato per effettuare le notificazioni al Garante, vedi la *Deliberazione 22 ottobre 2008*.

Art. 39 (Obblighi di comunicazione) ^{(149) (148)}

Codice in materia di protezione dei dati personali

[1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.]

(148) Per la sostituzione della comunicazione prevista dal presente articolo, vedi l' *art. 17, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*.

(149) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 40 (Autorizzazioni generali) ⁽¹⁵⁰⁾

[1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(150) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 41 *(Richieste di autorizzazione)* ⁽¹⁵¹⁾

[1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.]

(151) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VI. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO VII ⁽¹⁵²⁾**Trasferimento dei dati all'estero****Art. 42** *(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)* ⁽¹⁵³⁾

[1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.]

(152) Titolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(153) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VII. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 43 *(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)* ^{(155) (156)}

[1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

Codice in materia di protezione dei dati personali

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni. ⁽¹⁵⁴⁾

]

(154) Lettera soppressa dall'*art. 40, comma 2, lett. e), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(155) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VII. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(156) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 44 (*Altri trasferimenti consentiti*) ⁽¹⁵⁸⁾

[1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime; ⁽¹⁵⁷⁾

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

]

(157) Lettera così modificata dall'*art. 29, comma 5-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(158) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VII. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 45 (*Trasferimenti vietati*) ⁽¹⁵⁹⁾

[1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.]

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(159) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo VII. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

PARTE II ⁽¹⁶⁰⁾

Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento

TITOLO 0.I ⁽¹⁶¹⁾

Disposizioni sulla base giuridica

Art. 45-bis *(Base giuridica)* ⁽¹⁶²⁾

1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'*articolo 23, paragrafo 1, del regolamento*.

(160) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Disposizioni relative a specifici settori».

(161) Intitolazione inserita dall' *art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(162) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito l'intero Titolo 0.I.

TITOLO I

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

Trattamenti in ambito giudiziario

CAPO I ⁽¹⁶³⁾

Profili generali

Art. 46 *(Titolari dei trattamenti)* ⁽¹⁶⁴⁾ ⁽¹⁶⁵⁾

[1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.]

(163) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(164) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo I. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(165) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 2, L. 3 luglio 2014, n. 99*.

Art. 47 *(Trattamenti per ragioni di giustizia)* ⁽¹⁶⁶⁾

[1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.]

(166) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo I. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 48 *(Banche di dati di uffici giudiziari)* ⁽¹⁶⁷⁾

[1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.]

(167) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo I. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 49 (*Disposizioni di attuazione*) ⁽¹⁶⁸⁾ ⁽¹⁶⁹⁾

[1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.]

(168) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo I. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(169) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 2, L. 3 luglio 2014, n. 99*.

CAPO II**Minori****Art. 50** (*Notizie o immagini relative a minori*)

1. Il divieto di cui all'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448*, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale. ⁽¹⁷⁰⁾

(170) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO III

Informatica giuridica**Art. 51** *(Principi generali)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52 *(Dati identificativi degli interessati)* ⁽¹⁷¹⁾

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. ⁽¹⁷²⁾

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Codice in materia di protezione dei dati personali

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. ⁽¹⁷³⁾

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

(171) Per le linee guida relative al trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, vedi la *Deliberazione 2 dicembre 2010*.

(172) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, lett. c), n. 1)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(173) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, lett. c), n. 2)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO II

Trattamenti da parte di forze di polizia

CAPO I

Profili generali

Art. 53 (*Ambito applicativo e titolari dei trattamenti*) ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷⁵⁾ ⁽¹⁷⁶⁾

[1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari. ⁽¹⁷⁷⁾]

(174) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(175) Articolo abrogato dall' *art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51*.

(176) Vedi, anche, *l'art. 2, comma 2, L. 3 luglio 2014, n. 99*.

(177) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 maggio 2017*.

Art. 54 (*Modalità di trattamento e flussi di dati*) ⁽¹⁷⁸⁾

[1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.]

(178) Articolo abrogato dall' *art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.*

Art. 55 (*Particolari tecnologie*) ⁽¹⁷⁹⁾

[1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.]

(179) Articolo abrogato dall' *art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.*

Art. 56 (*Tutela dell'interessato*) ⁽¹⁸⁰⁾

[1. Le disposizioni di cui all'*articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.]

(180) Articolo abrogato dall' *art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.*

Art. 57 (*Disposizioni di attuazione*) ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸³⁾ ⁽¹⁸²⁾

[1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del *decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378*, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(181) Articolo abrogato dall' *art. 49, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51*, a decorrere dall'8 giugno 2019. A norma dell' *art. 9, comma 1, D.L. 14 giugno 2019, n. 53*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77*, il presente articolo aveva ripreso vigenza dalla data del 15 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

(182) Vedi, anche, *l'art. 2, comma 2, L. 3 luglio 2014, n. 99*.

(183) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15*.

TITOLO III

Difesa e sicurezza dello stato

CAPO I

Profili generali

Art. 58 (*Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa*) ⁽¹⁸⁴⁾

1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli *articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124*, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento o previste da atti amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli *articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*. ⁽¹⁸⁵⁾

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base a disposizioni di legge o di regolamento o previste da atti amministrativi generali, che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle di cui agli *articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*. ⁽¹⁸⁶⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'*articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124*, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dei Ministri competenti.

4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.

(184) Articolo così sostituito dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(185) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, del medesimo D.L. n. 139/2021*.

(186) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*; sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, del medesimo D.L. n. 139/2021*.

TITOLO IV

Trattamenti in ambito pubblico

CAPO I

Accesso a documenti amministrativi

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 59 (*Accesso a documenti amministrativi e accesso civico*) ⁽¹⁸⁷⁾

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli *articoli 9 e 10 del regolamento* e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. ⁽¹⁸⁸⁾

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. ⁽¹⁸⁹⁾

(187) Rubrica così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(188) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(189) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 60 (*Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale*) ⁽¹⁹⁰⁾

1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

(190) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II

Registri pubblici e albi professionali

Art. 61 (*Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche*) ⁽¹⁹¹⁾

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. ⁽¹⁹²⁾

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli *articoli 9 e 10 del regolamento*, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione. ⁽¹⁹²⁾

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

(191) Rubrica così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(192) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO III ⁽¹⁹³⁾

Stato civile, anagrafi e liste elettorali

Art. 62 (*Dati sensibili e giudiziari*) ⁽¹⁹⁴⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.]

(193) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(194) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 63 (*Consultazione di atti*) ⁽¹⁹⁵⁾

[1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.]

(195) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO IV ⁽¹⁹⁶⁾**Finalità di rilevante interesse pubblico****Art. 64** *(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)* ⁽¹⁹⁷⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.]

(196) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(197) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 65 (*Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi*) ⁽¹⁹⁸⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

- a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
- b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

- a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
- b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
- c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
- d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
- e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

- a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per

Codice in materia di protezione dei dati personali

esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.]

(198) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 66 (*Materia tributaria e doganale*) ⁽¹⁹⁹⁾ ⁽²⁰⁰⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.]

(199) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(200) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 611, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147.*

Art. 67 (*Attività di controllo e ispettive*) ⁽²⁰¹⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

]

(201) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018.*

Art. 68 (*Benefici economici ed abilitazioni*) ⁽²⁰²⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

Codice in materia di protezione dei dati personali

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.]

(202) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 69 *(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)* ⁽²⁰³⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.]

(203) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 70 (*Volontariato e obiezione di coscienza*) ⁽²⁰⁴⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.]

(204) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 71 (*Attività sanzionatorie e di tutela*) ⁽²⁰⁵⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-

Codice in materia di protezione dei dati personali

quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.]

(205) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 72 (*Rapporti con enti di culto*) ⁽²⁰⁶⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.]

(206) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 73 (*Altre finalità in ambito amministrativo e sociale*) ⁽²⁰⁷⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

Codice in materia di protezione dei dati personali

- a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
- b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
- c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
- d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
- e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
- f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
- g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

- a) di gestione di asili nido;
- b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) relative alla leva militare;
- f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
- g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- h) in materia di protezione civile;
- i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- l) dei difensori civici regionali e locali.

]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(207) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo IV. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO V ⁽²⁰⁸⁾**Particolari contrassegni****Art. 74** (*Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici*) ⁽²¹¹⁾

[1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata. ⁽²⁰⁹⁾

2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento. ⁽²¹⁰⁾

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250*.]

(208) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(209) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(210) Comma così sostituito dall'*art. 58, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(211) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo V. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO V

Trattamento di dati personali in ambito sanitario

CAPO I

Principi generali

Art. 75 (*Specifiche condizioni in ambito sanitario*) ⁽²¹²⁾

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'*articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento*, dell'*articolo 2-septies* del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

(212) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 76 (*Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici*) ⁽²¹³⁾

[1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'*articolo 85*, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;

b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.]

(213) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO II

Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali ⁽²¹⁴⁾

Art. 77 (Modalità particolari) ⁽²¹⁵⁾

1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato ai sensi degli *articoli 13 e 14 del Regolamento*;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(214) Rubrica così sostituita dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Modalità semplificate per informativa e consenso».

(215) Articolo così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 78 (*Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra*) ⁽²¹⁶⁾

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli *articoli 13 e 14 del Regolamento*. ⁽²¹⁷⁾

2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. ⁽²¹⁸⁾

3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. ⁽²¹⁹⁾

4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: ⁽²²⁰⁾

- a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
- c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
- d) fornisce farmaci prescritti;
- e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

Codice in materia di protezione dei dati personali

5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati: ⁽²²¹⁾

a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente; ⁽²²²⁾

b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;

c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*; ⁽²²³⁾

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221* ⁽²²³⁾.

(216) Rubrica così modificata dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(217) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(218) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(219) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(220) Alinea così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(221) Alinea così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. d), nn. 6.1) e 6.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(222) Lettera così sostituita dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(223) Lettera aggiunta dall' *art. 6, comma 1, lett. d), n. 6.4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 79 *(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)* ⁽²²⁴⁾

1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. ⁽²²⁵⁾

2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. ⁽²²⁶⁾

3. Le modalità particolari di cui all'articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. ⁽²²⁷⁾

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80. ⁽²²⁸⁾

(224) Rubrica così sostituita dall' *art. 6, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(225) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(226) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(227) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(228) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. e), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

Art. 80 (*Informazioni da parte di altri soggetti*) ⁽²²⁹⁾

1. Nel fornire le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del Regolamento*, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

(229) Articolo così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 81 (*Prestazione del consenso*) ⁽²³⁰⁾

[1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla

Codice in materia di protezione dei dati personali

tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.]

(230) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 82 (*Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica*)

1. Le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del Regolamento* possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'*articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. ⁽²³¹⁾

2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: ⁽²³²⁾

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'*articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219* o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; ⁽²³³⁾

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia. ⁽²³⁴⁾

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza. ⁽²³⁵⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

(231) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(232) Alinea così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(233) Lettera così sostituita dall' *art. 6, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(234) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. g), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(235) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. g), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

Art. 83 (*Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati*) ⁽²³⁷⁾

[1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma

Codice in materia di protezione dei dati personali

anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12. ⁽²³⁶⁾]

(236) Comma inserito dall'*art. 2 quinquies, comma 1, lett. b)*, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1*, L. 26 maggio 2004, n. 138.

(237) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b)*, n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6*, del citato D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 84 *(Comunicazione di dati all'interessato)* ⁽²³⁸⁾

[1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

Codice in materia di protezione dei dati personali

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.]

(238) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO III ⁽²³⁹⁾**Finalità di rilevante interesse pubblico****Art. 85** *(Compiti del Servizio sanitario nazionale)* ⁽²⁴⁰⁾

[1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della *legge 4 maggio 1990, n. 107*;

Codice in materia di protezione dei dati personali

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.]

(239) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(240) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 86 *(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)* ⁽²⁴¹⁾

[1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.]

(241) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO IV

Prescrizioni mediche

Art. 87 *(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)* ⁽²⁴²⁾

[1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire

Codice in materia di protezione dei dati personali

all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.]

(242) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 88 (*Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale*) ⁽²⁴³⁾

[1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.]

(243) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 89 (*Casi particolari*) ⁽²⁴⁵⁾

[1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel *decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 aprile 1998, n. 94*.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87 comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'eplicita richiesta dell'interessato. ⁽²⁴⁴⁾]

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.Codice in materia di protezione dei dati personali

(244) Comma aggiunto dall'*art. 2 quinquies, comma 1, lett. c)*, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138*.

(245) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 5)*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 89-bis (*Prescrizioni di medicinali*) ⁽²⁴⁶⁾

1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.

(246) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. h)*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

CAPO V ⁽²⁴⁷⁾**Dati genetici****Art. 90** (*Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo*) ⁽²⁴⁸⁾

[1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità. ⁽²⁴⁹⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della *legge 6 marzo 2001, n. 52*, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.]

(247) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(248) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo V. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(249) L'autorizzazione prevista dal presente comma è stata rilasciata con *Provvedimento 22 febbraio 2007*.

CAPO VI

Disposizioni varie

Art. 91 (*Dati trattati mediante carte*) ⁽²⁵⁰⁾

[1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(250) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 92 (*Cartelle cliniche*)

1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. ⁽²⁵¹⁾

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento*, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; ⁽²⁵²⁾

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ⁽²⁵³⁾.

(251) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(252) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(253) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 93 (*Certificato di assistenza al parto*)

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'*articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 94 (*Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario*) ⁽²⁵⁴⁾

[1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'*articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308*;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della *legge 6 marzo 2001, n. 52*;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

]

(254) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO VI

Istruzione

CAPO I

Profili generali

Art. 95 (*Dati sensibili e giudiziari*) ⁽²⁵⁵⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.]

(255) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 96 (*Trattamento di dati relativi a studenti*) ⁽²⁵⁶⁾

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli *articoli 9 e 10 del Regolamento*, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'*articolo 13 del Regolamento*. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249*, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

(256) Articolo così sostituito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO VII

TRATTAMENTI A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI ⁽²⁵⁷⁾

CAPO I

PROFILI GENERALI

Art. 97 (*Ambito applicativo*) ⁽²⁵⁸⁾

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'*articolo 89 del regolamento*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.Codice in materia di protezione dei dati personali

(257) Rubrica così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici».

(258) Articolo così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 98 (*Finalità di rilevante interesse pubblico*) ⁽²⁵⁹⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.

]

(259) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 99 (*Durata del trattamento*) ⁽²⁶⁰⁾

1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere

Codice in materia di protezione dei dati personali

effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento*.

(260) Articolo così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 100 (*Dati relativi ad attività di studio e ricerca*)

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli *articoli 9 e 10 del Regolamento*. ⁽²⁶¹⁾

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli *articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento*. ⁽²⁶²⁾

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche. ⁽²⁶³⁾

(261) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(262) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(263) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II

TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE O DI RICERCA STORICA ⁽²⁶⁴⁾

Art. 101 *(Modalità di trattamento)*

1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'*articolo 5 del regolamento*. ⁽²⁶⁵⁾

2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. ⁽²⁶⁶⁾

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

(264) Rubrica così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi storici».

(265) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(266) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 102 *(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)* ⁽²⁶⁷⁾

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. ⁽²⁶⁸⁾

2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare: ⁽²⁶⁹⁾

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica; ⁽²⁷⁰⁾

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione ⁽²⁷¹⁾.

(267) Rubrica così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(268) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(269) Alinea così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(270) Lettera così modificata dall' art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(271) Lettera così modificata dall' art. 8, comma 1, lett. g), n. 3.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 103 *(Consultazione di documenti conservati in archivi)* ⁽²⁷²⁾

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e dalle relative regole deontologiche.

(272) Articolo così sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

CAPO III**Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica** ⁽²⁷³⁾

Art. 104 *(Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica)* ⁽²⁷⁴⁾

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica. ⁽²⁷⁵⁾

2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(273) Rubrica così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Trattamento per scopi statistici o scientifici».

(274) Rubrica così modificata dall' *art. 8, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(275) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 105 (*Modalità di trattamento*)

1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. ⁽²⁷⁶⁾

2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli *articoli 13 e 14 del regolamento* anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'*articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*. ⁽²⁷⁷⁾

3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente. ⁽²⁷⁸⁾

4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106. ⁽²⁷⁹⁾

(276) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(277) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. m), n. 2)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(278) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. m), n. 3)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(279) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. m), n. 4)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 106 (*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*) ⁽²⁸⁰⁾

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'*articolo 89 del Regolamento*.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo *decreto legislativo n. 322 del 1989*, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o

Codice in materia di protezione dei dati personali

indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;

f) i casi nei quali i diritti di cui agli *articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento* possono essere limitati ai sensi dell'*articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento*;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'*articolo 32 del Regolamento*, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

(280) Articolo così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 107 (*Trattamento di categorie particolari di dati personali*) ⁽²⁸¹⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'*articolo*

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.

(281) Articolo così sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 108 (*Sistema statistico nazionale*) ⁽²⁸²⁾

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.

(282) Articolo così sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 109 (*Dati statistici relativi all'evento della nascita*)

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il Garante. ⁽²⁸³⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

(283) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. q), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 110 (*Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica*) ⁽²⁸⁴⁾

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'*articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento*, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'*articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli *articoli 35 e 36 del Regolamento*. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'*articolo 36 del Regolamento*.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'*articolo 16 del regolamento* nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

(284) Articolo così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. r), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 110-bis (*Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici*) ⁽²⁸⁵⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'*articolo 9 del Regolamento*, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'*articolo 89 del Regolamento*, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'*articolo 89 del Regolamento*.

(285) Articolo inserito dall' *art. 28, comma 1, lett. b), L. 20 novembre 2017, n. 167* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. s), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO VIII

Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro ⁽²⁸⁶⁾

CAPO I

Profili generali

Art. 111 *(Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro)* ⁽²⁸⁷⁾

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'*articolo 88 del Regolamento*, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

(286) Rubrica così sostituita dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Lavoro e previdenza sociale».

(287) Articolo così sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 111-bis *(Informazioni in caso di ricezione di curriculum)* ⁽²⁸⁸⁾

1. Le informazioni di cui all'*articolo 13 del Regolamento*, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'*articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento*, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.

(288) Articolo inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 112 (*Finalità di rilevante interesse pubblico*) ⁽²⁸⁹⁾

[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.]

(289) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO II

Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro ⁽²⁹⁰⁾

Art. 113 *(Raccolta di dati e pertinenza)*

1. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, nonché dall'*articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. ⁽²⁹¹⁾

(290) Rubrica così sostituita dall' *art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro».

(291) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO III

Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro ⁽²⁹²⁾

Art. 114 *(Garanzie in materia di controllo a distanza)* ⁽²⁹³⁾

1. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300*.

(292) Rubrica così sostituita dall' *art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Divieto di controllo a distanza e telelavoro».

(293) Rubrica così sostituita dall' *art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 115 *(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)* ⁽²⁹⁴⁾

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale. ⁽²⁹⁵⁾

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

(294) Rubrica così sostituita dall' *art. 9, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(295) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO IV

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116 *(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo. ⁽²⁹⁶⁾

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

(296) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO IX

Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico ⁽²⁹⁷⁾

CAPO I

Assicurazioni ⁽²⁹⁸⁾

Art. 117 *(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)* ^{(299) (300)}

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.]

(297) Rubrica così sostituita dall' *art. 10, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Sistema bancario, finanziario ed assicurativo».

(298) Rubrica così sostituita dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Sistemi informativi».

(299) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b)*, *n. 7)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(300) Per il codice di deontologia previsto dal presente articolo, vedi la *Deliberazione 16 novembre 2004, n. 8*.

Art. 118 (*Informazioni commerciali*) ⁽³⁰¹⁾

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.]

(301) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b)*, *n. 7)*, *D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 119 (*Dati relativi al comportamento debitorio*) ⁽³⁰²⁾

[1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.]

(302) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 120 (*Sinistri*)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. ⁽³⁰⁴⁾ ⁽³⁰⁵⁾

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'*articolo 135 del codice delle assicurazioni private* di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*. ⁽³⁰³⁾

(303) Comma modificato dall'*art. 352, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(304) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(305) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con *Provvedimento 1° giugno 2009, n. 31*.

TITOLO X

Comunicazioni elettroniche

CAPO I

Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121 (*Servizi interessati e definizioni*) ⁽³⁰⁷⁾ ⁽³⁰⁹⁾

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. ⁽³⁰⁶⁾

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le

Codice in materia di protezione dei dati personali

reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'*articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002*;

f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. ⁽³⁰⁸⁾

(306) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(307) Rubrica così sostituita dall' *art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(308) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(309) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 122 (*Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente*) ⁽³¹³⁾ ⁽³¹⁴⁾

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente. ⁽³¹⁰⁾

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente. ⁽³¹¹⁾

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. ⁽³¹²⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

(310) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(311) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(312) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(313) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(314) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 123 (*Dati relativi al traffico*) ⁽³¹⁹⁾

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. ⁽³¹⁶⁾

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. ⁽³¹⁶⁾

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la

Codice in materia di protezione dei dati personali

durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. ⁽³¹⁵⁾ ⁽³¹⁶⁾

4. Nel fornire le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del Regolamento* il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. ⁽³¹⁶⁾ ⁽³¹⁷⁾

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. ⁽³¹⁸⁾

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

(315) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(316) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(317) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(318) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(319) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 124 (Fatturazione dettagliata) ⁽³²¹⁾

1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. ⁽³²⁰⁾

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione. ⁽³²⁰⁾

4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione. ⁽³²⁰⁾

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(320) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(321) Vedi, anche, il *Provvedimento 13 marzo 2008* e il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 125 (*Identificazione della linea*) ⁽³²²⁾ ⁽³²⁴⁾

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5*. ⁽³²²⁾ ⁽³²³⁾

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti. ⁽³²²⁾

3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante. ⁽³²²⁾

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante. ⁽³²²⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4. ⁽³²²⁾

(322) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(323) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(324) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione) ⁽³²⁵⁾ ⁽³²⁷⁾

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. ⁽³²⁵⁾

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. ⁽³²⁵⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. ⁽³²⁵⁾

4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. ⁽³²⁶⁾

(325) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(326) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(327) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 127 (*Chiamate di disturbo e di emergenza*) ⁽³²⁸⁾ ⁽³³⁰⁾

1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione

Codice in materia di protezione dei dati personali

può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. ⁽³²⁸⁾

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore. ⁽³²⁸⁾

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. ⁽³²⁸⁾

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ^{(328) (329)}

(328) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(329) Per l'individuazione del Servizio "112" quale Numero unico europeo di emergenza, vedi il *D.M. 27 aprile 2006*.

(330) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 128 (*Trasferimento automatico della chiamata*) ⁽³³²⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi. ⁽³³¹⁾

(331) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(332) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 129 (Elenchi dei contraenti) ⁽³³³⁾

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'*articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento*, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

(333) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 130 (*Comunicazioni indesiderate*) ⁽³⁴⁴⁾

1. Fermo restando quanto stabilito dagli *articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5*. ⁽³³⁷⁾

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli *articoli 6 e 7 del Regolamento* nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. ⁽³³⁴⁾

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. ⁽³³⁶⁾

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di

Codice in materia di protezione dei dati personali

competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
- b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; ⁽³³⁹⁾
- c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
- d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
- e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
- f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; ⁽³⁴⁰⁾
- g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli *articoli 6 e 7 del Regolamento* ⁽³⁴¹⁾, ⁽³³⁵⁾ ⁽³⁴³⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. ⁽³³⁵⁾

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'*articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli *articoli da 15 a 22 del Regolamento*, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto *articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003*. ⁽³³⁸⁾

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'*articolo 58 del Regolamento*, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni. ⁽³⁴²⁾

(334) Comma modificato dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. a), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(335) Comma inserito dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(336) Comma inserito dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. b)*, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166; vedi, anche, l'*art. 20-bis, comma 2 del medesimo D.L. 135/2009*. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'*art. 6, comma 2, lett. a)*, n. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g)*, n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(337) Comma modificato dall'*art. 1, comma 7, lett. a)*, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g)*, n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(338) Comma modificato dall'*art. 1, comma 7, lett. b)*, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g)*, n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(339) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. g)*, n. 4.1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(340) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. g)*, n. 4.2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(341) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 1, lett. g)*, n. 4.3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(342) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. g)*, n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(343) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e con D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26.

(344) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262* e, successivamente, la *Deliberazione 15 maggio 2013, n. 242*.

Art. 131 (*Informazioni a contraenti e utenti*) ⁽³⁴⁶⁾ ⁽³⁴⁷⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. ⁽³⁴⁵⁾
 2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo. ⁽³⁴⁵⁾
 3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
-

(345) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(346) Rubrica modificata dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012*. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall'*art. 11, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(347) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 132 *(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)* ⁽³⁴⁸⁾ ⁽³⁵⁹⁾ ⁽³⁶¹⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle

Codice in materia di protezione dei dati personali

comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. ⁽³⁴⁹⁾ ⁽³⁶²⁾

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. ⁽³⁵³⁾ ⁽³⁶³⁾

[2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. ⁽³⁵⁰⁾ ⁽³⁵⁴⁾]

3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. ⁽³⁵¹⁾

3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. ⁽³⁵⁸⁾

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli *articoli da 12 a 22 del Regolamento* possono essere esercitati con le modalità di cui all'*articolo 2-undecies*, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. ⁽³⁵⁸⁾

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati. ⁽³⁵⁸⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

[4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici. ⁽³⁵⁰⁾]

[4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. ⁽³⁵⁰⁾ ⁽³⁵⁵⁾]

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al *decreto legislativo n. 271 del 1989*, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. ⁽³⁵²⁾

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano,

Codice in materia di protezione dei dati personali

salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. ⁽³⁵²⁾

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. ⁽³⁵²⁾

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento di carattere generale, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. ⁽³⁵⁶⁾ ⁽³⁶⁰⁾

5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all'*articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167*. ⁽³⁵⁷⁾

(348) Articolo sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2004, n. 45*.

(349) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, lett. a) e b), D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155*, e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*.

(350) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*.

(351) Comma modificato dall'*art. 6, comma 3, lett. e), D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155* e dall'*art. 11, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre 2021, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 novembre 2021, n. 178*.

(352) Comma inserito dall'*art. 10, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48*, in vigore dal 5 aprile 2008.

(353) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 3 del*

Codice in materia di protezione dei dati personali

medesimo D.Lgs. 109/2008, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 2008, n. 186.

(354) Comma modificato dall'art. 6, comma 3, lett. c) e d), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

(355) Comma inserito dall'art. 6, comma 3, lett. f), D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

(356) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, dall'art. 11, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, lett. e), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.

(357) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(358) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 178.

(359) La Corte costituzionale, con sentenza 6-14 novembre 2006, n. 372 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal giudice delle indagini preliminari nel Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione.

(360) Per le misure e gli accorgimenti a tutela dell'interessato con riferimento alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, vedi il *Provvedimento 17 gennaio 2008*.

(361) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

(362) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 4-bis, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, e l'art. 24, comma 1, L. 20 novembre 2017, n. 167.

(363) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 24, comma 1, L. 20 novembre 2017, n. 167.

Art. 132-bis (*Procedure istituite dai fornitori*) ⁽³⁶⁴⁾ ⁽³⁶⁵⁾

1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date.

(364) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(365) Vedi, anche, il *Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262*.

Art. 132-ter (*Sicurezza del trattamento*) ⁽³⁶⁶⁾

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'*articolo 32 del Regolamento*, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'*articolo 32 del Regolamento*, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

(366) Articolo inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 132-quater (*Informazioni sui rischi*) ⁽³⁶⁷⁾

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(367) Articolo inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

CAPO II ⁽³⁶⁸⁾

Internet e reti telematiche**Art. 133** *(Codice di deontologia e di buona condotta)* ⁽³⁶⁹⁾

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.]

(368) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(369) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo II. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO III ⁽³⁷⁰⁾**Videosorveglianza****Art. 134** *(Codice di deontologia e di buona condotta)* ⁽³⁷¹⁾

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.]

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(370) Capo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(371) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo III. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

TITOLO XI ⁽³⁷²⁾

Libere professioni e investigazione privata

CAPO I

Profili generali

Art. 135 (*Codice di deontologia e di buona condotta*) ⁽³⁷³⁾ ⁽³⁷⁴⁾

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.]

(372) Titolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(373) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo XI. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(374) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi la *Deliberazione 6 novembre 2008, n. 60*.

TITOLO XII

Giornalismo, libertà di informazione e di espressione ⁽³⁷⁵⁾

CAPO I

Profili generali

Art. 136 *(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'*articolo 85 del Regolamento*, al trattamento: ⁽³⁷⁶⁾

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli *articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69*;

c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria ⁽³⁷⁷⁾.

(375) Rubrica così sostituita dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica».

(376) Alinea così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(377) Lettera così modificata dall' *art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 137 *(Disposizioni applicabili)* ⁽³⁷⁸⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli *articoli 9 e 10 del Regolamento* anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies; ⁽³⁷⁹⁾

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'*articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento* e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

(378) Articolo così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(379) Lettera così modificata dall' *art. 9, comma 1, lett. f), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 138 (*Segreto professionale*)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'*articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento*, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. ⁽³⁸⁰⁾

(380) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II

Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero ⁽³⁸¹⁾

Art. 139 *(Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche)* ⁽³⁸²⁾

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del Regolamento*.
2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'*articolo 58 del Regolamento*.
5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(381) Rubrica così sostituita dall' *art. 12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Codice di deontologia».

(382) Articolo così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO XIII ⁽³⁸³⁾**Marketing diretto****CAPO I****Profili generali**

Art. 140 *(Codice di deontologia e di buona condotta)* ⁽³⁸⁴⁾

[1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.]

(383) Titolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(384) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Titolo XIII. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

PARTE III

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

Tutela dell'interessato e sanzioni**TITOLO I****Tutela amministrativa e giurisdizionale****CAPO 0.I** ⁽³⁸⁵⁾**Alternatività delle forme di tutela****Art. 140-bis** *(Forme alternative di tutela)* ⁽³⁸⁶⁾

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'*articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*.

(385) Intitolazione inserita dall' *art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(386) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha inserito l'intero Capo 0.I.

CAPO I ⁽³⁸⁷⁾**Tutela dinanzi al garante****Art. 141** *(Reclamo al Garante)* ⁽³⁸⁸⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'*articolo 77 del Regolamento*.

(387) Il presente Capo non è più suddiviso in sezioni a seguito delle modifiche disposte dagli *artt. 13, comma 1, lett. b) e d), e 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Originariamente il presente Capo comprendeva:

Sezione I- Principi generali (art. 141)

Sezione II- Tutela amministrativa (artt. da 142 a 144).

Sezione III- Tutela alternativa a quella giurisdizionale (artt. da 145 a 151).

(388) Articolo così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 142 (*Proposizione del reclamo*) ⁽³⁸⁹⁾

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Codice in materia di protezione dei dati personali

4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli *articoli da 15 a 22 del Regolamento*. ⁽³⁹⁰⁾

(389) Articolo così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(390) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.

Art. 143 (*Decisione del reclamo*) ⁽³⁹¹⁾

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'*articolo 58 del Regolamento* nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'*articolo 60 del Regolamento*, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.

4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.

(391) Articolo così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 144 (*Segnalazioni*) ⁽³⁹²⁾

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'*articolo 58 del Regolamento*.

2. I provvedimenti del Garante di cui all'*articolo 58 del Regolamento* possono essere adottati anche d'ufficio.

(392) Articolo così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 144-bis (*Revenge porn*) ⁽³⁹³⁾

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto

Codice in materia di protezione dei dati personali

sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'*articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento*. ⁽³⁹⁴⁾

7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.

(393) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. g), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(394) Sull'obbligo previsto dal presente comma vedi l'*art. 9, comma 6, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 145 (*Ricorsi*) ⁽³⁹⁵⁾

[1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.]

(395) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 146 (*Interpello preventivo*) ⁽³⁹⁶⁾

[1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. ⁽³⁹⁷⁾

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. ⁽³⁹⁷⁾]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(396) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(397) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 7 dell'*art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il comma 7 dell'*art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l' *art. 1, comma 7, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l' *art. 2, comma 7, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 147 (*Presentazione del ricorso*) ⁽³⁹⁸⁾

[1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) l'eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è

Codice in materia di protezione dei dati personali

apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.]

(398) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 148 *(Inammissibilità del ricorso)* ⁽³⁹⁹⁾

[1. Il ricorso è inammissibile:

- a) se proviene da un soggetto non legittimato;
- b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
- c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso. ⁽⁴⁰⁰⁾]

(399) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(400) Per i casi di regolarizzazione dei ricorsi, vedi la *Deliberazione 23 dicembre 2004, n. 16*.

Art. 149 (*Procedimento relativo al ricorso*) ⁽⁴⁰¹⁾

[1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

Codice in materia di protezione dei dati personali

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.]

(401) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 150 *(Provvedimenti a seguito del ricorso)* ⁽⁴⁰²⁾

[1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. ⁽⁴⁰³⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.]

(402) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(403) Sui termini per la pronuncia sui ricorsi, vedi il comma 7 dell'*art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il comma 7 dell'*art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l' *art. 1, comma 7, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l' *art. 2, comma 7, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Art. 151 (Opposizione) ⁽⁴⁰⁴⁾

[1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.]

(404) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intera Sezione III di cui il presente articolo era parte. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO II

Tutela giurisdizionale

Art. 152 (*Autorità giudiziaria ordinaria*)

1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli *articoli 78 e 79 del Regolamento* e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'*articolo 82 del medesimo regolamento*, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. ⁽⁴⁰⁵⁾

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'*articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. ⁽⁴⁰⁶⁾

[2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite

Codice in materia di protezione dei dati personali

le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'*articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248*, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione. ⁽⁴⁰⁷⁾]

[14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'*articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modificazioni. ⁽⁴⁰⁷⁾]

(405) Comma modificato dall'*art. 34, comma 9, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(406) Comma inserito dall'*art. 34, comma 9, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(407) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 9, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

TITOLO II

Autorità di controllo indipendente ⁽⁴⁰⁸⁾

CAPO I

Il garante per la protezione dei dati personali

Art. 153 (*Garante per la protezione dei dati personali*) ^{(409) (411)}

1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui

Codice in materia di protezione dei dati personali

avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali. ⁽⁴¹⁰⁾

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

Codice in materia di protezione dei dati personali

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpellì.

(408) Rubrica così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «L'autorità».

(409) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(410) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. h), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(411) Vedi, anche, il *D.L. 7 agosto 2019, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 ottobre 2019, n. 107*.

Art. 154 (Compiti) ⁽⁴¹²⁾

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'*articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento* medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento; ⁽⁴¹⁴⁾

c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;

Codice in materia di protezione dei dati personali

- d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'*articolo 59 del Regolamento*, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;
- g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

- a) dal *Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006*, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione *Schengen* di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione *Schengen* di seconda generazione (SIS II);
- b) dal *Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016*, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le *decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI*;
- c) dal *Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015*, che modifica il *Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio* relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e *decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009*, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
- d) dal *Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del *Regolamento (UE) n. 604/2013* che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati

Codice in materia di protezione dei dati personali

membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il *Regolamento (UE) n. 1077/2011* che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

e) dal *Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008*, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (*Regolamento VIS*) e *decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008*, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

f) dal *Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012*, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (*Regolamento IMI*) Testo rilevante ai fini del SEE;

g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con *legge 21 febbraio 1989, n. 98*, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice. ⁽⁴¹⁵⁾

4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli *articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento*, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Codice in materia di protezione dei dati personali

5-bis. Il parere di cui all' *articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento* è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti subordinate. ⁽⁴¹³⁾

5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari. ⁽⁴¹³⁾

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

(412) Articolo modificato dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(413) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. i), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(414) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(415) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.

Art. 154-bis (Poteri) ⁽⁴¹⁶⁾

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'*articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento* medesimo, il Garante ha il potere di:

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'*articolo 25 del Regolamento*;

b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.

2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento.

4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla *raccomandazione 2003/361/CE*, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

(416) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 154-ter (*Potere di agire e rappresentanza in giudizio*) ⁽⁴¹⁷⁾

1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'*articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*.
3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.

(417) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

CAPO II**L'ufficio del garante****Art. 155** (*Ufficio del Garante*) ⁽⁴¹⁸⁾

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, e del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo *decreto legislativo n. 165 del 2001* espressamente richiamate dal presente codice.
-

(418) Rubrica così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 156 (*Ruolo organico e personale*) ⁽⁴¹⁹⁾

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. ⁽⁴²⁰⁾

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché all'*articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento*; ⁽⁴²⁴⁾

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli *articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

Codice in materia di protezione dei dati personali

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla *legge 31 luglio 1997, n. 249*, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli *articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; ⁽⁴²¹⁾

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. ⁽⁴²²⁾

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, in misura comunque non superiore a trenta unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'*articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001*. ⁽⁴²³⁾

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli *articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento* riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'*articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento*, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e

Codice in materia di protezione dei dati personali

l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.

(419) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.*

(420) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. l), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.*

(421) Lettera così modificata dall' *art. 9, comma 1, lett. l), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.*

(422) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. l), n. 3), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.*

(423) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. l), n. 4), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205.*

(424) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98.*

CAPO III**Accertamenti e controlli**

Art. 157 (*Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti*) ⁽⁴²⁵⁾

1. Nell'ambito dei poteri di cui all'*articolo 58 del Regolamento*, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile,

Codice in materia di protezione dei dati personali

all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

(425) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 158 (Accertamenti) ⁽⁴²⁶⁾

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
 2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell'*articolo 62 del Regolamento*, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.
 3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
 5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.
-

(426) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 159 (*Modalità*) ⁽⁴³⁰⁾

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. ⁽⁴²⁷⁾
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile o il rappresentante del titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile. ⁽⁴²⁸⁾
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica. ⁽⁴²⁹⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*.

(427) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(428) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(429) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(430) Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241*, come sostituito dall'*art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 160 (*Particolari accertamenti*) ⁽⁴³¹⁾

1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. ⁽⁴³²⁾

(431) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(432) Sull'applicabilità della disposizione del presente comma vedi l' *art. 22, comma 10*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 160-bis (*Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento*) ⁽⁴³³⁾

1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.

(433) Articolo inserito dall' *art. 14, comma 1, lett. m)*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

TITOLO III

Sanzioni

CAPO I

Violazioni amministrative

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 161 (*Omessa o inidonea informativa all'interessato*) ⁽⁴³⁵⁾

[1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. ⁽⁴³⁴⁾]

(434) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(435) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 162 (*Altre fattispecie*) ⁽⁴⁴¹⁾

[1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. ⁽⁴³⁶⁾

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. ⁽⁴³⁷⁾

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. ⁽⁴³⁹⁾

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. ⁽⁴³⁸⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. ⁽⁴⁴⁰⁾]

(436) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 3, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(437) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(438) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(439) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, così modificato dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(440) Comma aggiunto dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166*.

(441) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 162-bis (*Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico*) ⁽⁴⁴²⁾ ⁽⁴⁴⁴⁾

[1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della *direttiva 2006/24/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'*art. 132, commi 1 e 1-bis*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. ⁽⁴⁴³⁾]

(442) Articolo inserito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109*.

(443) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 4, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(444) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 162-ter (*Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*) ⁽⁴⁴⁵⁾ ⁽⁴⁴⁶⁾

[1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'*articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti

Codice in materia di protezione dei dati personali

servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.]

(445) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 9, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(446) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 163 *(Omessa o incompleta notificazione)* ⁽⁴⁴⁸⁾

[1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. ⁽⁴⁴⁷⁾]

(447) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(448) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 164 *(Omessa informazione o esibizione al Garante)* ⁽⁴⁵⁰⁾

[1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito

Codice in materia di protezione dei dati personali

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. ⁽⁴⁴⁹⁾]

(449) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(450) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 164-bis *(Casi di minore gravità e ipotesi aggravate)* ⁽⁴⁵¹⁾ ⁽⁴⁵³⁾

[1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. ⁽⁴⁵²⁾

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(451) Articolo inserito dall'*art. 44, comma 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(452) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 10, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(453) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 165 (*Pubblicazione del provvedimento del Garante*) ⁽⁴⁵⁵⁾

[1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. ⁽⁴⁵⁴⁾]

(454) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(455) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 166 (*Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori*) ⁽⁴⁵⁶⁾

1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'*articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento* le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione

Codice in materia di protezione dei dati personali

amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. ⁽⁴⁵⁷⁾

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'*articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento* le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.

3. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento*, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'*articolo 83 del medesimo Regolamento* e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'*articolo 77 del Regolamento* o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'*articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento*, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'*articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento*, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare. Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante

Codice in materia di protezione dei dati personali

pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento. ⁽⁴⁵⁸⁾

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli *articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689*; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante o dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell' *articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento*, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. ⁽⁴⁵⁹⁾

8. Entro il termine di cui all'*articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011* previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto dell'*articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento*, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. ⁽⁴⁶⁰⁾

Codice in materia di protezione dei dati personali

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'*articolo 83 del Regolamento* non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

(456) Articolo così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(457) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. m), n. 1), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(458) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. m), n. 2), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(459) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. m), n. 3), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(460) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento adottato con *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 98*.

CAPO II**Illeciti penali****Art. 167** (*Trattamento illecito di dati*) ⁽⁴⁶¹⁾

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocimento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,

Codice in materia di protezione dei dati personali

procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli *articoli 9 e 10 del Regolamento* in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. ⁽⁴⁶²⁾

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli *articoli 45, 46 o 49 del Regolamento*, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

(461) Articolo così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(462) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. n), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 167-bis (*Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala*) ⁽⁴⁶³⁾

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.
 3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.
-

(463) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 167-ter (*Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala*) ⁽⁴⁶⁴⁾

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.
-

(464) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 168 *(Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)* ⁽⁴⁶⁵⁾

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

(465) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 11, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 69/2012*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 169 *(Misure di sicurezza)* ⁽⁴⁶⁸⁾

[1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni. ⁽⁴⁶⁶⁾

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli *articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*, e successive modificazioni, in quanto applicabili. ⁽⁴⁶⁷⁾]

(466) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 9, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(467) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 9, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(468) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 170 (*Inosservanza di provvedimenti del Garante*) ⁽⁴⁶⁹⁾

1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli *articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento*, dell'*articolo 2-septies, comma 1*, nonché i provvedimenti generali di cui all'*articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163*, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni. ⁽⁴⁷⁰⁾

(469) Articolo così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(470) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. o), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 171 (*Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori*) ⁽⁴⁷¹⁾

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

1. La violazione delle disposizioni di cui agli *articoli 4*, comma 1, e 8 della *legge 20 maggio 1970, n. 300*, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

(471) Articolo sostituito dall' *art. 23, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 172 (*Pene accessorie*)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale. ⁽⁴⁷²⁾

(472) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

TITOLO IV**Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali****CAPO I****Disposizioni di modifica****Art. 173** (*Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen*) ⁽⁴⁷³⁾

[1. La *legge 30 settembre 1993, n. 388*, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

Codice in materia di protezione dei dati personali

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";

b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modificazioni.";

d) l'articolo 12 è abrogato.

]

(473) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 174 (*Notifiche di atti e vendite giudiziarie*) ⁽⁴⁷⁴⁾

[1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle

Codice in materia di protezione dei dati personali

comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".

2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".

4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".

5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";

b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo. ⁽⁴⁷⁵⁾

7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".

8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".

Codice in materia di protezione dei dati personali

9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".

10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".

11. *All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. "*

12. *Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine."*

13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".

Codice in materia di protezione dei dati personali

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".

15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice."

16. Alla *legge 20 novembre 1982, n. 890*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";

b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".

]

(474) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(475) La *Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 310* (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Art. 175 (Forze di polizia)

[1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'*articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128*, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3. ⁽⁴⁷⁶⁾]

Codice in materia di protezione dei dati personali

[2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11. ⁽⁴⁷⁶⁾]

3. *L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,* è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi."

Codice in materia di protezione dei dati personali

(476) Comma abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 176 (*Soggetti pubblici*) ⁽⁴⁷⁸⁾

[1. Nell'*articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, ".

2. Nell'*articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali."

3. L'*articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio." ⁽⁴⁷⁷⁾

4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'*articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽⁴⁷⁷⁾

5. L'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto." ⁽⁴⁷⁷⁾

6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione". ⁽⁴⁷⁷⁾]

(477) NDR: Le disposizioni di cui al presente comma sono entrate in vigore il 30 luglio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 del presente decreto.

(478) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 177 (*Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali*) ⁽⁴⁷⁹⁾

[1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'*articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'*articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'*articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*".

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'*articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396* è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'*articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."]

(479) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 178 (*Disposizioni in materia sanitaria*) ⁽⁴⁸⁰⁾

[1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'*articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135*, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";

b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

3. Nell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539*, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'*articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 aprile 1998, n. 94*, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo

Codice in materia di protezione dei dati personali

sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".]

(480) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 179 *(Altre modifiche)* ⁽⁴⁸²⁾

[1. Nell'*articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339*, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".

2. Nell'*articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300*, sono soppresse le parole: "4," e ",8".

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".

4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.

Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico". ⁽⁴⁸¹⁾]

(481) Comma abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

(482) Articolo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO II ⁽⁴⁸³⁾**Disposizioni transitorie****Art. 180** (*Misure di sicurezza*) ⁽⁴⁸⁶⁾

[1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006. ⁽⁴⁸⁴⁾

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006. ⁽⁴⁸⁵⁾]

(483) Capo abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Codice in materia di protezione dei dati personali

(484) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, dall'*art. 6, comma 1, lett. a)*, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, dall'*art. 6-bis, comma 1, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 2005, n. 26 e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

(485) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b)*, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, dall'*art. 6, comma 1, lett. b)*, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, dall'*art. 6-bis, comma 1, lett. b)*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 2005, n. 26 e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

(486) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 4)*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l'intero Capo II. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie)* ⁽⁴⁹⁰⁾

[1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; ⁽⁴⁸⁷⁾

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

Codice in materia di protezione dei dati personali

e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004; ⁽⁴⁸⁸⁾

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'*articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, introdotto dall'*articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281*, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. ⁽⁴⁸⁹⁾]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(487) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, dall'*art. 8-bis, comma 2*, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1*, L. 27 gennaio 2006, n. 21, dall'*art. 10, comma 1, lett. b)*, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, dall'*art. 1, comma 1*, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e, successivamente, dall'*art. 6, comma 1*, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

(488) Lettera abrogata dall'*art. 2 quinquies, comma 1, lett.d)*, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1*, L. 26 maggio 2004, n. 138.

(489) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1*, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, a decorrere dal 29 dicembre 2003.

(490) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 4)*, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l'intero Capo II. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 182 (Ufficio del Garante) ⁽⁴⁹²⁾ ⁽⁴⁹¹⁾

[1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

]

Codice in materia di protezione dei dati personali

(491) NDR: Le disposizioni del presente articolo sono entrate in vigore il 30 luglio 2003 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 del presente decreto.

(492) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, che ha abrogato l'intero Capo II. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

CAPO III**Abrogazioni****Art. 183** *(Norme abrogate)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

- a) la *legge 31 dicembre 1996, n. 675*;
- b) la *legge 3 novembre 2000, n. 325*;
- c) il *decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123*;
- d) il *decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255*;
- e) l'*articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135*;
- f) il *decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171*; ⁽⁴⁹³⁾
- g) il *decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389*;
- h) il *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51*;
- i) il *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135*;
- l) il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281*, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- m) il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282*;
- n) il *decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467*;
- o) il *decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318*.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli *articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501*.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

- a) l'*art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279*, in materia di malattie rare;
- b) l'*articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152*;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Codice in materia di protezione dei dati personali

c) *l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52*, in materia di donatori midollo osseo;

d) *l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in materia di certificati di assistenza al parto;

e) *l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380*, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) *l'articolo 2, comma 5-quater¹, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2000, n. 137*, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) *l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) *l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) *l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121*.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

(493) La presente lettera era stata sostituita dall'*art. 5, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 26 febbraio 2004, n. 45*).

CAPO IV

Norme finali

Art. 184 (*Attuazione di direttive europee*) ⁽⁴⁹⁴⁾

[1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla *direttiva 96/45/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,

Codice in materia di protezione dei dati personali

e alla *direttiva 2002/58/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.]

(494) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 185 (*Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta*) ⁽⁴⁹⁵⁾

[1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.]

(495) Articolo abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

Art. 186 (*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A **Regole deontologiche** ⁽⁴⁹⁸⁾

A.1 Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ⁽⁴⁹⁹⁾

(Deliberazione 29 novembre 2018, n. 491, in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3)

A.2 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica. ⁽⁵⁰²⁾

(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 513/2018, in G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)

A.3 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. ⁽⁵⁰⁰⁾

(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 514/2018, in G.U. 14 gennaio 2019, n. 11)

A.4 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. ⁽⁵⁰¹⁾

(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 515/2018, in G.U. 14 gennaio 2019, n. 11)

Codice in materia di protezione dei dati personali

A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. ⁽⁴⁹⁶⁾

(Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300)

A.6 Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. ⁽⁵⁰³⁾

(Deliberazione 19 dicembre 2018, n. 512/2018, in G.U. 15 gennaio 2019, n. 12)

A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale ⁽⁴⁹⁷⁾

(Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015, n. 238)

(496) Codice inserito nel presente allegato, a norma dell'*art. 1, D.M. 14 gennaio 2005*.

(497) Codice inserito nel presente allegato, a norma dell'*art. 1, D.M. 22 ottobre 2015*.

(498) Allegato così ridenominato dall'*art. 16, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(499) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 31 gennaio 2019*.

(500) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 15 marzo 2019*.

(501) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 15 marzo 2019*.

(502) Regole inserite nel presente allegato a norma dell'*art. 1, D.M. 15 marzo 2019*.

(503) Regole inserite nel presente allegato a norma dell' *art. 1, D.M. 15 marzo 2019*.

Allegato B

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza **(artt. da 33 a 36 del codice)** (504) (505) (506) (507)

[Trattamenti con strumenti elettronici]

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili

Codice in materia di protezione dei dati personali

all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente

Codice in materia di protezione dei dati personali

all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

Codice in materia di protezione dei dati personali

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.]

(504) Allegato così modificato dall'*art. 45, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

(505) Allegato abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

(506) Per la semplificazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico, di cui al presente allegato, vedi il *Provvedimento 27 novembre 2008*.

(507) Per la sospensione delle disposizioni contenute nel presente allegato, vedi il comma 9 dell'*art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781*, il comma 9 dell'*art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*, l'*art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389* e l'*art. 2, comma 9, Ordinanza 6 ottobre 2018, n. 550*.

Allegato C**Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia
(Artt. 46 e 53 del codice) ⁽⁵⁰⁹⁾****Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali**

[

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

ARTICOLATO DEL CODICE	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I Disposizioni generali Titolo I Principi generali	
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)	---
Art. 2 (Finalità) comma 1	cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2	---
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati) comma 1	---
Art. 4 (Definizioni) comma 1, lett. a)	cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c)	art. 10, comma 5, <i>D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281</i>
lett. d)	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e)	cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f)	art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g)	art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h)	cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i)	art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l)	art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. m)	art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n)	art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o)	art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p)	art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q)	art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a)	cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/58/CE
lett. b)	cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/CE
lett. c)	cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/21/CE
lett. d)	cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)	cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)	cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g)	cfr. art. 2, par. 2 lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h)	cfr. art. 2, par. 2, lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)	cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)	cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)	cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)	art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b)	art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c)	---
lett. d)	---
lett. e)	---
lett. f)	---
lett. g)	---
comma 4, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. a), <i>D.Lgs. n. 281/1999</i>
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), <i>D.Lgs. n. 281/1999</i>
lett. c)	art. 1, comma 2, lett. b), <i>D.Lgs. n. 281/1999</i>
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) comma 1	cfr. art. 4, dir. 95/46/CE; art. 2, commi 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; art. 3, l. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento)	---
Titolo II Diritti dell'interessato	
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) comma 1	cfr. art. 12, dir. 95/46; art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 2	art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3	art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti) comma 1	cfr. art. 13, dir. 95/46; art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2	art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e), ed e- bis) l. n. 675/1996

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

comma 3	art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4	---
Art. 9 (Modalità di esercizio)	
comma 1	<i>art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 2	art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; <i>art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 3	art. 13, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	<i>art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 5	art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all'interessato)	
comma 1	<i>art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.</i>
comma 2	<i>art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 3	art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
comma 4	---
comma 5	---
comma 6	---
comma 7	art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; <i>art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 8	<i>art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 9	<i>art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998</i>
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati Capo I Regole per tutti i trattamenti	
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)	
comma 1	cfr. art. 6, dir. 95/46/CE; art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	---
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)	
comma 1	cfr. art. 27, dir. 95/46/CE; art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
comma 2	art. 20, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3	art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 467/2001
comma 4	---
Art. 13 (Informativa)	
comma 1	cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE; art. 10, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5	art. 10, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)	
Comma 1	cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE; art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
Comma 2	art. 17, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)	
comma 1	cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE: art. 18, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 9, l. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento)	
comma 1	cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)	
comma 1	cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE: art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici	
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)	
comma 1	---
comma 2	cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4	---
comma 5	---
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)	
comma 1	art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE; art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)	

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

comma 1	cfr.art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, D.Lgs. N. 135/1999
comma 3	art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 3-bis, l. n. 675/1996
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)	
comma 1	cfr.Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE; art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;
comma 2	art. 5, comma 5-bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)	
comma 1	---
comma 2	art. 2, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999
comma 3	art. 3, comma 1, D.Lgs. N. 135/1999
comma 4	art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999
comma 5	art. 3, comma 3, D.Lgs. N. 135/1999
comma 6	art. 3, comma 4, D.Lgs. N. 135/1999
comma 7	art. 3, comma 5, D.Lgs. N. 135/1999
comma 8	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9	art. 4, comma 1, D.Lgs. N. 135/1999
comma 10	art. 4, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999; art. 3, comma 6, D.Lgs. N. 135/1999
comma 11	art. 4, comma 3, D.Lgs. N. 135/1999
comma 12	art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. N. 135/1999
Capo III	
Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici	
Art. 23 (Consenso)	
comma 1	cfr. art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE; art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996
comma 2	art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso)	
comma 1, lett. a)	cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE; artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;
lett. b)	artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c)	artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. d)	artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996
lett. e)	art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f)	artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. g)	artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n. 675/1996
lett. h)	---
lett. i)	artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4 D.Lgs.. n. 281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)	
comma 1	art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)	
comma 1	cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3, lett. a)	art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
comma 3, lett. b)	art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)	
comma 1	cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV	
I soggetti che effettuano il trattamento	
Art. 28 (Titolare del trattamento)	
comma 1	---
Art. 29 (Responsabile del trattamento)	
comma 1	cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento)	
comma 1	cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE;

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

	artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996
comma 2	art. 19, l. n. 675/1996
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi Capo I Misure di sicurezza	cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)	art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)	
comma 1	art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2	art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3	art. 2, comma 3, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II Misure minime	
Art. 33 (Misure minime)	cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)	---
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)	---
Art. 36 (Adeguamento)	cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996
Titolo VI Adempimenti	
Art. 37 (Notificazione del trattamento) comma 1	art. 18, dir. 95/46/CE; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, commi 1, 2, 3, 4, <i>d.P.R. n. 501/1998</i>
Art. 38 (Modalità di notificazione)	art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1	art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, primo periodo, <i>d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 3	art. 12, comma 1, secondo periodo, <i>d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 4	art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1, l. n. 675/1996
comma 5	<i>art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 6	---
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)	art. 7, par. 1, lett E), dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a)	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b)	---
comma 2	---
comma 3	---
Art. 40 (Autorizzazioni generali)	art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; <i>art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 1	
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)	
comma 1	---
comma 2	<i>art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 3	<i>art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 4	<i>art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 5	<i>art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998</i>
Titolo VII Trasferimento dei dati all'estero	cfr. Artt. 25e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)	
comma 1	---
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)	art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
a linea del comma 1	
comma 1	artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996; <i>art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999</i>
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)	art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati)	art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
Parte II Disposizioni relative a specifici settori	
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario Capo I Profili generali	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)	---
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)	---
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)	---
Capo II Minori	
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)	---
Capo III Informatica giuridica	

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

Art. 51 (Principi generali)	---
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)	---
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia Capo I Profili generali	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)	---
Art. 55 (Particolari tecnologie)	---
Art. 56 (Tutela dell'interessato)	---
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)	---
Titolo III Difesa e sicurezza dello Stato Capo I Profili generali	art. 3, dir. 95/46/CE;
Art. 58 (Disposizioni applicabili)	
comma 1	art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 4	---
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico Capo I Accesso a documenti amministrativi	
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)	art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)	art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Capo II Registri pubblici e albi professionali	
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)	
comma 1	art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 467/2001
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	---
Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali	
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)	art. 6 D.Lgs. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti)	---
Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)	art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 1	
comma 2	art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3	art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)	
comma 1	art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3	art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
comma 4	art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5	art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)	
comma 1	art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)	
comma 1, lett. a)	art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b)	art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)	
comma 1	art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3	art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)	art. 14, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)	
comma 1	art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)	
comma 1	art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

Art. 72 (Rapporti con enti di culto)	art. 21, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)	Prov. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
Capo V Particolari contrassegni	
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)	---
Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario Capo I Principi generali	cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
Art. 75 (Ambito applicativo)	art. 1, D.Lgs. N. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) comma 1	Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996
Capo II Modalità semplificate per informativa e consenso	
Art. 77 (Casi di semplificazione)	---
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)	---
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)	---
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)	---
Art. 81 (Prestazione del consenso)	---
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica) comma 1	---
comma 2	Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	---
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)	---
Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato) comma 1	art. 23, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	---
Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale) comma 1	art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) comma 1	
lett. a)	art. 18, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b)	art. 19, D.Lgs. n. 135/1999
lett. c)	art. 20, D.Lgs. n. 135/1999
Capo IV Prescrizioni mediche	
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)	art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)	art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari) comma 1	---
comma 2	art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 282/1999
Capo V Dati genetici	
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) comma 1	art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	---
comma 3	art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI Disposizioni varie	
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)	---
Art. 92 (Cartelle cliniche)	---
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) comma 1	art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

comma 2	---
comma 3	---
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)	---
Titolo VI Istruzione Capo I Profili generali	
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)	art. 12, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) comma 1	art. 330-bis, (primo e secondo periodo) <i>D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994</i>
comma 2	art. 330-bis, (terzo periodo), <i>D.Lgs. n. 297/1994</i>
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Capo I Profili generali	Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Art. 97 (Ambito applicativo)	---
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)	artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento) Comma 1	art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 2	art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 3	art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)	<i>art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 204/1998</i>
Capo II Trattamento per scopi storici	
Art. 101 (Modalità di trattamento) comma 1	<i>art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999</i>
comma 2	<i>art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999</i>
comma 3	art. 7, comma 3, n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	<i>art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999</i>
comma 2	<i>art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999</i>
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)	---
Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici	
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici) comma 1	<i>art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999</i>
comma 2	<i>art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999</i>
Art. 105 (Modalità di trattamento) comma 1	<i>art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999</i>
comma 2	<i>art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999</i>
comma 3	---
comma 4	---
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta) comma 1	<i>art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999</i>
comma 2	<i>art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 281/1999</i>
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) comma 1	<i>art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999</i>
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)	---
Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)	---
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) comma 1	art. 5; comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
comma 2	art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale Capo I Profili generali	
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) comma 1	art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3	art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro	
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)	<i>cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300</i>
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro	

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

Art. 114 (Controllo a distanza)	cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) comma 1 e 2	art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale	
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato) commi 1 e 2	art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo Capo I Sistemi informativi	
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) comma 1	art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali) comma 1	art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)	---
Art. 120 (Sinistri)	art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. Dal. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X Comunicazioni elettroniche Capo I Servizi di comunicazione elettronica	
Art. 121 (Servizi interessati)	cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente e dell'utente) ⁽⁵⁰⁸⁾	cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico) comma 1	cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2	art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3	art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4	---
comma 5	art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6	art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) comma 1	cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE art. 5, comma 3 (primo periodo), D.Lgs. n. 171/1998
comma 2	art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3	art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4	art. 5, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. n. 171/1998
comma 5	---
Art. 125 (Identificazione della linea) comma 1	cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2	art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3	art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4	art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 5	art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6	art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)	cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) comma 1	cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2	art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3	---
comma 4	art. 7, comma 2-bis, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata) comma 1	cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di contraenti) ⁽⁵⁰⁸⁾	cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE art. 9, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)	cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE art. 10, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad contraenti e utenti) ⁽⁵⁰⁸⁾	art. 3, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)	cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II Internet e reti telematiche	
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 467/2001
Capo III Videosorveglianza	
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 467/2001
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata	

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

Capo I Profili generali	
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996
Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica Capo I Profili generali	cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero) comma 1, lett. a)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) e c)	art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili) comma 1, lett. a)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. c)	art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale)	art. 13, comma 5, l. n. 675/1996
Capo II Codice di deontologia	
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)	art. 25, commi 2, 3 e 4, l. n. 675/1996
Titolo XIII Marketing diretto Capo I Profili generali	
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 467/2001
Parte III Tutela dell'interessato e sanzioni	
Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale Capo I Tutela dinanzi al Garante Sezione I Principi generali	Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Art. 141 (Forme di tutela)	---
Sezione II Tutela amministrativa	
Art. 142 (Proposizione dei reclami)	---
Art. 143 (Procedimento per i reclami)	art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni)	---
Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale	
Art. 145 (Ricorsi) comma 1	art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo) comma 1	art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	---
Art. 147 (Presentazione del ricorso) comma 1, lett. a)	art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998
lett. b)	art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. c)	art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998
lett. d)	art. 18, comma 1, lett. c), - prima parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. e)	art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
a linea del comma 2	art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c)	art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 18, a linea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso) comma 1	art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso) comma 1	art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

comma 4	---
comma 5	art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7	art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)	
comma 1	art. 29, comma 5, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	---
Art. 151 (Opposizione)	
comma 1	art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	---
Capo II Tutela giurisdizionale	
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)	
comma 1	art. 29, comma 8, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	---
comma 5	---
comma 6	---
comma 7	---
comma 8	---
comma 9	---
comma 10	---
comma 11	---
comma 12	art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 13	art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
Comma 14	---
Titolo II L'Autorità Capo I Il Garante per la protezione dei dati personali	cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Art. 153 (Il Garante)	
comma 1	art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6	art. 30, comma 6, l. n. 675/1996
comma 7	art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)	
a linea del comma 1	art. 31, a linea, l. n. 675/1996
lett. a)	art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b)	art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
lett. c)	art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. d)	art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996
lett. e)	art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
lett. f)	art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996
lett. g)	---
lett. h)	art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
lett. i)	art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. l)	art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
lett. m)	art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
comma 2	art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996
comma 3	art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996
comma 4	art. 31, comma 2, l. n. 675/1996
comma 5	---
comma 6	art. 40 l. n. 675/1996
Capo II L'Ufficio del Garante	
Art. 155 (Principi applicabili)	
comma 1	art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)	
comma 1	art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

comma 2	---
comma 3	art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996
comma 4	art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996
comma 5	art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996
comma 6	---
comma 7	art. 33, comma 4, l. n. 675/1996
comma 8	art. 33, comma 6, l. n. 675/1996
comma 9	art. 33, comma 6 bis, l.n. 675/1996
comma 10	art. 33, comma 2, l. n. 675/1996
Capo III Accertamenti e controlli	
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) comma 1	art. 32, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti) comma 1	art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; <i>art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998</i>
Art. 159 (Modalità) comma 1	art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, <i>d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 2	art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; <i>art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 3	art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, <i>d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 4	Art. 15, comma 4, <i>d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 5	Art. 15, comma 8, <i>d.P.R. n. 501/1998</i>
comma 6	art. 32, comma 5, l. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari accertamenti) comma 1	art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 5	---
comma 6	---
Titolo III Sanzioni Capo I Violazioni amministrative	
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato) comma 1	art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie) comma 1	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2	art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione) comma 1	art. 34, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante) comma 1	art. 39, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante) comma 1	---
Art. 166 (Procedimento di applicazione) comma 1	art. 39, comma 3, l. n. 675/1996
Capo II Illeciti penali	
Art. 167 (Trattamento illecito di dati) comma 1	art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, D.Lgs. 171/1998
comma 2	art. 35, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) comma 1	art. 37-bis, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza) comma 1	art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 36, comma 2, l.n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) comma 1	art. 37, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie)	---
Art. 172 (Pene accessorie) comma 1	art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali Capo I Disposizioni di modifica	

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.**Codice in materia di protezione dei dati personali**

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)	---
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)	---
Art. 175 (Forze di Polizia)	---
Art. 176 (Soggetti pubblici)	---
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)	---
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)	---
comma 1	
comma 2	---
comma 3	art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 282/1999
comma 4	---
comma 5	---
Art. 179 (Altre modifiche)	---
Capo II Disposizioni transitorie	
Art. 180 (Misure di sicurezza)	---
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)	
comma 1	---
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	---
comma 6	---
Art. 182 (Ufficio del Garante)	---
Capo III Abrogazioni	
Art. 183 (Norme abrogate)	---
Capo IV Norme finali	
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)	---
comma 1	
comma 2	---
comma 3	art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)	---
Art. 186 (Entrata in vigore)	---

]

(508) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69*, a decorrere dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012*.

(509) Allegato abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*. Vedi, anche, l'*art. 22, comma 6, del citato D.Lgs. n. 101/2018*.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

Capo I**Sistema statistico nazionale****1. Oggetto della disciplina.**

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale.

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ⁽²⁾.

(2) Nell'ambito del sistema statistico nazionale e con i compiti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono stati inseriti: l'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) con *D.P.C.M. 12 ottobre 1995* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1995, n. 251); l'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane con *D.P.C.M. 3 maggio 1996* (Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125); l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione con *D.P.C.M. 3 maggio 1996* (Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125); l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con *D.P.C.M. 9 marzo 2001* (Gazz. Uff. 28 aprile 2001, n. 98); l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) con *D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200*; gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco con *D.P.C.M. 12 marzo 2002* (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 112); l'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» con *D.P.C.M. 12 marzo 2002* (Gazz. Uff. 16 maggio 2002, n. 113); l'ufficio di statistica dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) con *D.P.C.M. 12 marzo 2002* (Gazz. Uff. 17 maggio 2002, n. 114); gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con *D.P.C.M. 28 maggio 2002* (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

**Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.**

(Unioncamere del Veneto) con *D.P.C.M. 14 novembre 2003* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301); l'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con *D.P.C.M. 27 maggio 2004* (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167); l'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia con *D.P.C.M. 2 febbraio 2005* (Gazz. Uff. 14 marzo 2005, n. 60); l'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con *D.P.C.M. 26 maggio 2005* (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157); l'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'agricoltura (IREPA), con *D.P.C.M. 22 settembre 2005* (Gazz. Uff. 21 novembre 2005, n. 271); l'ufficio di statistica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con *D.P.C.M. 30 luglio 2008* (Gazz. Uff. 14 ottobre 2008, n. 241); gli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., con *D.P.C.M. 25 novembre 2009* (Gazz. Uff. 5 febbraio 2010, n. 29); l'ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.a., con *D.P.C.M. 18 marzo 2010* (Gazz. Uff. 6 maggio 2010, n. 104); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna e dell'Isfort S.p.a. - Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti - con *D.P.C.M. 18 gennaio 2012* (Gazz. Uff. 16 aprile 2012, n. 89); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Umbria e dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana, con *D.P.C.M. 18 ottobre 2012* (Gazz. Uff. 8 gennaio 2013, n. 6); l'ufficio di statistica dell'Unione nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), con *D.P.C.M. 22 novembre 2012* (Gazz. Uff. 8 gennaio 2013, n. 6); l'ufficio di statistica del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, con *D.P.C.M. 9 novembre 2015* (Gazz. Uff. 15 gennaio 2016, n. 11); gli Uffici di statistica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), con *D.P.C.M. 20 aprile 2016* (Gazz. Uff. 4 giugno 2016, n. 129); gli uffici di statistica dell'Agenzia per la coesione territoriale, con *D.P.C.M. 7 marzo 2017* (Gazz. Uff. 13 aprile 2017, n. 87); l'ufficio di statistica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con *D.P.C.M. 12 dicembre 2017* (Gazz. Uff. 19 gennaio 2018, n. 15); l'ufficio di statistica di ANPAL Servizi S.p.a., con *D.P.C.M. 14 febbraio 2018* (Gazz. Uff. 30 marzo 2018, n. 75); l'Ufficio di statistica dell'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario - ANVUR, con *D.P.C.M. 20 febbraio 2018* (Gazz. Uff. 16 maggio 2018, n. 112); l'Ufficio di statistica di Assilea Servizi S.u.r.l., con *D.P.C.M. 9 ottobre 2018* (Gazz. Uff. 16 novembre 2018, n.

267); l'Ufficio di statistica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con *D.P.C.M. 28 gennaio 2021* (Gazz. Uff. 6 aprile 2021, n. 82); l'Ufficio di statistica del Consiglio superiore della magistratura, con *D.P.C.M. 12 aprile 2022* (Gazz. Uff. 10 maggio 2022, n. 108); l'Ufficio di statistica della società Tavolo editori radio - TER S.r.l., con *D.P.C.M. 15 maggio 2023* (Gazz. Uff. 3 luglio 2023, n. 153).

3. Uffici di statistica.

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla *legge 16 novembre 1939, n. 1823* ⁽³⁾, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17 ⁽⁴⁾.

(3) Recante l'istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.

(4) Per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province vedi la *Del. 19 giugno 2008*.

4. Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche.

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali ⁽⁵⁾.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

5. [Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con *D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148*] ⁽⁶⁾.

(5) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1989, n. 229.

(6) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13, *D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195*, con efficacia dalla data prevista dall'art. 16 dello stesso decreto.

5. Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

6. Compiti degli uffici di statistica.

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente ⁽⁷⁾;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera *b)* del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge ⁽⁸⁾.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

(7) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 6-*bis*, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

(8) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 6-*bis*, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

6-bis. *Trattamenti di dati personali.*

1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

1-*bis*. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera cc), del codice di cui al *decreto legislativo n. 196 del 2003* trova applicazione l'articolo 2-*octies* del medesimo codice ⁽⁹⁾.

2. [Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali] ⁽¹⁰⁾.

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.

5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici ⁽¹¹⁾.

(9) Comma inserito dall'art. 9, comma 6-*bis*, lett. c), *D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(10) Comma abrogato dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 8-*bis*, *D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 11, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. Per la circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale vedi il *D.P.C.M. 9 maggio 2001*.

7. Obbligo di fornire dati statistici ⁽¹²⁾.

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ⁽¹⁵⁾.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

(12) Per la sospensione dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 81, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(13) Comma prima sostituito dal comma 74 dell'*art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e poi così modificato dalla lett. *b)* del comma 1 dell'*art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(14) Vedi, anche, l'*art. 44, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248* e l'*art. 1, comma 4-ter, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*. Con *D.P.R. 2 marzo 1993* (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1993-1995, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con *D.P.R. 8 agosto 1994* (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato l'elenco delle medesime rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996. Con *D.P.R. 5 aprile 1995* (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1995-1997. Con *D.P.R. 22 gennaio 1996* (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1996-1998. Con *D.P.R. 4 dicembre 1996* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

loro richiesti. Con *D.P.R. 23 dicembre 1997* (Gazz. Uff. 10 febbraio 1998, n. 33) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 1998-2000 che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'*art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322*. Con *D.P.R. 2 giugno 2000* (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002, per le quali, a norma del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste. Con *D.P.R. 22 maggio 2001* (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), corretto con *Comunicato 17 settembre 2001* (Gazz. Uff. 17 settembre 2001, n. 216), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con *D.P.R. 4 marzo 2002* (Gazz. Uff. 15 aprile 2002, n. 88), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico 2002-2004 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con *D.P.R. 3 settembre 2003* (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 257) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005, per le quali, ai sensi del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con *D.P.R. 14 luglio 2004* (Gazz. Uff. 12 agosto 2004, n. 188) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006 che comporta l'obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi del presente articolo. Con *D.P.R. 20 gennaio 2006* (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2005-2007 che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con *D.P.R. 12 gennaio 2007* (Gazz. Uff. 30 marzo 2007, n. 75) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2006-2008, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con *D.P.R. 17 settembre 2007* (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 265), rettificato con *Comunicato 13 dicembre 2007* (Gazz. Uff. 13 dicembre 2007, n. 289), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2007-2009, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con *D.P.R. 11 novembre 2008* (Gazz. Uff. 26 gennaio 2009, n. 20) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

siano loro richiesti. Con *D.P.R. 30 dicembre 2008* (Gazz. Uff. 19 marzo 2009, n. 65) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico nazionale 2007-2009, per le quali per l'anno 2008 la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con *D.P.R. 9 febbraio 2009* (Gazz. Uff. 6 aprile 2009, n. 80) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali per l'anno 2009 la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con *D.P.R. 15 novembre 2009* (Gazz. Uff. 14 dicembre 2009, n. 290) e con *D.P.R. 31 dicembre 2009* (Gazz. Uff. 17 marzo 2010, n. 63) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con *D.P.R. 14 settembre 2011* (Gazz. Uff. 17 ottobre 2011, n. 242) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con *D.P.R. 14 settembre 2011* (Gazz. Uff. 17 ottobre 2011, n. 242) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con *D.P.R. 26 settembre 2012* (Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con *D.P.R. 26 settembre 2012* (Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con *D.P.R. 19 luglio 2013* (Gazz. Uff. 28 agosto 2013, n. 201) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali, per l'anno 2013, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con *D.P.R. 19 luglio 2013* (Gazz. Uff. 28 agosto 2013, n. 201) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*, con la decorrenza indicata nell'*art. 18* dello stesso decreto.

8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'*art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784* ⁽¹⁶⁾.

(16) Recante modifiche al *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*.

9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici ⁽¹⁷⁾.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati ⁽¹⁸⁾.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'*art. 17*, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ⁽¹⁹⁾.

(17) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(18) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(19) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

10. Accesso ai dati statistici.

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.

2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

11. Sanzioni amministrative ⁽²⁰⁾.

1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli *articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689*, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

(20) Per la sospensione delle sanzioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 15-ter, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, successivamente, l'art. 81, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

12. Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica ⁽²¹⁾.

1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;

b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;

c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;

d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.

2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

(21) Articolo prima modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto, e dall'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, e, successivamente, così sostituito dal comma 6 dell'art. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

13. Programma statistico nazionale. ⁽²²⁾ ⁽²³⁾

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale ⁽²⁴⁾.

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo ⁽²⁵⁾.

3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7 ⁽²⁶⁾.

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter ⁽²⁷⁾.

4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione ⁽²⁸⁾.

(22) Vedi, anche, l'art. 1, comma 231, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(23) Con *D.P.R. 2 aprile 1992* (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n. 135, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1992-1994. Con *D.P.C.M. 12 febbraio 1993* (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1993-1995. Con *D.P.C.M. 28 marzo 1994* (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1994-1996. Con *D.P.C.M. 9 dicembre 1994* (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1995-1997. Con *D.P.C.M. 11 dicembre 1995* (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998. Con *D.P.C.M. 21 novembre 1996* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1997-1999. Con *Del.CIPE 16 ottobre 1997* (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con *D.P.C.M. 18 novembre 1997* (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 52, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000. Con *Del.CIPE 11 novembre 1998* (Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288) e con *D.P.C.M. 18 febbraio 1999* (Gazz. Uff. 17 aprile 1999, n. 89, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1999-2001. Con *D.P.R. 5 luglio 1999* (Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 1999-2001. Con *Del.CIPE 5 novembre 1999* (Gazz. Uff. 25 novembre 1999, n. 277) e con *D.P.C.M. 31 marzo 2000* (Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002. Con *Del.CIPE 29 settembre 2000* (Gazz. Uff. 16 novembre 2000, n. 268) e con *D.P.C.M. 6 dicembre 2000* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.), corretto dal *D.P.C.M. 12 novembre 2001* (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003. Con *Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 97/2001* (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3) e

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

con *D.P.C.M. 27 dicembre 2001* è stato approvato il programma statistico nazionale 2002-2004. Con *Del.CIPE 31 gennaio 2003, n. 6/2003* (Gazz. Uff. 21 maggio 2003, n. 116) e con *D.P.C.M. 19 giugno 2003* è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005. Con *Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 98/2003* (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e con *D.P.C.M. 23 aprile 2004* è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006. Con *Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 5/05* (Gazz. Uff. 11 agosto 2005, n. 186) e con *D.P.C.M. 8 settembre 2005* (Gazz. Uff. 24 novembre 2005, n. 274, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007. Con *Del.CIPE 2 dicembre 2005, n. 126/05* (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124) e con *D.P.C.M. 11 luglio 2006* (Gazz. Uff. 19 ottobre 2006, n. 244, S.O.) è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008. Con *Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 166/2006* (Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83, S.O.) e con *D.P.C.M. 9 maggio 2007* è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009. Con *Del. 21 dicembre 2007, n. 146/2007* (Gazz. Uff. 13 maggio 2008, n. 111, S.O.) e con *D.P.C.M. 6 agosto 2008* (Gazz. Uff. 27 ottobre 2008, n. 252, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, aggiornato, per il biennio 2009-2010, con *Del. 18 dicembre 2008, n. 118/2008* (Gazz. Uff. 26 marzo 2009, n. 71) e con *D.P.C.M. 3 agosto 2009* (Gazz. Uff. 13 ottobre 2009, n. 238, S.O.) e, per l'anno 2010, con *Del. 18 novembre 2010, n. 95/2010* (Gazz. Uff. 3 marzo 2011, n. 51) e con *D.P.C.M. 17 maggio 2011* (Gazz. Uff. 30 agosto 2011, n. 201, S.O.). Con *Del. 18 novembre 2010, n. 96/2010* (Gazz. Uff. 19 marzo 2011, n. 64) e con *D.P.C.M. 31 marzo 2011* (Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, aggiornato, per il biennio 2012-2013, con *Del. 6 dicembre 2011, n. 92/2011* (Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67) e con *D.P.C.M. 20 aprile 2012* (Gazz. Uff. 30 luglio 2012, n. 176, S.O.). Con *Del. 28 gennaio 2015, n. 13/2015* (Gazz. Uff. 27 maggio 2015, n. 121) e con *D.P.R. 24 settembre 2015* (Gazz. Uff. 5 novembre 2015, n. 258, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016, aggiornato, per il biennio 2015-2016, con la medesima *Del. n. 13/2015* e con *D.P.R. 24 settembre 2015* (Gazz. Uff. 5 novembre 2015, n. 258, S.O.) e, per l'anno 2016, con *Del. 23 dicembre 2015, n. 116/2015* (Gazz. Uff. 22 marzo 2016, n. 68) e con *D.P.R. 30 agosto 2016* (Gazz. Uff. 15 ottobre 2016, n. 242). Con *Del. 10 luglio 2017, n. 62/2017* (Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 256) e con *D.P.R. 31 gennaio 2018* (Gazz. Uff. 20 marzo 2018, n. 66,

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2017/2019, aggiornato, per il biennio 2018-2019, con *Del. 25 ottobre 2018, n. 58/2018* (Gazz. Uff. 28 dicembre 2018, n. 300) e con *D.P.R. 20 maggio 2019* (Gazz. Uff. 16 luglio 2019, n. 165, S.O.) e, per il 2019, con *Del. 17 marzo 2020, n. 10/2020* (Gazz. Uff. 8 giugno 2020, n. 144) e con *D.P.R. 25 novembre 2020* (Gazz. Uff. 11 febbraio 2021, n. 35, S.O.). Con *Del. 29 aprile 2021, n. 38/2021* (Gazz. Uff. 24 agosto 2021, n. 202) e con *D.P.R. 9 marzo 2022* (Gazz. Uff. 26 maggio 2022, n. 122, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2020/2022, aggiornato, per il biennio 2021-2022, con *Del. 22 dicembre 2021, n. 90/2021* e con *D.P.R. 15 dicembre 2022* (Gazz. Uff. 21 febbraio 2023, n. 44, S.O.) e, per l'anno 2022, con *Del. 27 dicembre 2022, n. 60/2022* e con *D.P.R. 11 luglio 2023* (Gazz. Uff. 29 agosto 2023, n. 201, S.O.).

(24) Comma così modificato dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell'*art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(25) Comma inserito dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'*art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(26) Comma inserito dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'*art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(27) Comma così modificato dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell'*art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125*.

(28) Comma aggiunto dal comma 72 dell'*art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Vedi, anche, il comma 73 dello stesso articolo 3.

Capo II

Organizzazione e funzioni dell'ISTAT

14. Istituto nazionale di statistica.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926 n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
 3. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il presidente;
 - b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
 - c) il consiglio;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.
 4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
-

15. *Compiti dell'ISTAT.*

1. L'ISTAT provvede:
 - a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
 - b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
 - c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
 - d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

16. Presidente.

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'*art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza ⁽²⁹⁾.

2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166*, nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento ⁽³⁰⁾.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.

4. [Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22 ⁽³¹⁾] ⁽³²⁾.

5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

**Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.**

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

(29) Comma così modificato prima dall'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000, poi dal comma 1 dell'art. 5, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge n. 196/2009, e, infine, dal n. 1) della lett. d) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(30) Comma così modificato dal n. 2) della lett. d) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(31) Per l'abrogazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.

(32) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

17. Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

[1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

province autonome, di cui all'*art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Union-camere;

f) da tre rappresentati dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera *i)* sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri ⁽³³⁾] ⁽³⁴⁾.

(33) Vedi, anche, il comma 73 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(34) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

18. Consiglio dell'ISTAT.

[1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;

c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri] ⁽³⁵⁾.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

(35) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

19. Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

- a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
- b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un dirigente del Ministero del tesoro.

2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.

3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dallo Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.

4 Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3 ⁽³⁶⁾.

(36) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n. 159.

20. Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

21. *Direttive e atti di indirizzo.*

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

22. *Compiti del consiglio.*

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al consiglio:

a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;

b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;

e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

f) [di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾].

3. [Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente] ⁽³⁹⁾.

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera *c)*, con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere *d)* ed *e)*, con il Ministro del tesoro ⁽⁴⁰⁾.

(37) Vedi, anche, l'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.

(38) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

(39) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

(40) Con *D.P.C.M. 1° luglio 1996* (Gazz. Uff. 26 luglio 1996, n. 174) è stato approvato il regolamento concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici a persone ed enti pubblici o privati e per la corresponsione dei compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici presso l'Istituto nazionale di statistica. Le dotazioni organiche del personale dell'ISTAT sono state, da ultimo rideterminate con *D.P.C.M. 31 gennaio 2006* (Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85) e con *D.P.C.M. 20 dicembre 2007* (Gazz. Uff. 15 marzo 2008, n. 64). Per il regolamento di organizzazione dell'ISTAT e per la rideterminazione della dotazione organica vedi ora il *D.P.C.M. 28 aprile 2011*.

23. Gestione finanziaria.

1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).
2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.
3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.
4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).
5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

**Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.**

programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

24. Relazione al Parlamento.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12 ⁽⁴¹⁾.

(41) Per l'integrazione della relazione di cui al presente articolo vedi l'art. 3, comma 1, L. 5 maggio 2022, n. 53.

25. Abrogazioni di precedenti norme.

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la *legge 16 novembre 1939, n. 1823* ⁽⁴²⁾, la *legge 6 agosto 1966, n. 628* , la legge 19 dicembre 1969, n. 1025 ⁽⁴³⁾, e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

(42) Recante istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.

(43) Recante variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.

**Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.**

26. Norme transitorie.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.
 2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
 3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
-

L.R.	3	aprile	2008,	n.	7,	art.	1
Delib.G.R.	11	ottobre	2012,		n.		2055
Delib.G.R.	3	ottobre	2013,		n.		1726
Delib.G.R.	15	marzo	2016,		n.		263
Delib.G.R.	17	ottobre	2017,		n.		1643
Delib.G.R. 10 ottobre 2016, n. 1511							

Legge n. 400 23 agosto 1988. – Art. 24**Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Art. 24 *(Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Legge n. 689 del 24 novembre 1981 – Artt. 13 - 31**Modifiche al sistema penale**

(…)

Sezione II**Applicazione****Art. 13** (*Atti di accertamento*) ⁽¹⁶⁾

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(16) Vedi, anche, l'art. 4, comma 6, L. 3 agosto 2007, n. 123.

Art. 14 (*Contestazione e notificazione*) ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ⁽¹⁷⁾

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(17) Comma così modificato dall'*art. 174, comma 11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato *art.*

174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall' art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(18) Per la sospensione del termine di cui al presente articolo vedi l' art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(19) In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo vedi l' art. 23, comma 2, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

(20) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 15 (*Accertamenti mediante analisi di campioni*) ⁽²¹⁾

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi. ⁽²²⁾

(21) L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi è stato determinato con *D.M. 1° agosto 1984*, con *D.M. 30 giugno 1986*, con *D.M. 10 luglio 1987*, con *D.M. 1° settembre 1988*, con *D.M. 6 giugno 1989*, con *D.M. 26 maggio 1990*, con *D.M. 6 agosto 1991*, con *D.M. 18 giugno 1992*, con *D.M. 4 novembre 1993*, con *D.M. 20 dicembre 1994*, con *D.M. 16 aprile 1996*, con *D.M. 16 maggio 1997*, con *D.M. 23 gennaio 1998*, con *D.M. 17 aprile 2000*, con *D.M. 13 marzo 2001*, con *D.M. 4 marzo 2002*, con *D.M. 31 marzo 2003*, con *Decreto 27 febbraio 2004*, con *Decreto 16 marzo 2005*, con *Decreto 28 febbraio 2006*, con *D.M. 26 gennaio 2007*, con *Decreto 7 febbraio 2008*, con *Decreto 23 dicembre 2008*, con *Decreto 16 dicembre 2009*, con *Decreto 15 dicembre 2010*, con *Decreto 16 dicembre 2011*, con *Decreto 20 dicembre 2012*, con *Decreto 18 dicembre 2013*, con *Decreto 22 dicembre 2014*, con *Decreto 15 dicembre 2015*, con *Decreto 7 dicembre 2016*, con *Decreto 13 dicembre 2017*, con *Decreto 24 dicembre 2018*, con *Decreto 11 dicembre 2019*, con *Decreto 21 dicembre 2020*, con *Decreto 1 febbraio 2022*, con *Decreto 16 gennaio 2023* e con *Decreto 29 dicembre 2023*.

(22) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571*.

Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) ^{(25) (26) (27)}

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del

Modifiche al sistema penale

procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ⁽²³⁾ ⁽²⁸⁾

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. ⁽²⁴⁾

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(23) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*.

(24) Comma abrogato dall'*art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, con la decorrenza indicata nell'*art. 231, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 285/1992*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, come sostituito dall'*art. 1-ter, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 42*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 71*.

(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(27) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 32-bis, L. 31 luglio 1997, n. 249*, come modificato dall'*art. 15, comma 4, lett. b), D.L. 15 settembre 2023, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2023, n. 159*, l'*art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, l'*art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56*, l'*art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*,

Modifiche al sistema penale

convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, l'art. 19-*quater*, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l'art. 1, commi 80, lett. d) e 81, lett. e), L. 13 dicembre 2010, n. 220, l'art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, l'art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e l'art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(28) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 17 (*Obbligo del rapporto*) ⁽²⁹⁾ ⁽³⁴⁾

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. ⁽³⁰⁾

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. ⁽³³⁾

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. ⁽³²⁾

Modifiche al sistema penale

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del *D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407*, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. ⁽³¹⁾

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

(29) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.M. 28 giugno 2001*, il rapporto di cui al presente articolo, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del *D.Lgs. n. 507/1999*, deve essere presentato al dipartimento per l'orientamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanità nelle materie relative alla pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie in relazione all'applicazione della sanzione di cui all'*art. 201 del R.D. n. 1265/1934*; a norma dell'*art. 1, comma 1, D.M. 10 maggio 2002*, il medesimo rapporto, in materia di concorsi operazioni a premio di cui al titolo I del *D.P.R. n. 430/2001*, deve essere presentato alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; a norma dell'*art. 40, comma 9, L. 28 luglio 2016, n. 154* il rapporto, in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, è presentato all'ufficio regionale competente.

(30) A norma dell'*art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172*, gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dal presente comma, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571* ed al *D.M. 15 marzo 2001* del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono le Capitanerie di porto. Vedi, anche, l'*art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252* e i punti 12, 13 e 14, *Accordo 16 dicembre 2004*.

(31) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571*.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente comma , vedi l'*art. 6, comma 5, L. 13 agosto 2010, n. 136*.

(33) Vedi, anche, l'*art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*.

(34) Vedi, anche, gli *articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206*.

Art. 18 (*Ordinanza-ingiunzione*) ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'*art. 17* scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'*art. 14*; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla *legge 20 novembre 1982, n. 890*. ⁽³⁵⁾

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

(35) Comma inserito dall'*art. 10, comma 6, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

(36) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

- con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione;

- con ordinanza 6-8 giugno 2005, n. 226 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

- con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 58 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

Modifiche al sistema penale

- con ordinanza 17-20 novembre 2008, n. 380 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

- con sentenza 11 maggio - 12 luglio 2021, n. 151 (Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 18*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

(37) Vedi, anche, l' *art. 39, comma 14-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Per le controversie in materia di lavoro, vedi l'*art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

Art. 19 (Sequestro) ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'*art. 18*, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Modifiche al sistema penale

(38) Sull'applicabilità della procedura prevista dal presente articolo, vedi l' *art. 4, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(39) La *Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 giugno 2000, n. 221* (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Art. 20 (*Sanzioni amministrative accessorie*)

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. ⁽⁴¹⁾

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. ⁽⁴⁰⁾

Modifiche al sistema penale

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(40) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(41) La *Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194* (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 20, secondo comma*, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

Art. 21 (*Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie*)

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'*art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990*, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Modifiche al sistema penale

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, è sempre disposta la confisca del veicolo. ⁽⁴²⁾

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della *legge 30 aprile 1962, n. 283*, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

(42) La *Corte costituzionale*, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

Art. 22 (*Opposizione all'ordinanza-ingiunzione*) ^{(48) (51) (52) (53) (54) (55)}

Salvo quanto previsto dall'*articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'*articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. ^{(43) (56)}

[Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. ⁽⁴⁴⁾]

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. ^{(44) (49)}]

[Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. ^{(46) (47)}]

[Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. ^{(44) (47) (50)}]

[Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi

Modifiche al sistema penale

confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁵⁰⁾]

[L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inopugnabile. ⁽⁴⁵⁾]

(43) Comma modificato dall'*art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(44) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(45) Comma modificato dall'*art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(46) Comma modificato dall'*art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(47) La *Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n. 365* (Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

(48) La *Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62* (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli *artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689*, in combinato disposto con l'*art. 122 c.p.c.*, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica

Modifiche al sistema penale

slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(50) La *Corte costituzionale*, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 391 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(51) La *Corte costituzionale*, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 199 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale) con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 259 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 20 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in relazione agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 4 -

Modifiche al sistema penale

19 novembre 2002, n. 459 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale) e con ordinanza 7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su questione già decisa, con ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 75 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi e diversi profili di incostituzionalità, con ordinanza 20-30 gennaio 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1^a Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(52) *La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291* (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(53) *La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160* (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(54) *La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74* (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

(55) Per le controversie in materia di lavoro, vedi gli *artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

(56) Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 6, L. 13 agosto 2010, n. 136*, come modificato dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'*art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*.

Art. 22-bis (*Competenza per il giudizio di opposizione*) ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾

[Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'*art. 22* si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria.
- g-bis) antiriciclaggio. ⁽⁵⁸⁾

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal *regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, dalla *legge 15 dicembre 1990, n. 386* e dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. ⁽⁵⁹⁾

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.]

Modifiche al sistema penale

(57) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(58) Lettera aggiunta dall'*art. 66, comma 8 (ora art. 72, comma 6), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*. La numerazione degli articoli del citato *D.Lgs. n. 231/2007* è stata così definita dal *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(59) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 370* (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 22-bis, terzo comma, inserito dall'articolo 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507*, sollevata in riferimento all'*art. 3 della Costituzione*.

(60) La *Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 97* (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 22-bis* proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'*art. 3 della Costituzione*, e dell'*art. 22-bis comma 2*, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

(61) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74* (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

Art. 23 (*Giudizio di opposizione*) ^{(62) (69) (75) (76)}

[Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'*art. 22*, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. ⁽⁶⁴⁾

Modifiche al sistema penale

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁷¹⁾

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. ⁽⁶⁶⁾

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. ⁽⁷¹⁾

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁷⁰⁾

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. ⁽⁶⁴⁾

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. ⁽⁶⁴⁾

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. ⁽⁶⁴⁾

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Modifiche al sistema penale

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. ⁽⁷²⁾

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. ^{(68) (73) (74)}

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. ⁽⁶⁴⁾

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione. ⁽⁶³⁾]

(62) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(63) Comma abrogato dall'*art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(64) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(65) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall'*art. 56, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(66) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(67) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(68) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

Modifiche al sistema penale

(69) La *Corte costituzionale*, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(70) La *Corte costituzionale*, con sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Successivamente, la *Corte costituzionale*, con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

(71) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

Modifiche al sistema penale

(72) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39* (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con *ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143* (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

(73) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39* (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(74) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 21-25 marzo 2005, n. 130* (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo - richiamato dall'*art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione. La stessa Corte con successiva *ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 427* (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

(75) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 130* (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva *ordinanza 7 - 21 luglio 2010, n. 260* (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione.

(76) Vedi, anche, l'*art. 10, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*.

Art. 24 (*Connessione obiettiva con un reato*)

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25 *(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)*

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26 *(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)* ⁽⁷⁷⁾

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

(77) Vedi, anche, l'*art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 27 (*Esecuzione forzata*)

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. ⁽⁷⁸⁾

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

(78) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, sesto comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Art. 28 (*Prescrizione*) ⁽⁷⁹⁾

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

(79) Per la sospensione del termine di cui al presente articolo vedi l' *art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

Art. 29 (*Devoluzione dei proventi*)

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30 (*Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale*)

Modifiche al sistema penale

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, e dalle norme della *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31 (*Provvedimenti dell'autorità regionale*)

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'*art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62*.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli artt. 22 e 23.

(...)

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 86 della seduta del 05/03/2022.

Oggetto: Definizione modello regionale open data. Approvazione linee guida.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Occhiuto**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Nicolai, Fantozzi, Calabrò, Siviglia, Varone, Comito, Moroni, Cosentino, Giovinazzo, Venneri, Montilla, Gatto, Cauteruccio, Tassone

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 95527 del 25.2.2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), che, all'art. 1, rubricato “*Carta della cittadinanza digitale*”, afferma la necessità di “*garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale*”;
- le Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico del 13 febbraio 2020, predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con l'obiettivo di supportare le Amministrazioni pubbliche nel processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)*).

VISTI INOLTRE:

- la L.R. n. 39/2011 (*Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza, il controllo e la legalità dell'attività amministrativa*) che statuisce che “*la Regione Calabria assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, attraverso le misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza più appropriate, in conformità alle regole tecniche ed ai principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale*”;
- la Deliberazione n. 532 del 10/11/2017 con la quale la Giunta regionale approva le “*Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020*”;
- il Regolamento regionale n. 20/2018 che definisce le competenze in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale;

RITENUTO:

- che gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente in materia di “apertura dei dati” possano e debbano rappresentare, per l’amministrazione regionale, una opportunità:
 - di attuare forme effettive di trasparenza, rendendo “*visibili*” i processi implementati, sia nell’ambito della stessa amministrazione regionale sia ai portatori di interesse esterni;
 - di promuovere la partecipazione all’attività amministrativa e favorire il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
 - di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini che possono utilizzare i dati resi loro disponibili per lo svolgimento delle loro attività quotidiane;
 - di contribuire alla crescita economica delle imprese del settore privato, atteso il rilevante valore delle informazioni nella disponibilità dell’amministrazione regionale che possono generare nuovi modelli di business e nuovi mercati nell’economia immateriale;
 - di implementare forme di dialogo con i cataloghi open data sovraregionali;
- di dover provvedere, per il conseguimento degli scopi sopra prefigurati:
 - alla definizione trasparente del percorso e degli adempimenti finalizzati alla condivisione delle informazioni nella disponibilità dell’amministrazione regionale;
 - alla conseguente eventuale reingegnerizzazione dei processi, interni alle strutture regionali, di gestione del dato;
 - all’implementazione di modalità di controllo di qualità, formati, licenze e costi di produzione dei dataset da condividere nonché dei vincoli derivanti dalla normativa (ad esempio in materia di privacy o di diritto d’autore) che devono costituire limiti con i quali convivere e non già ostacoli insormontabili da superare;
 - all’implementazione di modalità di comunicazione chiare ed efficaci che consentano all’amministrazione di garantire al dato la giusta valorizzazione ed al cittadino ed alle imprese di attivare procedure di trasparenza reattiva, ovvero modalità di pubblicazione di documenti, informazioni e dati a seguito di istanza di conoscenza avanzata dagli interessati;

TENUTO CONTO delle attività poste in essere:

- nell'ambito del Progetto "*Open Data Regione Calabria*" di realizzazione di una piattaforma di servizio per la produzione e la pubblicazione di dataset in formati aperti, implementato dal Settore "*ICT, E-Government e Agenda Digitale*" del Dipartimento "*Presidenza*" tramite apposita Convenzione CONSIP del Lotto 3 - "*Sistema pubblico di connettività*" - "*Servizi di interoperabilità per i dati e cooperazione applicativa*" (contratto sottoscritto in data 18/09/2019);
- nell'ambito della Convenzione rep. 5473 del 07/10/2019 per la realizzazione del progetto "*Calabria Open Data*" sottoscritta con FORMEZ PA e presidiata dal Settore "*Programmazione - Cooperazione Territoriale - Capacità Istituzionale - Progetti Strategici*" del Dipartimento "*Programmazione Unitaria*";
- dal gruppo di lavoro open data costituito giusta Decreto n. 9707 del 29/09/2021 e, in particolare, delle linee guida allegato A alla presente Deliberazione, della quale costituiscono parte integrante;

PRESO ATTO:

- che i Dirigenti generali proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che i Dirigenti generali proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le Linee Guida regionali in materia di Open Data, allegato A alla presente Deliberazione, della quale sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI ADOTTARE** per il processo di "*apertura dei dati*" in ambito regionale, il modello prefigurato dalle suddette Linee Guida;
3. **DI ADOTTARE**, in particolare, il percorso prefigurato dalle suddette Linee Guida per l'implementazione delle attività finalizzate alla condivisione delle informazioni nella disponibilità dell'amministrazione regionale nel portale Calabria Open Data;

4. **DI PRECISARE** che, nell'ambito del modello organizzativo suddetto, di *“apertura dei dati”*, i Dipartimenti e le strutture dell'amministrazione della Giunta regionale ad essi equiparate occupano un ruolo centrale, per le motivazioni di cui in narrativa;
5. **DI DARE MANDATO** ai Dirigenti generali dei dipartimenti e delle strutture della Giunta regionale ad esse equiparate, di definire, con proprio atto, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, il percorso e gli adempimenti finalizzati alla individuazione dei dati da pubblicare nel portale Calabria Open Data, secondo le indicazioni delle linee guida, allegato A, e, in particolare del paragrafo 4 *“Il presidio del processo di «apertura dei dati» in Regione Calabria”*;
6. **DI DARE MANDATO** al Gruppo di Lavoro Open Data di predisporre, entro centottanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, un approfondimento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, in ordine:
 - alle modalità attraverso le quali tutti i soggetti che a vario titolo svolgano attività di interesse pubblico (Università, scuole pubbliche e paritarie, Camere di Commercio, Agenzie di Trasporto Pubblico locale, Enti gestori dei servizi idrici, ecc...) nel territorio regionale possano approfittare dell'opportunità di diffondere i propri dati e documenti in formato aperto, individuati come riusabili ai sensi del D.Lgs. n. 36/2006 e in base alle indicazioni di AgID, attraverso il Portale Calabria Open Data regionale, in accordo con il paragrafo 5.4.2. *“Apertura ad altri enti del territorio regionale”* delle linee guida;
 - alla quantificazione degli eventuali costi marginali necessari per rendere disponibili all'utenza i dati prodotti dalle strutture regionali, in accordo con il paragrafo 5.4.3. *“Costo del dato”* delle linee guida;
7. **DI NOTIFICARE** il presente atto, a cura del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane", a tutti i Dirigenti dell'amministrazione della Giunta regionale, a tutti i dipartimenti regionali e strutture equiparate, alla struttura "Anticorruzione e Trasparenza" e al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), al Responsabile della Transizione Digitale;
8. **DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria", la pubblicazione del provvedimento nel BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: Montilla

IL PRESIDENTE

F.to: Occhiuto



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale reggente

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Maurizio Nicolai

Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto

Presidente Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Definizione modello regionale open data. Approvazione linee guida". Riscontro nota prot. 90862 del 24/02/2022.

A riscontro della nota prot. 90862 del 24/02/2022, relativa alla proposta deliberativa "Definizione modello regionale open data. Approvazione linee guida" di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



de cello filippo
25.02.2022
11:19:38
GMT+00:00



A cura del gruppo di lavoro Open Data della Regione Calabria

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. LA CORNICE NORMATIVA	5
2.1. NORME SOVRANAZIONALI	5
2.2. NORME E LINEE GUIDA NAZIONALI	6
2.2.1. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1024.....	8
2.3. NORME REGIONALI.....	9
2.3.1. LE LINEE GUIDA PER LA CRESCITA DIGITALE DELLA CALABRIA 2020.....	10
3. L'OPPORTUNITÀ OPEN DATA	11
4. IL PRESIDIO DEL PROCESSO DI "APERTURA DEI DATI" IN REGIONE CALABRIA	14
4.1. STRUTTURE REGIONALI	14
4.1.1. VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALLA PUBBLICAZIONE	15
4.2. GRUPPO DI LAVORO OPEN DATA	16
4.3. INTERAZIONI	16
5. PROCESSO DI "APERTURA DEI DATI"	17
5.1. IDENTIFICAZIONE DEI DATI	17
5.1.1. SEGNALAZIONE ESTERNA	17
5.2. ANALISI DEL DATO.....	18
5.2.1. TITOLARITÀ DEL DATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
5.2.2. QUALITÀ DEL DATO	20
5.2.3. FORMATO DI PUBBLICAZIONE	20
5.2.4. LICENZE PER IL RIUTILIZZO DEI DATI	21
5.3. METADATAZIONE	22
5.4. PUBBLICAZIONE.....	25
5.4.1. MODALITÀ OPERATIVE DI PUBBLICAZIONE	25
5.4.2. APERTURA AD ALTRI ENTI DEL TERRITORIO REGIONALE	26
5.4.3. COSTO DEL DATO	26
5.5. MONITORAGGIO.....	27
5.6. RIUSO CREATIVO	27
5.7. SUPPORTO AI RIUTILIZZATORI	28
GLOSSARIO	29
ALLEGATO 1. RICHIESTA DI UN DATASET/SEGNALAZIONI.....	32
ALLEGATO 2. CHECK LIST DI CONTROLLO DELLE RISORSE.....	33
ALLEGATO 3. IL PORTALE CALABRIA OPEN DATA.....	34
ALLEGATO 4. CONSENSO E AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATASET ATTRAVERSO I PORTALI ED I SERVIZI WEB ISTITUZIONALI DEDICATI AGLI OPEN DATA	39

INDICE FIGURE

FIGURA 1. MODELLO REGIONALE OPEN DATA.....	13
FIGURA 2. HOME PAGE PORTALE CALABRIA OPEN DATA	34
FIGURA 3. CATEGORIE DI DATASET PUBBLICATI.....	35
FIGURA 4. FOOTER DEL PORTALE CALABRIA OPEN DATA	35
FIGURA 5. MODALITÀ DI NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEL PORTALE CALABRIA OPEN DATA	36
FIGURA 6. MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DEI DATASET NELL'AMBITO DEL PORTALE CALABRIA OPEN DATA	37

FIGURA 7. MODULO DI PRESENTAZIONE DEEP NELL'AMBITO DEL PORTALE CALABRIA OPEN DATA
(IMPOSTAZIONI DI FILTRO E RAGGRUPPAMENTO) 38

FIGURA 8. MODULO DI PRESENTAZIONE DEEP NELL'AMBITO DEL PORTALE CALABRIA OPEN DATA
(PRESENTAZIONE DI DATI ELABORATI) 38

INDICE TABELLE

TABELLA 1. FORMATI DI PUBBLICAZIONE 20

TABELLA 2. CATALOGO, DATASET E RISORSA. DETTAGLIO 23

TABELLA 3. METADATI DEL DATASET 24

I LINK CITATI NELLE PRESENTI LINEE GUIDA SONO STATI TUTTI VERIFICATI E RISULTANO ATTIVI ALLA DATA DEL 08 FEBBRAIO 2022

1. PREMESSA

Il processo di *“apertura dei dati”* nell’ambito dell’amministrazione regionale prende, di fatto, avvio con la D.G.R. n. 532 del 10/11/2017, di approvazione delle *“Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020”*, con la nomina del primo Responsabile Open Data, nel novembre 2018, con il successivo avvio di due progetti complementari, di supporto ed accompagnamento al processo.

Il primo è il progetto *“Open Data Regione Calabria”*, di realizzazione di una piattaforma di servizio per la produzione e la pubblicazione di dataset in formato aperto, implementato dal Settore *“ICT, E-Government e Agenda Digitale”* del Dipartimento *“Presidenza”* – oggi confluito nella U.O.A. *“Crescita e Transizione Digitale”* a seguito dell’ultima riorganizzazione – per il tramite di apposita Convenzione CONSIP (contratto di settembre 2019).

La piattaforma di servizio dati.regione.calabria.it è assegnata alla responsabilità della U.O.A. *“Crescita e Transizione Digitale”* del Dipartimento *“Presidenza”* al cui interno viene individuata la figura di amministratore di sistema, ai sensi del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008.

Il secondo è il progetto *“Calabria OPEN DATA”* che, realizzato da Formez PA nell’ambito della Convenzione con la Regione Calabria dell’ottobre 2019, ha come finalità generale il rafforzamento delle competenze necessarie per produzione, gestione, diffusione e riuso dei dati pubblici rilasciati in formato aperto da parte del sistema della PA regionale.

Nel mese di settembre 2021 viene nominato l’attuale Responsabile Open Data.

Il Responsabile provvede, quindi, a costituire, con apposito Decreto, un gruppo di lavoro open data (nel seguito anche GdL) che ha tra i suoi obiettivi:

- promuovere l’uso e la diffusione degli Open Data;
- riportare all’interno dell’amministrazione le novità inerenti al mondo dell’Open Government;
- valutare le esigenze di pubblicazione dati in base alle normative di riferimento e curarne la razionalizzazione rispetto agli altri processi di apertura del dato;
- pianificare e coordinare l’evoluzione continua dell’apertura dei dati nell’amministrazione, nonché della relativa infrastruttura informatica di supporto.

2. LA CORNICE NORMATIVA

Il processo di *“apertura dei dati”* per le pubbliche amministrazioni prende avvio con la Legge n. 241/90 che ha rinnovato il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, modificandolo da *“autoritativo”* a *“paritario e collaborativo”*.

La pubblica amministrazione oggi *“deve”* dare conto, in maniera semplice, chiara e comprensibile, del corretto utilizzo delle risorse e del conseguimento di obiettivi in linea con gli scopi istituzionali.

In quest’ottica, l’apertura dei dati rappresenta la più efficace leva per il conseguimento della migliore trasparenza per cui, proprio a partire dagli anni ’90 si sono susseguite una serie di norme sovranazionali e nazionali, nonché di linee guida, che hanno fatto chiarezza su tutti gli aspetti relativi alle problematiche connesse al processo di apertura dei dati. Nel seguito quelle ritenute più significative per gli scopi del presente documento.

2.1. NORME SOVRANAZIONALI

[La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni “Dati aperti Un motore per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente” del 12 dicembre 2011](#) presenta un pacchetto di misure finalizzate a superare gli ostacoli e la frammentazione che ancora esistono nell’Unione europea con interventi di adeguamento del quadro normativo per il riutilizzo dei dati, di mobilitazione di strumenti finanziari a sostegno dei *“dati aperti”*, di coordinamento e condivisione di esperienze tra gli Stati membri.

[Il Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abroga la direttiva 95/46/CE costituendo un salto di qualità nei rapporti del cittadino e nello sviluppo di servizi digitali, nel sistema delle responsabilità e nell’implementazione di misure di sicurezza a protezione dei dati personali.

[La Direttiva \(UE\) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019](#), al fine di promuovere l’utilizzo di dati aperti e di incentivare l’innovazione nei prodotti e nei servizi, detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo dei documenti nella disponibilità degli enti pubblici degli Stati membri, delle imprese pubbliche in alcuni settori nonché di taluni dati della ricerca.

[La Comunicazione COM\(2020\) final del 19/02/2020, della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Una strategia europea per i dati”](#) delinea una strategia per le misure politiche e gli investimenti a sostegno dell'economia dei dati sulla base della quale la Commissione lancia un'ampia consultazione sulle misure specifiche che potrebbero essere adottate per mantenere l'UE all'avanguardia dell'economia agile basata sui dati, rispettando e promuovendo nel contempo i valori fondamentali che costituiscono i capisaldi delle società europee.

[Il Regolamento \(UE\) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021](#) recante, tra l'altro, disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus ed al Fondo di coesione, all'art. 49, comma 4, statuisce come *“I dati di cui ai paragrafi 2”* (calendario degli inviti a presentare proposte) *“e 3”* (elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi) *“del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1¹ o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b)² del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati”*.

2.2. NORME E LINEE GUIDA NAZIONALI

[Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 \(Codice in materia di protezione dei dati personali\)](#) reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.

[Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 \(Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD\)](#), riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della PA nei rapporti con i cittadini e le imprese.

[Il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 \(Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la](#)

¹ Sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma operativo.

² Portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato e garantisca la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi.

[direttiva 2003/98/CE](#) nella sua versione originaria dà attuazione alla citata direttiva 2003/98/CE.

[Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 \(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni\)](#) riordina in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, all'art. 7, rubricato "*Dati aperti e riutilizzo*", fornisce indicazioni in ordine alla riutilizzabilità dei dati in formato aperto "*senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*".

[La Legge 7 agosto 2015, n. 124 \(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\)](#), all'art. 1, rubricato "*Carta della cittadinanza digitale*", afferma la necessità di "*garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale*".

[Le Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico del 13 febbraio 2020](#), predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), hanno l'obiettivo di supportare le Amministrazioni pubbliche nel processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo.

[D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200 \(Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico \(rifusione\)\)](#).

Il 10 dicembre 2021, AgID ha pubblicato l'[aggiornamento del Piano per l'informatica nella pubblica amministrazione per il triennio 2021-2023](#). L'aggiornamento tiene, tra l'altro, conto delle disposizioni di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale. Tra i "*Principi guida*" del Piano, il concetto di dati pubblici come bene comune: "*il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile*". Nella valorizzazione del patrimonio informativo pubblico viene indicato "*un obiettivo strategico per la pubblica amministrazione per affrontare efficacemente le nuove sfide dell'economia basata sui dati*".

(data economy), supportare gli obiettivi definiti dalla Strategia europea in materia di dati, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire ai policy maker strumenti data-driven³ da utilizzare nei processi decisionali e/o produttivi". Per conseguire il suddetto obiettivo, il Piano precisa che "è necessario definire una data governance coerente con la Strategia europea e con quanto previsto dalla Direttiva europea sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico" e, in particolare, dovrà essere assicurata la fornitura dei dataset "preferenzialmente attraverso API (interfacce per programmi applicativi)" che "rispettino le Linee guida sull'Interoperabilità (ModI), siano documentate attraverso i metadati (ontologie e vocabolari controllati) presenti nel Catalogo Nazionale Dati per l'interoperabilità semantica e siano registrate sul catalogo API della PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)". Il Piano "mira ad assicurare maggiore efficacia all'attività amministrativa in tutti i processi che coinvolgono l'utilizzo dei dati, sia con riferimento alla condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, sia con riferimento al riutilizzo dei dati, per finalità commerciali e non, secondo il paradigma degli open data".

In data 17 gennaio 2022 – a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021 e dell'approvazione del CIPESS nella seduta del 22 dicembre – [il Dipartimento per le politiche di coesione ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia](#). Tra i risultati attesi, in particolare relativamente all'Obiettivo di Policy 1 "Un'Europa più intelligente", nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.1 "Digitalizzazione", viene evidenziata la necessità di "incrementare la condivisione e l'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il riuso".

2.2.1. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1024

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200, di attuazione alla direttiva (UE) 2019/1024, introduce, innanzi tutto, una categorizzazione dei dati aperti nelle seguenti tre fattispecie:

- i dati dinamici, ovvero i dati soggetti ad aggiornamenti frequenti quali i dati ambientali, meteo;
- i dati della ricerca, frutto, appunto, della ricerca scientifica;

³ Strumenti che siano "guidati" dai dati in maniera da pervenire a decisioni informate basate su fatti oggettivi.

- i dati di elevato valore, ovvero i dati funzionali all'implementazione di servizi di alto valore aggiunto per la qualità della vita.

Precisa i termini entro i quali le PA sono obbligate ad esaminare ed evadere le richieste di fruizione degli Open Data, fissati in trenta giorni lavorativi dalla richiesta, prorogabili per ulteriori venti nel caso di richieste cospicue o complesse. In caso di decisione negativa, la PA è sempre tenuta a motivarla al richiedente, che mantiene la facoltà di opporre ricorso.

Il Decreto incoraggia gli Stati membri all'utilizzo di Licenze Standard (come le Creative Commons) e ribadisce come, salvo casi debitamente individuati, si debba consentire l'accesso gratuito ai dati aperti nella disponibilità della pubblica amministrazione.

Da ultimo, introduce una definizione mirata di anonimizzazione fissando i criteri da perseguire nella definizione dei costi relativi.

2.3. NORME REGIONALI

[La legge regionale n. 39/2011 \(Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza, il controllo e la legalità dell'attività amministrativa\)](#) statuisce che *“la Regione Calabria assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, attraverso le misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza più appropriate, in conformità alle regole tecniche ed ai principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale”*.

Con la [Deliberazione n. 532 del 10/11/2017](#), la Giunta regionale approva le *“Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020”* e individua nel Dirigente del Settore *“Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici regionali”* del Dipartimento *“Presidenza”* il Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale.

[Il Regolamento regionale n. 20/2018](#) definisce le competenze in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale.

Con la Deliberazione n. 168 del 3 maggio 2021, la Giunta regionale prende atto del [Documento di Indirizzo Strategico Regionale](#), modificato e integrato a partire dalla versione di cui alla D.G.R. n. 505/2020 a seguito della fase di negoziato tra Commissione europea, Consiglio e Parlamento. Il DISR *“che scaturisce dal confronto con il partenariato socioeconomico e istituzionale regionale, identifica le priorità di intervento della Regione Calabria all'interno della Politica di Coesione 2021-2027, orienta l'azione per generare*

“valore” in campo sociale ed ambientale ed è rivolto a stimolare l’innovazione territoriale e il trasferimento di conoscenze, in una logica di efficacia ed efficienza dell’intervento pubblico e di coinvolgimento responsabile degli attori sia privati che pubblici” enfatizza *“la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico della Regione Calabria come strumento di rafforzamento della capacità istituzionale finalizzato a garantire trasparenza ed accesso ai dati pubblici”* e promuove l’attivazione di strumenti di comunicazione pubblica, di trasparenza, di monitoraggio civico e di open data destinati a rafforzare le attività di accompagnamento e partecipazione dei cittadini calabresi.

Nell’ambito della condizione quadro abilitante *“Una Calabria più trasparente e con una nuova cultura degli investimenti pubblici”* il DISR prevede di *“sviluppare condizioni ... tali da creare un contesto favorevole ad un rapido, efficace ed efficiente utilizzo dei fondi UE”*, di *“aumentare la disponibilità di dati di alta qualità, immediati ed affidabili”*, nonché *“la trasparenza, interoperabilità e l’accesso ai dati pubblici”*, al fine:

- *“definire soluzioni e strumenti a supporto dell’analisi e l’elaborazione delle informazioni da parte dei cittadini e degli stakeholder ... al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico regionale”*;
- *“definire e attuare nuove modalità di coinvolgimento del partenariato e dei cittadini in iniziative di monitoraggio civico degli investimenti pubblici”*.

Nell’ambito del [Programma Regionale Calabria FESR-FSE 2021-2027](#), attualmente in corso di definizione sulla base dei contenuti del DISR, i temi della gestione dei dati e della trasparenza possono essere oggetto di investimento in particolare all’interno dell’Obiettivo di Policy 1 - *“Europa più intelligente”* (occupazione, imprese e digitale) e delle attività di capacità amministrativa e assistenza tecnica.

2.3.1. LE LINEE GUIDA PER LA CRESCITA DIGITALE DELLA CALABRIA 2020

Nell’ambito dell’Agenda per la crescita digitale della Calabria, le linee guida relative precisano che la strategia di crescita digitale della Calabria fa affidamento su tre principali driver d’innovazione, considerati imprescindibili: l’infrastruttura tecnologica, il valore dei dati, le competenze. In particolare, affermano le linee guida, *“la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la crescita digitale della regione. Per sfruttare le potenzialità di tale patrimonio è necessario attuare un cambio di paradigma ... che consenta di superare la logica a silos in favore di una visione sistemica. Il dato deve essere inteso come **bene comune** ... utilizzabile dalla società. La valorizzazione del*

patrimonio pubblico richiede un'attenta regia che disegni i processi di standardizzazione, generazione, conservazione e riuso dei dati. Questo potenziamento porterà benefici in termini di maggiore efficienza amministrativa, riuso dei dati a vantaggio del cittadino ... e ampliamento delle possibilità di analisi, ivi incluse la comprensione e la predizione di fenomeni sociali a supporto del processo di policy making e dello sviluppo di servizi al cittadino. In questo campo ... altrettanto importante è una continua azione di monitoraggio sulla qualità e l'aggiornamento delle banche dati regionali e degli Open Data pubblicati". Il documento prevede, in materia di open data, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- *"Rendere pubblico e valorizzare la grande quantità di informazioni e dati di cui Regione Calabria e le amministrazioni del territorio dispongono, attraverso la creazione di un portale ...";*
- *"**Rendere prassi** il processo di liberazione degli open data all'interno dell'amministrazione regionale e delle PA del territorio coinvolte ...";*
- *"Sensibilizzare tutti gli attori territoriali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data e stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini e degli stakeholders al progetto di liberazione dei dati della Regione Calabria";*
- *"Promuovere la pratica del riuso (anche a scopo commerciale) e valorizzare gli open data quale strumento per la crescita e lo sviluppo territoriale".*

3. L'OPPORTUNITÀ OPEN DATA

Alla tematica open data possono essere valutati come praticabili due approcci diversi, per certi versi complementari, per altri esclusivi uno dell'altro.


Il primo approccio è quello dell'adempimento: si **deve** implementare un modello regionale di *"apertura dei dati"* in osservanza al disposto delle norme nazionali e sovranazionali in materia.

Il secondo, quello che l'amministrazione regionale ha scelto su proposta del GdL, vede concretizzarsi nel processo di *"apertura dei dati"* una opportunità:

- ✓ di attuare forme effettive di trasparenza, rendendo *"visibili"* i processi implementati, sia nell'ambito della stessa amministrazione regionale sia ai portatori di interesse esterni;
- ✓ di promuovere la partecipazione all'attività amministrativa e favorire il controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- ✓ di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini che possono utilizzare i dati resi loro disponibili per lo svolgimento delle loro attività quotidiane;

- ✓ di contribuire alla crescita economica delle imprese del settore privato, atteso il rilevante valore delle informazioni nella disponibilità dell'amministrazione regionale che possono generare nuovi modelli di business e nuovi mercati nell'economia immateriale;
- ✓ di implementare forme di dialogo con i cataloghi open data sovraregionali.

Figura 1. Modello regionale Open Data



4. IL PRESIDIO DEL PROCESSO DI “APERTURA DEI DATI” IN REGIONE CALABRIA

4.1. STRUTTURE REGIONALI

Atteso che l'apertura dei dati nella disponibilità dell'Ente rappresenta un'opportunità di trasparenza per le **strutture regionali** (vedi punto 3 delle presenti linee guida), il ruolo centrale nel modello di governance degli open data in Regione Calabria spetta, appunto, alle suddette **strutture regionali**. La circostanza che le strutture regionali siano, tra loro, profondamente diverse e differenziate - sia in ragione del fatto che alcune strutture si occupano di programmazione, altre di gestione, sia in ragione della differente natura dei processi presidiati - comporta che non si possa definire un modello unico di gestione operativa del processo di “*apertura dei dati*” e che si debba, conseguentemente, fare leva sull'autonomia organizzativa di ciascuna struttura.

In considerazione di quanto sopra, la scelta del GdL è stata quella di demandare al Responsabile di ogni struttura la definizione del modello organizzativo suddetto. Pertanto, il Responsabile di ogni struttura, tipicamente il Dirigente Generale del Dipartimento o della struttura organizzativa assimilata, definisce, con proprio atto, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione delle presenti linee guida da parte della Giunta regionale, il modello organizzativo di “*apertura dei dati*” che meglio si adatti alle esigenze della struttura medesima. Per tale fine, ciascuna struttura regionale:

- a) effettua una ricognizione dei processi implementati;
- b) individua formalmente il modello organizzativo che meglio si adatti all'esigenza di apertura dei dati della struttura specificando ruoli e responsabilità ovvero “*chi fa cosa*”;
- c) individua, ai fini della pubblicazione, i dataset prodotti quali output dei processi di cui al punto a);
- d) effettua tutte le necessarie verifiche propedeutiche alla pubblicazione;
- e) predispone i metadati e le schede descrittive associate a ciascun dataset;
- f) propone al GdL i dataset da pubblicare;
- g) condivide, con il GdL, le migliori modalità di pubblicazione del dato;
- h) garantisce l'aggiornamento periodico dei dataset pubblicati;
- i) effettua l'istruttoria di competenza relativamente alle istanze di pubblicazione avanzate da cittadini ed imprese.

Ogni struttura organizzativa è chiamata, in definitiva, non solo all'individuazione dei dataset da pubblicare ma alla definizione di una vera e propria strategia "*open data*" destinata a favorire la produzione e il riutilizzo, a fini sociali e commerciali, di un dato di qualità.

Nell'ambito di suddetta "*strategia*", un ruolo centrale assume il Responsabile della struttura organizzativa (il Dirigente Generale del Dipartimento o figura ad esso assimilata) che è l'unico referente per la struttura organizzativa del GdL.

Al responsabile della struttura organizzativa, per come sopra individuato:

- fanno capo i processi di generazione e aggiornamento delle specifiche tipologie di dataset che la struttura medesima intende rendere disponibili previa pubblicazione nell'ambito del Portale Calabria Open Data;
- è attribuita la responsabilità in ordine alla pubblicazione nell'ambito del Portale Calabria Open Data delle specifiche tipologie dei dataset medesimi;
- fanno capo tutti i rapporti con il GdL.

4.1.1. VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALLA PUBBLICAZIONE

Apertura dei dati non è sinonimo di automatica condivisione di tutte le informazioni né di accesso indifferenziato. L'opportunità di trasparenza insita nell'apertura dei dati non comporta, infatti, che tutte le informazioni nella disponibilità della PA possano essere utilizzate liberamente da chiunque e per qualunque scopo. Oltretutto, dal punto di vista del cittadino, il rispetto della privacy è un presupposto fondamentale per conservare la fiducia della collettività nei confronti dell'istituzione.

È, pertanto, necessario che, prima di proporre al GdL un dataset per la pubblicazione nel Portale Calabria Open Data, la struttura richiedente ponga particolare attenzione alla titolarità delle informazioni da pubblicare, ad evitare che vengano lesi diritti d'autore ovvero altri diritti di esclusiva di soggetti terzi.

La struttura amministrativa che detiene il dato garantisce, in particolare, la titolarità in capo alla relativa articolazione amministrativa con particolare riferimento alla organizzazione regionale in tema di protezione dati di cui al Regolamento regionale n. 20/2018.

In relazione al trattamento dei dati personali, la suddetta struttura amministrativa non trasmette, per la pubblicazione, dataset contenenti dati personali eccedenti.

4.2. GRUPPO DI LAVORO OPEN DATA

Il GdL, costituito per avviare e gestire a regime il processo di gestione dei dati in generale e, nello specifico di *“apertura dei dati”*, costituisce il tramite attraverso il quale le strutture regionali conseguono gli obiettivi di cui al punto 3 delle presenti linee guida.

A tal fine, il GdL:

- promuove l'uso e la diffusione, nell'ambito dell'amministrazione regionale e degli enti sub regionali, degli open data;
- riporta all'interno dell'amministrazione regionale le novità inerenti al mondo dell'Open Government;
- pianifica e coordina l'evoluzione continua dell'apertura dei dati nell'amministrazione;
- pianifica e coordina l'evoluzione continua della infrastruttura informativa di supporto al processo di apertura dei dati in accordo con il Responsabile della Transizione al Digitale;
- promuove il dialogo della infrastruttura informativa di supporto con le banche dati degli enti sub regionali e nazionali (in particolare la piattaforma AgID).

Al GdL è, non da ultimo, attribuito il presidio delle pubblicazioni obbligatorie di competenza regionale. A tal fine, verifica che le strutture regionali competenti abbiano provveduto alle pubblicazioni di che trattasi provvedendo, in sinergia con il Responsabile della prevenzione e della corruzione, ad emanare circolari che richiamino, in maniera puntuale (chi fa cosa) gli adempimenti correlati ai suddetti obblighi di pubblicazione.

4.3. INTERAZIONI

Atteso che le attività di *“apertura dei dati”* non sono a sé stanti ma si inseriscono nel solco tracciato dalla citata D.G.R. n. 532/2017, che delinea la strategia complessiva di crescita digitale della Calabria 2020, il Responsabile Open Data condivide la regia del processo di *“apertura dei dati”* con il Responsabile della Transizione al Digitale dell'Ente, attualmente individuato nel Dirigente della U.O.A. *“Crescita e Transizione Digitale”* del Dipartimento *“Presidenza”*.

Il Responsabile Open Data opera, inoltre, in sinergia con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale atteso che le attività di *“apertura dei dati”* individuano, come ampiamente rappresentato nelle presenti linee guida, una opportunità di trasparenza per l'amministrazione regionale.

5. PROCESSO DI “APERTURA DEI DATI”

Il processo di “*apertura dei dati*” in Regione Calabria è strutturato secondo un modello che, prevedendo momenti di analisi e verifica che consentano un’ottimizzazione continua del processo, presuppone l’individuazione delle relative fasi, per come di seguito indicate.

5.1. IDENTIFICAZIONE DEI DATI

Protagonista della fase di identificazione del dato è la struttura regionale che detiene il dato, o meglio la struttura regionale che governa il procedimento che ha come output la produzione di **quel** dato. È la struttura regionale che, cogliendo l’opportunità di trasparenza offerta da open data, promuove la pubblicazione di **quel** dataset.

L’identificazione dei dati da pubblicare in formato aperto sostiene concretamente l’obiettivo generale di favorire l’attuazione delle politiche di apertura, trasparenza e partecipazione nella pubblica amministrazione regionale e lo sviluppo di crescenti processi di Open Government, con il coinvolgimento di altri enti pubblici, di stakeholder e cittadini. A tal fine, la struttura regionale che governa il procedimento promuove l’attuazione di processi e percorsi partecipativi al fine di identificare, con adeguata frequenza, impegno, chiarezza, trasparenza, inclusività e tempestività, i dati da pubblicare, anche al fine di sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale riveniente dal riuso dei dati.

Anche nel caso di istanza proveniente dagli stakeholder, dai cittadini e, comunque, mediata dal GdL, è sempre la struttura regionale che presidia il processo di interesse ad effettuare la valutazione in ordine alle caratteristiche dei dataset che meglio rispondano all’istanza facendo in modo che il processo di apertura dei dati non sia sempre e solo parallelo a quello di gestione dei dati ma pienamente integrato ad esso.

5.1.1. SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando la disponibilità dei dataset già pubblicati, cittadini, associazioni, stakeholder possono segnalare la necessità di acquisire, previa pubblicazione nell’ambito del Portale Calabria Open Data, altri dataset di interesse utilizzando un apposito form ovvero attraverso una casella di posta elettronica dedicata (**Allegato 1. Richiesta di un dataset/Segnalazioni**). Con le stesse modalità possono richiedere informazioni ovvero mettersi in contatto con il GdL. Oltre alle generalità del richiedente (persona fisica o giuridica), deve essere fornita la motivazione alla base della richiesta/segnalazione in

maniera da orientare il processo di predisposizione dei dataset ovvero da consentire il riscontro della segnalazione.

Il Responsabile Open Data verifica e condivide, con la struttura regionale che detiene il dato, le segnalazioni acquisite, effettuando, sempre assieme alla struttura medesima, le necessarie verifiche propedeutiche alla pubblicazione, per come dettagliate al punto 4.1.1 delle presenti linee guida.

Le richieste di pubblicazione di dataset diversi e/o aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili vengono riscontrate entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori venti giorni in caso di richieste particolarmente complesse ovvero in caso di numerosità elevata delle richieste pervenute, con la pubblicazione nel Portale Calabria Open Data. In caso di non accoglimento della richiesta di riutilizzo, il Dirigente competente comunica al richiedente, che mantiene la facoltà di opporre ricorso, la motivazione del rifiuto scrivendo per conoscenza al Responsabile Open Data.

Con la medesima modalità un soggetto (persona fisica o giuridica) può anche richiedere informazioni inerenti alla tematica al GdL.

5.2. ANALISI DEL DATO

Alla fase di identificazione del dataset da pubblicare fa seguito la fase di analisi del dato. All'esito delle attività di segnalazione delle strutture regionali, di cittadini ed imprese, il GdL effettua le necessarie verifiche, preventive alla pubblicazione.

Prima di pubblicare ciascun dataset, occorre difatti raccogliere una serie di informazioni, ad esso relative, che sono fondamentali sia per una corretta comprensione dei dati sia per il loro riutilizzo.

Tutti i dataset proposti per la pubblicazione sono analizzati al fine di garantire i seguenti requisiti:

- **Completezza.** I dataset devono comprendere tutte le informazioni utili per la corretta interpretazione dei fenomeni rappresentati ed essere corredati, per la pubblicazione, da un insieme di metadati che consenta agevolmente agli utilizzatori di ricercarli e diffonderli in rete, ovvero di integrarli ed aggregarli con altre risorse. In conformità a quanto previsto nel profilo per la documentazione dei dati delle pubbliche amministrazioni reso disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale e alla sua implementazione in CKAN - il data management system utilizzato nel portale

regionale - ogni dataset inserito sarà corredato da metadati conformi al profilo nazionale di metadattazione DCAT-AP_IT.

- **Tempestività.** Per ogni dataset deve essere definita una periodicità di aggiornamento che ne garantisca il valore nel tempo.
- **Accessibilità.** I dati devono essere fruibili e utilizzabili senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta formale. I dataset pubblicati devono essere scaricabili in blocco attraverso i comuni protocolli di rete e/o fruibili mediante l'utilizzo di interfacce per accesso automatizzato.
- **Leggibilità.** I dati devono essere leggibili da computer per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei contenuti digitali (machine-readable).
- **Proprietà.** I dati devono essere utilizzabili attraverso programmi, applicazioni e interfacce non proprietarie. A tal fine devono essere pubblicati e riusabili in formati non proprietari.
- **Utilizzabilità (licenze).** I dati pubblicati in rete in versione “open” non possono essere soggetti alle limitazioni derivanti da copyright o diritti intellettuali o di brevetto che possano limitarne l'accesso o l'utilizzo e il riuso da parte degli utenti.
- **Riutilizzabilità.** Gli utenti devono poter riutilizzare e integrare i dati, fino a creare, a partire da essi, nuovi servizi, applicazioni e risorse.

Più in particolare, gli approfondimenti, che sono sinteticamente riportati in apposita check list di controllo ([Allegato 2. Check list di controllo delle risorse](#)), riguardano i seguenti aspetti:

- a) titolarità del dato e trattamento dei dati personali;
- b) qualità del dato;
- c) formato di pubblicazione;
- d) licenze per il riutilizzo dei dati.

5.2.1. TITOLARITÀ DEL DATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GdL verifica che la struttura che richiede la pubblicazione abbia effettuato tutte le verifiche in materia, in accordo con le indicazioni di cui al punto 4.1.1 delle linee guida e, laddove necessario, richiede alla struttura suddetta di apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

5.2.2. QUALITÀ DEL DATO

L'attenzione alla qualità dei dati da pubblicare è essenziale ai fini della realizzazione degli obiettivi di trasparenza, di promozione della partecipazione, di miglioramento della qualità della vita, di contributo alla crescita economica perseguiti dalle presenti linee guida.

Non si può realizzare un piatto gourmet senza ingredienti che non siano di qualità.

Per quanto sopra, i dati da pubblicare sono validati per come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013 in ordine alla qualità delle informazioni *“nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione”*.

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. Laddove necessario, il GdL richiede alla struttura suddetta di apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie a far sì che i dataset da pubblicare abbiano le caratteristiche di forma e contenuto previste dalle presenti linee guida.

5.2.3. FORMATO DI PUBBLICAZIONE

I formati di tipo aperto da utilizzare dall'Amministrazione sono quelli previsti nelle linee guida nazionali. Di norma sono utilizzati i seguenti formati:

Tabella 1. Formati di pubblicazione

PER I DOCUMENTI	PER I DATI
ODT (Open Document Text)	XML (eXtensible Markup Language)
ODS (Open Document Spreadsheet)	JSON (JavaScript Object Notation)
ODP (Open Document Presentation)	CSV (Comma Separated Values)
PDF (Portable Document Format)	SHP (Shapefile)
	OGC KML (Open Geospatial Consortium - Keyhole Markup Language)
	GML (Geographic Markup Language)
	GeoJSON

In tutti i casi, nella preparazione dei dati da pubblicare si opererà perché sia garantito almeno il livello tre della [scala a cinque stelle proposta da Tim Berners-Lee](#), sistema standard per la classificazione degli open data.

La scala riassume i livelli come segue:

- Una Stella (★). In questa categoria rientrano i dati statici e non strutturati (ad esempio in formato PDF) oppure le immagini in formato grezzo (ad esempio GIF, JPG, PNG). Sono dati di base poiché, pur se disponibili on line e distribuiti con licenza aperta, non possono essere oggetto di elaborazione e i dati distribuiti in questo formato sono soltanto leggibili, conservabili e stampabili dagli utenti.
- Due Stelle (★★). In questa categoria rientrano i dati strutturati e codificati in un formato proprietario (ad esempio i documenti di MS Office). Questi dati tecnicamente non sono dati “aperti”, poiché per elaborarli è necessario un software proprietario; tuttavia, essendo dati strutturati, possono essere agevolmente convertiti in dati aperti.
- Tre Stelle (★★★). In questa categoria rientrano i dati strutturati e codificati in un formato aperto e non proprietario (ad esempio il formato CSV). Questo configura il primo e più semplice livello per poter considerare i dati aperti, in quanto permette di effettuare elaborazioni sui dati senza avere l’obbligo di utilizzare un software proprietario.
- Quattro Stelle (★★★★). In questa categoria rientrano i dati strutturati, come per il livello precedente, ma dotati anche di un URI (ad esempio il formato XML/RDF). Questo livello indica tutti quei dati disponibili in rete e accessibili online, attraverso uno specifico URL (Uniform Resource Locator). Sono generalmente esposti usando standard W3C quali RDF e SPARQL e descritti semanticamente tramite metadati e ontologie. I programmi sono in grado di conoscere l’ontologia di riferimento e pertanto di elaborare i dati quasi senza ulteriori interventi umani.
- Cinque Stelle (★★★★★). In questa categoria rientrano i dati che, in aggiunta a quanto definito per il livello precedente, possiedono anche al loro interno dei collegamenti ad altri dataset, configurati come Linked Open Data (LOD). Sono dati strutturati secondo ontologie che hanno un preciso significato e spiegano il tipo di legame che intercorre tra le entità coinvolte nel collegamento. I programmi sono in grado di utilizzare queste ontologie e di elaborare i dati quasi senza ulteriori interventi umani.

5.2.4. LICENZE PER IL RIUTILIZZO DEI DATI

Il D. Lgs. n. 36/2006, all’art. 2, comma 1, lettera h), definisce la *“licenza standard per il riutilizzo”* come *“il contratto, o altro strumento negoziale, ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo in formato digitale dei documenti”*. La versione vigente

del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) definisce, all'art. 1, comma 1, lettera l-ter): *“dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato”*. Ne deriva che i soggetti che pubblicano nel Portale Calabria Open Data devono scegliere ed utilizzare una delle licenze di tipo aperto, optando – preferibilmente – per una di quelle già sviluppate e disponibili.

Sulla base della normativa e delle esperienze in atto, tenuto conto degli orientamenti a livello nazionale ed internazionale, la scelta dell'Ente è quella di optare per licenze con richiesta di attribuzione, che consentano di condividere e adattare i dataset pubblicati nonché di crearne di nuovi a partire da questi, anche per finalità commerciali.

Ferma restando la possibilità di modificare la scelta in funzione delle tipologie di dati resi disponibili e delle modalità di fruizione degli stessi, si adottano le seguenti tipologie di licenza:

- per i dati, la [licenza IODL 2.0](#) (Italian Open Data License)
- per i documenti, la [licenza CC BY 4.0](#)

Per entrambe le licenze è previsto l'obbligo, per l'utente, di indicare la fonte delle informazioni, il nome del soggetto che fornisce il dato ed il link alla licenza utilizzata.

Il licenziatario è tenuto ad indicare l'amministrazione titolare dei diritti, il tipo di documento che è stato riutilizzato, l'autore delle eventuali modifiche (mashup) così da non creare confusione rispetto all'origine del documento. La menzione di paternità da inserire in licenza da parte degli utilizzatori dovrà quindi richiamare:

- la Regione Calabria, nel caso di dataset prodotti dai Dipartimenti regionali e/o Enti sub regionali;
- la Regione Calabria e i soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.

5.3. METADATAZIONE

I metadati sono un insieme di informazioni sui dati e hanno la funzione di informare gli utilizzatori del significato del dato stesso; la loro funzione risulta, quindi, essere fondamentale ai fini della ricerca, dell'individuazione e dell'utilizzo del dato pubblicato.

La Regione Calabria favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie previste dalle linee guida nazionali definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale e agli standard europei e internazionali.

Più in particolare, all'atto della pubblicazione i dataset sono corredati di metadati descrittivi conformi al profilo nazionale DCAT AP_IT, definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale in coerenza con gli standard europei e internazionali (DCAT e DCAT-AP).

Tale modello definisce gli standard per rendere accessibili, pienamente interoperabili e *machine readable* i cataloghi pubblicati, individuando le diverse classi per la rappresentazione dei dati e le loro relative proprietà.

La tabella che segue riporta le tre principali classi e il livello di obbligatorietà delle relative proprietà (codifica: "M" = classe obbligatoria, "R" = classe raccomandata, "O" = classe opzionale.)

Tabella 2. Catalogo, dataset e risorsa. Dettaglio

CATALOGO	(M, R, O)	DATASET	(M, R, O)	RISORSA	(M, R, O)
Titolo	M	Identificativo	M	Formato	M
Descrizione	M	Titolo	M	URL di accesso	M
Editore	M	Descrizione	M	Licenza	M
Data ultima modifica	M	Data ultima modifica	M	Descrizione	R
Dataset	M	Temi	M	Titolo	O
Home page	R	Titolare	M	URL di download	O
Lingua	R	Frequenza aggiornamento	M	Data ultima modifica	O
Data di rilascio	R	Distribuzione	M	Dimensione in byte	O
Temi	R	Sottotema	R		
		Punto di contatto	R		
		Editore	R		
		Autore	O		
		Versione	O		
		Data di rilascio	O		
		Pagina di accesso	O		
		Lingua	O		
		Parole chiave	O		

Si propone di seguito, a titolo di esempio, l'elenco dei metadati a corredo di uno dei dataset inseriti nella piattaforma Calabria Open Data:

Elenco delle fattorie didattiche

Elenco delle fattorie didattiche al 1 Ottobre 2020 in formato csv

Tabella 3. Metadati del Dataset

Identificativo del dataset	609fba6a-6b2c-11ec-90d6-0242ac120003
Altro identificativo	N/A
Temi del dataset	Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari 5616 orientamento produttivo agricolo
Temi del dataset	Istruzione, cultura e sport
Editore del Dataset	Codice IPA/IVA: regcal
Data di rilascio	N/A
Data di modifica	01-01-2022
Copertura Geografica	Area di competenza dell'unità organizzativa preposta
URI di GeoNames	N/A
Lingue del dataset	Italiano
Estensione temporale	N/A
Titolare	Nome: Regione Calabria - Codice IPA/IVA: regcal
Frequenza di aggiornamento	Annuale
Ultima modifica	Gennaio 1, 2022
Formato	CSV
Size	67
Licenza	Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK

Per i dati territoriali sono, di norma, utilizzati gli standard adottati dalla [Direttiva \(UE\) 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007](#) che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea ([INSPIRE](#): INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), finalizzata alla creazione di

un'infrastruttura omogenea e interoperabile per l'informazione territoriale nella Comunità europea.

Nella logica dell'incentivazione del riuso dei dataset, i dati pubblicati sono corredati, nell'ambito della metadatazione, di una scheda di sintesi che illustra come sono stati raccolti i dati medesimi.

5.4. PUBBLICAZIONE

Alla fase di analisi del dato fa seguito la pubblicazione nell'ambito del Portale Calabria Open Data che rappresenta lo “*strumento attuativo*” della politica di trasparenza regionale e conseguente riuso delle informazioni nella disponibilità dell'Ente.

Si veda, a tale proposito, l'**Allegato 3. Il Portale Calabria Open Data**, che reca una descrizione della struttura e delle funzionalità della piattaforma dedicata.

5.4.1. MODALITÀ OPERATIVE DI PUBBLICAZIONE

La struttura che ha intenzione di attivare il percorso di pubblicazione del dato invia (utilizzando una casella di posta elettronica dedicata) apposita comunicazione al GdL fornendo le seguenti informazioni:

- 1) natura e numerosità (dimensione) dei dataset da pubblicare (ad esempio: “Elenco regionale delle fattorie didattiche aggiornato al 2020 composto da n. ____ record strutturati dai campi: N ordine, Nome Titolare, Denominazione Azienda, Comune, Località, Posizione”);
- 2) formato dei dataset (ad esempio: CSV);
- 3) etichetta da assegnare alla pubblicazione nell'ambito del portale (ad esempio “Elenco delle fattorie didattiche regionali al 1 Ottobre 2020”);
- 4) autorizzazione alla pubblicazione dei dati, resa utilizzando il modello **Allegato 4. Consenso e autorizzazione alla pubblicazione e diffusione di dataset attraverso i portali ed i servizi web istituzionali dedicati agli Open Data.**

Il GdL predispone i dati per la pubblicazione:

- verificando che la struttura proponente abbia effettuato le analisi di cui al punto 4.1.1 delle linee guida;
- effettuando le verifiche di cui al punto 5.2 delle linee guida;

- richiedendo, laddove necessario, tutte le necessarie modifiche e integrazioni del pacchetto di dati da pubblicare.

Ultimate le verifiche sopra riportate, il GdL invia i dati per la pubblicazione alla struttura all'uopo preposta.

5.4.2.APERTURA AD ALTRI ENTI DEL TERRITORIO REGIONALE

Nell'ambito delle politiche di Open Government, la Regione Calabria svolge un ruolo guida nei confronti degli altri enti del territorio e individua nel processo di apertura dei dati una opportunità per instaurare un nuovo rapporto con il territorio e con la società civile che può fungere da volano per la crescita economica del territorio e per l'identificazione e la creazione di nuovi prodotti e servizi.

La piattaforma tecnologica regionale è, per quanto sopra, a disposizione delle amministrazioni del territorio regionale che se ne vogliano avvalere ma è, inoltre, aperta a tutti i soggetti che a vario titolo svolgano attività di interesse pubblico (Università, scuole pubbliche e paritarie, Camere di Commercio, Agenzie di Trasporto Pubblico locale, Enti gestori dei servizi idrici, ecc...) con l'obiettivo di rafforzare e valorizzare la centralità del Portale Calabria Open Data quale punto di riferimento per il territorio regionale calabrese.

Il GdL propone alla Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione delle presenti linee guida, un approfondimento in ordine alle modalità attraverso le quali i soggetti per come sopra individuati possano approfittare dell'opportunità di diffondere i propri dati e documenti in formato aperto, individuati come riusabili ai sensi del D.Lgs. n. 36/2006 e in base alle indicazioni di AgID, attraverso il Portale Calabria Open Data regionale.

5.4.3.COSTO DEL DATO

La Regione rende disponibili i dati del Portale Calabria Open Data senza aggravio di costi per l'utenza, in maniera da garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al punto 3 delle presenti linee guida. Tuttavia, conformemente all'articolo 6, comma 1 della citata Direttiva (UE) 2019/1024, *“può essere autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato”*. Il GdL propone alla Giunta regionale, entro il termine di

centottanta giorni dall'approvazione delle presenti linee guida, le modalità di quantificazione di suddetti costi marginali.

5.5. MONITORAGGIO

Nell'ambito del modello ciclico di "*apertura dei dati*" un ruolo importante assume la fase del monitoraggio che consiste di due momenti. Un primo momento è destinato alla verifica di eventuali necessità di integrazione, aggiornamento o modifica dei dataset. Tale verifica viene svolta, in prima istanza, dalla struttura che detiene il dato ma può essere anche promossa dal GdL. Laddove il dataset pubblicato non risponda più agli obiettivi iniziali ovvero, addirittura, possa ingenerare confusione negli utenti, come nel caso di disponibilità di un aggiornamento più granulare, il GdL valuta, sempre assieme alla struttura che detiene il dato e che ne ha richiesto la pubblicazione, la dismissione del dataset medesimo.

Un secondo momento, di monitoraggio vero e proprio, è destinato a verificare il feedback degli utenti rispetto ai dataset pubblicati ed alla verifica dell'effettivo utilizzo che viene fatto degli stessi. Per tale scopo nel portale sono pubblicate, in una apposita sezione, le statistiche di utilizzo dei dataset con indicazione del numero di visualizzazioni e di download effettuati. **Al fine di garantire la massima trasparenza, le statistiche sono pubblicate in una sezione specifica, con frequenza di aggiornamento in tempo reale.**

Tale momento di monitoraggio viene anche esperito tramite compilazione di apposito questionario accessibile nell'ambito del Portale Calabria Open Data. L'esito del monitoraggio, determinante per orientare le scelte di pubblicazione del GdL, viene condiviso con la struttura che detiene il dato ai fini del miglioramento della qualità delle relative pubblicazioni.

5.6. RIUSO CREATIVO

CONDIVISIONE e **RIUSO** producono un **EFFETTO MOLTIPLICATIVO** in termini di conoscenza dei fenomeni e possono contribuire, in maniera decisiva, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini nonché alla crescita economica delle imprese, generando nuovi modelli di business e nuovi mercati nell'economia immateriale.

L'amministrazione regionale incentiva, pertanto, il **RIUSO** promuovendo momenti di confronto con coloro che riutilizzano i dataset anche e soprattutto in maniera "*creativa*" al fine di mostrare a chi detiene il dato come sia utile e importante per la collettività la condivisione delle informazioni.

Successivamente alla messa in esercizio della piattaforma regionale Calabria Open Data sono pianificati eventi nell'ambito dei quali evidenziare le migliori pratiche di riuso creativo implementate a partire dai dati resi disponibili dall'amministrazione regionale.

5.7. SUPPORTO AI RIUTILIZZATORI

Allo scopo di incentivare e facilitare il riuso dei dati pubblicati nell'ambito del Portale Calabria Open Data è attivato un canale dedicato attraverso il quale i riutilizzatori possono acquisire eventuali chiarimenti sulle caratteristiche dei dataset disponibili.

GLOSSARIO

Accesso automatizzato. Tipologia di accesso completamente automatica, realizzata tramite apposita interfaccia software che non necessita di controllo umano.

[Agenzia per l'Italia Digitale \(AgID\)](#). È l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.

Bread crumb (briciole di pane). Sono indicatori, link, che consentono agli utenti di tenere traccia della posizione in cui si trovano, nell'ambito della navigazione all'interno di un sito internet, ovvero di quanto si siano “*allontanati*” dalla home page. A partire dalle “*briciole*”, gli utenti possono risalire tutta la gerarchia del sito, livello per livello fino alla pagina principale del sito medesimo.

Datalet. Rappresentazioni visive ed interattive create tramite appositi widget grafici (istogrammi, diagrammi a torta, mappe).

Dataset. Insieme di dati strutturati che possono essere elaborati tramite apposito algoritmo. L'esempio più semplice di dataset è costituito da una tabella all'interno della quale venga definita a priori, attraverso un codice di campo, la natura dei dati catalogati.

Data stories. Post, blog all'interno dei quali è possibile pubblicare i risultati di analisi effettuate a partire da dataset disponibili.

Data visualization. Esplorazione interattiva di dataset di qualunque origine e natura, ivi compresa la relativa rappresentazione grafica dei risultati delle elaborazioni.

Dati Nativi. Dati esistenti generati dalle amministrazioni. Questi dati sono principalmente prodotti dai vari uffici durante l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali. La maggior parte di questi dati possono essere pubblicati come dati aperti, portando un'ineludibile fonte potenziale di sviluppo per il territorio e per l'intero sistema Paese. (AgID + Team Digitale).

Detail page. Pagina dei dettagli del Set utilizzato. La pagina Dettagli set di dati è utile per esaminare l'utilizzo di un set di dati ed eseguire attività di gestione su di esso.

Footer. Termine tecnico per indicare il piè di pagina.

Foglia terminale. In informatica, per l'elaborazione di dati si usa, sovente, uno schema ad albero. Lo schema complessivo è risultante dall'organizzazione logica della sottostruttura nodo (che contiene le informazioni) e della sottostruttura arco, che stabilisce il collegamento gerarchico tra nodi. Il nodo che non presenti archi uscenti è, appunto, una foglia terminale.

Formato non proprietario. Caratteristica di un dato che può essere manipolato in ogni maniera senza i vincoli e le restrizioni legali e tecniche imposti da un software protetto da licenza (proprietario).

Licenze d'uso. (rif. punto 3.5 Licenze aperte e scelta di una licenza del documento AGID “[Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni](#)”)

Listing page. Termine tecnico per indicare una pagina di elenco.

Machine-readable. Caratteristica di dato che può essere automaticamente letto e processato da un computer.

Mashup. Applicazione web che raccogliendo informazioni e/o o contenuti provenienti da fonti diverse, le utilizza per la creazione di nuove applicazioni.

Metadati. Dati associati a un o documento informatico, a un fascicolo informatico o a un'aggregazione documentale per identificarli, descrivendone il contesto, il contenuto e la struttura - così da permetterne la gestione del tempo.

(AGID, Glossario dei termini e degli acronimi allegato al documento “[Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici](#)”).

Ontologia. Modellazione della realtà attraverso la quale è possibile descrivere delle entità anche attraverso le relazioni reciproche tra le entità medesime.

Open Data. Si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, secondo le indicazioni presenti nella licenza d'uso.

Open Government. Modello di amministrazione che cerca di rendere procedimenti e decisioni più trasparenti e aperti alla partecipazione dei cittadini. Più nello specifico, un governo che si propone di essere aperto deve garantire la trasparenza delle informazioni, la partecipazione di tutti i cittadini nei processi decisionali e nella definizione delle politiche, l'accountability, ovvero l'obbligo dei governi di "rendere conto" ai cittadini del proprio operato e delle proprie decisioni, garantendo la piena responsabilità dei risultati conseguiti ([Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica. Italia OPEN GOV](#))

Protocolli di rete. Insieme di regole utilizzate da due macchine che interagiscono da remoto per scambiarsi informazioni specificando cosa, come e quando.

Responsabile per la transizione al digitale. Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ha tra le principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell'adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. (rif. art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale).

URI. L'Uniform Resource Identifier è una stringa di caratteri che viene utilizzata per identificare univocamente una "risorsa" generica su Internet. Sono esempi di URI: un indirizzo web (URL), un documento, un'immagine, un file, un servizio, un indirizzo di posta elettronica, il codice ISBN di un libro, un numero di telefono.

URL. L'Uniform Resource Locator è un riferimento a una risorsa web come un sito, una pagina o un file specifico.

Widget. Componente grafico realizzato in maniera da facilitare all'utente ogni interazione con una data applicazione.

ALLEGATO 1. RICHIESTA DI UN DATASET/SEGNALAZIONI

Generalità richiedente	
Cognome	
Nome	
Ente/Società di appartenenza (Comune di ..., Estremi Società, Privato cittadino)	
Estremi Ente/Società	
Contatti (Riportare i dati che consentano, laddove necessario, di contattare il richiedente)	
Telefono	
email	
Descrizione della richiesta (richiesta/suggerimento di pubblicazione di un nuovo dataset, segnalazioni, ecc.)	

ALLEGATO 2. CHECK LIST DI CONTROLLO DELLE RISORSE

Elemento da valutare	Verifica da effettuare	Esito
Ente titolare del dato	È indicato il Dipartimento, Settore o Ente titolare del dato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Referente del dataset	È individuato il referente del dataset	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Titolo	I titoli del dataset e della risorsa sono corretti e adeguati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Descrizione	È presente una descrizione estesa dei contenuti della risorsa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Struttura e qualità dei dati	La struttura e il contenuto della risorsa sono validi ai fini della pubblicazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tag	Sono presenti parole chiave valide ai fini della catalogazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Categoria	La Categoria identificativa dell'ambito tematico del dataset è corretta	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Privacy	Il dataset è esente da problemi di privacy e non contiene dati personali	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Titolarietà	Il dataset e la risorsa sono esenti da problemi collegati alla proprietà dei dati e ai diritti d'autore	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Licenza	La licenza indicata a corredo della risorsa (di default CC-BY) è conforme alle linee guida	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Frequenza aggiornamento	È indicata la tempistica degli aggiornamenti	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Data ultima modifica	È disponibile la data in cui la risorsa è stata aggiornata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Note	

ALLEGATO 3. IL PORTALE CALABRIA OPEN DATA

Il Portale Calabria Open Data rappresenta lo “*strumento attuativo*” della politica di trasparenza regionale e conseguente riuso delle informazioni nella disponibilità dell’Ente.

È stato strutturato in maniera da consentire agli utenti di effettuare, innanzi tutto, le seguenti operazioni:

- ✓ ricerca dei dataset di interesse;
- ✓ preview e download dei dataset;
- ✓ consultazione di dati di sintesi ed infografiche tematici;
- ✓ consultazione di approfondimenti pubblicati dal GdL.

È costituito da una home page attraverso la quale è possibile navigare tra le diverse sezioni, in particolare quella che raccoglie l’elenco di tutti i dataset organizzati nelle aree tematiche previste dalle linee guida AgID, nonché effettuare tutte le operazioni sopra riportate.

Figura 2. Home page Portale Calabria Open Data



Il menu di navigazione del portale regionale ricalca lo schema presente nei principali portali Open Data proponendo le seguenti voci di menu:

- Open Data;
- Catalogo;
- Notizie;
- Sviluppatori;
- Data stories;
- Buone pratiche;
- F.A.Q.

In ogni pagina del portale è presente un percorso di navigazione, bread crumb o briciole di pane, volto a dare evidenza del punto preciso del portale in cui l’utente si trova. Tale percorso parte dalla Home Page (ma non è presente in Home Page), per poi proseguire, di livello in livello, fino alla pagina di dettaglio attuale (foglia terminale).

Figura 3. Categorie di dataset pubblicati



La sezione principale del sito raccoglie l'elenco di tutti i dataset pubblicati nel portale, organizzati secondo gli ambiti tematici previsti da AgID. La progettazione della sezione contiene n livelli gerarchici di seguito specificati:

- livello 1 – Listing page elenco di tutti i dataset pubblicati nel portale;
- livello 2 – Detail page dettaglio del dataset di interesse.

Figura 4. Footer del Portale Calabria Open Data



Il footer progettato per il portale regionale Open Data riporta elementi identificativi del sito e della struttura:

- informazioni generali (sede e contatti della Regione Calabria);
- link alle informazioni di "Accessibilità";
- link alle policy legate alla privacy;
- link alle note legali.

All'interno del sito è implementata la soluzione sviluppata all'interno del Progetto europeo ROUTE-TO-PA (a cura del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno) che propone, in particolare, l'utilizzo di una piattaforma di data visualization per il riuso e la

personalizzazione dei dati aperti. Tale piattaforma è, in particolare, finalizzata a consentire il riuso personalizzato dei dataset tramite la creazione di datalet.

Figura 5. Modalità di navigazione all'interno del Portale Calabria Open Data


Formato: CSV


Creato: 11 dicembre 2020

Modificato: 11 dicembre 2020

Nome: fattorie-sociali_csv


Nome File: fattorie-sociali_csv.csv

 **Download** **Numero righe:** 18


 **Creazione Datalet** **Visualizzazione dei Dataset attraverso la creazione di Datalet**

<input type="text" value="Filtra per _id"/>	<input type="text" value="Filtra per AZIENDA_ID"/>	<input type="text" value="Filtra per AZIENDA_DENOMIN..."/>	<input type="text" value="Filtra per PF"/>
_id	AZIENDA_ID	AZIENDA_DENOMINAZIONE	PF
1	1	ARCADINOE' SOC. COOP.	78

Home / Catalogo / Istruzione, cultura e sport / Elenco Fattorie Sociali al C

Organizzazione 

Regione Calabria

Licenza 

Creative Commons Attribution 4.0

Elenco Fattorie Sociali al 01 Settembre 2020

Il dataset contiene l'elenco delle fattorie sociali accreditate al 1 settembre 2020....

Area Tematica: Agricoltura, Cultura

Categorie: Agricoltura, Cultura

Data creazione: 11 dicembre 2020


Data aggiornamento: 11 dicembre 2020


Titolare: Regione Calabria

Editore:

Autore:

File scaricabili:

fattorie-sociali_json 

fattorie-sociali_csv 

Descrizione: Elenco delle fattorie sociali al 1 Ottobre 2020 in formato csv

Figura 6. Modalità di visualizzazione dei dataset nell'ambito del Portale Calabria Open Data

1

SELEZIONA UN DATASET ?

Seleziona un dataset dall'elenco oppure copia-incolla l'uri di un dataset.

AVANTI

EXAMPLE DATASETS LIST

Provider: Tutti

Importazioni ed esportazioni UE per attività economica

Importazioni ed esportazioni per Area geografica

Importazioni per attività economica

Esportazioni per attività economica

Covid19 e dinamiche degli scambi commerciali per settore

Covid19 e dinamiche degli scambi commerciali per Area geografica

TEST

SISGAP - Procedure di gara

SISGAP - Procedure di lotti di gara

Siti con procedimento di bonifica in corso art 51 d lgs 152/06

Tipologie degli inquinanti delle acque, del suolo e del sottosuolo

Elenco Fattorie Sociali al 01 Settembre 2020

fattorie-sociali_csv

INFORMAZIONI SUL DATASET

Resource Name: fattorie-sociali_csv

Resource Description: Elenco delle fattorie sociali al 1 Ottobre 2020 in formato csv

Organization: regione-calabria

Dataset Name: fattorie-sociali

Dataset Title: Elenco Fattorie Sociali al 01 Settembre 2020

dataset_is_local: true

frequency: ANNUAL

holder_identifier: regcal

holder_name: Regione Calabria

identifier: fattorie-sociali

isopen: true

license_title: Creative Commons Attribution 4.0

license_url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

metadata_created: 2020-12-11T18:05:15.333491

metadata_modified: 2020-12-11T18:21:26.491637

modified: 23-11-2020

private: false

publisher_identifier: regcal

publisher_name: Regione Calabria

theme: [{"subthemes": []}, {"theme": "AGRI"}, [{"subthemes": []}, {"theme": "EDUC"}]

Figura 7. Modulo di presentazione Deep nell’ambito del Portale Calabria Open Data (Impostazioni di filtro e raggruppamento)





Figura 8. Modulo di presentazione Deep nell’ambito del Portale Calabria Open Data (Presentazione di dati elaborati)



In una apposita sezione del portale sono pubblicati, a richiesta, studi, servizi ed applicazioni realizzati tramite il riutilizzo dei dati condivisi dall’Ente.

ALLEGATO 4. CONSENSO E AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATASET ATTRAVERSO I PORTALI ED I SERVIZI WEB ISTITUZIONALI DEDICATI AGLI OPEN DATA

Il/La sottoscritto/a _____,

(ruolo) _____

in qualità di titolare del/i DATASET di seguito riepilogato/i:

(elencare i dataset oggetto della presenta autorizzazione, specificando la versione o la data di riferimento):

1)

2)

..)

verificatane preventivamente la correttezza del contenuto, e analizzata altresì l'assenza di dati riservati e/o soggetti a specifiche autorizzazioni come previsto dal "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (da ora in poi GDPR) in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

AUTORIZZA

il Responsabile Open Data della Regione Calabria:

- alla diffusione dei dataset attraverso qualunque canale di comunicazione l'Ente ritenga opportuno utilizzare (ad esempio tramite il portale Calabria Open Data) ma anche tramite tecnologie machine-to-machine;
- alla pubblicazione e/o diffusione del/dei dataset, nei formati ritenuti più idonei, nell'ambito dei siti Internet, dei portali e delle piattaforme social della Regione Calabria;
- alla conservazione del/dei dataset negli archivi informatici dell'Ente.

È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE

- le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e nel rispetto delle indicazioni della Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
- il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare allo stesso Responsabile Open Data.

FIRMATO

(nome, cognome e ruolo)

Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all'art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989, non ancora validati dall'Istituto.

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il Codice delle statistiche europee adottato dal Comitato del Sistema statistico europeo il 28 settembre 2011;

Visto il Codice italiano delle statistiche ufficiali, adottato con la direttiva del Comstat n.10 del 17 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, in materia di informazione statistica ufficiale e Sistema statistico nazionale (Sistan), con particolare riferimento agli articoli 6 e 9;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e il relativo allegato A3 concernente il *Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti dei dati effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali*;

Vista la Direttiva n. 1 del Comstat del 15 ottobre 1991, recante disposizioni per gli uffici di statistica del Sistan, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione e in particolare l'articolo 3 che delinea le funzioni degli Uffici di statistica quale organo del Sistan;

Viste le Linee guida per il miglioramento della qualità della diffusione delle statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale, di cui alla seduta Comstat del 16 dicembre 2011;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Istat, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e l'Unione delle Province in data 20 aprile 2016;

Visto l'accordo sancito tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome nella seduta del 6 luglio 2017;

Considerata la necessità di disciplinare le regole e le modalità per la diffusione da parte degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale dei dati da questi raccolti e inviati all'Istat per l'esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale di titolarità Istat, prima della validazione da parte dell'Istituto;

Adotta Il seguente Atto di indirizzo n. 3

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente atto di indirizzo vengono definiti i requisiti di qualità, le forme e le modalità per la diffusione dei dati raccolti e trasmessi all'Istat da parte degli Enti e uffici appartenenti al Sistan, in qualità di organi intermedi di rilevazione, per l'esecuzione dei lavori compresi

nel Programma statistico nazionale di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica, prima della validazione da parte dello stesso.

2. I dati di cui al precedente comma 1 sono diffusi previa verifica, da parte del funzionario preposto all'ufficio di statistica dell'Ente interessato, delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3. Le citate operazioni di verifica devono essere documentate e motivate su richiesta dell'Istat.
3. Il presente atto non si applica alle indagini campionarie, per le quali è possibile rilasciare stime di dati non ancora validati dall'Istat solo previo accordo tra le Parti interessate.
4. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente atto la comunicazione a soggetti terzi dei dati elementari raccolti e trasmessi all'Istat da parte degli Enti e uffici appartenenti al Sistan, l'accesso ai quali deve essere richiesto a Istat in qualità di titolare delle indagini per le quali vengono raccolti i dati stessi, secondo le modalità previste all'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013 e all'articolo 7 dell'allegato A.3 al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 2

Requisiti generali di qualità e controlli

1. I dati di cui all'articolo 1, comma 1, trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 322/1989, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali, devono essere diffusi in conformità a quanto previsto alle seguenti lettere a), b) e c):
 - a) L'Ufficio di statistica deve effettuare sia controlli di coerenza, sia controlli relativi al campo di variazione sui microdati prima della diffusione dei dati aggregati. Tali controlli e le eventuali correzioni dei valori incoerenti o fuori dal campo di variazione devono essere giustificati e documentati.
 - b) I dati aggregati da diffondere devono essere riferiti all'intera popolazione delle unità statistiche che costituiscono il dominio di diffusione. A tal fine, l'Ufficio di statistica deve verificare la completezza dei dati relativi al dominio di diffusione in termini di unità (tasso di mancata risposta totale) e di variabili (tasso di mancata risposta parziale) e, in caso di informazioni mancanti dovute ad esempio a errori di copertura e/o di mancata risposta, deve, altresì, garantire che siano applicate metodologie statistiche consolidate di integrazione e/o stima, che dovranno essere documentate.
 - c) L'Ufficio di statistica deve verificare la coerenza dei dati da diffondere mediante confronti con i risultati di precedenti edizioni della stessa indagine e, qualora disponibili, mediante confronti con fonti esterne. Eventuali differenze riscontrate devono essere giustificate e documentate.

Art. 3

Requisiti specifici di qualità

1. Specifici requisiti di qualità e modalità per la validazione e la diffusione dei dati devono essere definiti mediante:
 - a. Accordi e convenzioni tra Istat e soggetti interessati;
 - b. Circolari, disciplinari tecnici e note informative trasmessi dall'Istat agli organi intermedi di rilevazione, sentiti i soggetti interessati qualora necessario.

Art. 4

Modalità di diffusione dei dati

1. I dati di cui all'articolo 1, validati dal funzionario preposto all'ufficio di statistica, sono diffusi dopo averne dato comunicazione all'Istat.

2. La diffusione, fatte salve le disposizioni in materia di segreto statistico, deve avvenire secondo le forme e le modalità di seguito indicate:
 - a. i dati devono essere diffusi in forma chiara e comprensibile, in modo da offrire un'interpretazione il più possibile imparziale e da facilitare confronti significativi nel tempo e nello spazio. In particolare, devono essere corredati da metadati che descrivano sia il processo di produzione che le caratteristiche dei risultati statistici ottenuti.
 - b. in caso di successivi invii all'Istat relativi alla stessa occasione di indagine, i dati da diffondere devono essere prodotti utilizzando il set di dati più completo ed aggiornato;
 - c. deve essere riportata, per ciascuna tavola, una nota che specifichi che i dati non sono stati ancora validati dall'Istat e, pertanto, possono essere soggetti a variazioni fino alla pubblicazione dei dati da parte dell'Istituto.
3. Dopo la validazione dei dati da parte dell'Istat, quelli eventualmente discordanti già diffusi dall'ente dovranno essere aggiornati.
4. I dati di cui all'articolo 1 possono essere diffusi, previo accordo con l'Istat, con un livello territoriale, temporale e tematico di maggior dettaglio rispetto a quello in base al quale diffonde l'Istituto, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, di segreto statistico e di quanto previsto all'articolo 2 del presente atto.

Art. 5 **Responsabilità**


1. Il funzionario preposto all'Ufficio di statistica dell'Ente Sistan è responsabile della diffusione dei dati non ancora validati.
2. L'Istat diffonde i dati ufficiali indipendentemente da quelli già diffusi dagli Enti e uffici del Sistan ai sensi del presente atto.

Art. 6 **Misure per la violazione dei requisiti di qualità e delle modalità di diffusione dei dati**

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, nonché la violazione delle modalità di diffusione dei dati di cui all'articolo 4, comportano l'obbligo, da parte del funzionario preposto all'Ufficio di statistica dell'Ente, di rettificare i dati.
2. In considerazione della gravità della violazione da parte dell'Ente Sistan, l'Istat contesta tempestivamente la violazione all'Ente interessato e ne informa contestualmente il Comstat. In questi casi, tenuto conto dell'orientamento espresso dal Comstat, l'Istituto può limitare la diffusione di ulteriori dati, anche per le successive rilevazioni.

Art. 7 **Disposizioni finali**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono fatte salve le disposizioni in materia contenute in atti e accordi vigenti alla data di pubblicazione del presente atto, qualora non siano in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Le disposizioni del presente atto vengono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di pubblicazione. In tale periodo l'Istat procede al monitoraggio delle modalità di applicazione, fornendo al Comstat una relazione annuale sui risultati dello stesso.



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 25 della seduta del 31/01/2018

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 244 del 16.6.2014. Approvazione modifiche e integrazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Dirigente/i Settore/i: Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza
d.ssa Maria Gabriella Rizzo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2.	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3.	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4.	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5.	Francesco ROSSI	Componente	X	
6.	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati

Si conferme la compatibilità finanziaria
del presente provvedimento

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(F. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede l’emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
- Il Codice di comportamento definisce gli obblighi dei dipendenti pubblici e degli altri soggetti che lavorano presso le pubbliche amministrazioni per assicurare la trasparenza, la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’osservanza dei doveri costituzionali di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;
- l’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che ciascuna pubblica amministrazione approvi, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV, un proprio Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice di comportamento generale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62;
- il vigente Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Calabria è stato approvato con DGR n. 244 del 16.06.2014;
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Calabria, aggiornamento 2017-2019, approvato con DGR n. 19/2017, ha previsto la revisione di detto Codice di comportamento;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto una bozza di modifica al codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Calabria ed ha avviato la procedura aperta di consultazione per la raccolta di eventuali proposte ed osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori o di altri portatori di interessi, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria di un avviso, della bozza del codice e di un modulo per eventuali osservazioni e proposte.
- la procedura aperta di consultazione ha avuto inizio il 24 ottobre 2017 ed è terminata il 7 novembre 2017;
- nei termini previsti dall’avviso sono pervenute le osservazioni della associazione sindacale DIRER;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla base delle osservazioni pervenute, ha rivisto il testo del codice di comportamento, apportando alcune modifiche ed integrazioni.
- la bozza del codice è stata trasmessa all’OIV il 29 novembre 2017 al fine dell’espressione del parere obbligatorio, poichè ai sensi dell’art. 54, comma 5 d. lgs. 165/2001 s.m.i, l’OIV è tenuto ad esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul codice di comportamento del personale dipendente;
- nella Delibera ANAC n. 75/2013 – ad oggetto “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” – detto parere concerne la conformità dello stesso codice rispetto a quanto previsto nelle linee guida della Commissione; tutto ciò, comunque, nel rispetto dell’autonomia di merito in capo all’amministrazione interessata
- l’OIV nella seduta del 14 dicembre 2017 ha espresso parere favorevole sul testo delle modifiche al codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Calabria;

Visti

- l’art. 54 del D. Lgs. 165/2001

- Il DPR 62/2013;
- il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 dicembre 2013;
- la delibera 75/2013 dell'A.N.AC.;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 della Regione Calabria, approvato con DGR n. 19/2017;
- il parere obbligatorio favorevole sulla bozza del codice di comportamento, espresso dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria nella seduta del 14 dicembre 2017;
- il "Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria" approvato con delibera n. 585 del 23.11.2017;

Considerato necessario apportare le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 244 del 16.6.2014, nei seguenti articoli 8, 10 e 12:

- art. 8 (Prevenzione della corruzione e responsabilità dei soggetti che gestiscono le segnalazioni)

1. Il dipendente rispetta le misure di prevenzione della corruzione definite nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito, PTPCT) e nei provvedimenti di attuazione dello stesso. 2. I dipendenti prestano la più ampia collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni e i dati richiesti dallo stesso per lo svolgimento delle sue funzioni. I dipendenti comunicano altresì al RPCT: a) eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT, esplicitandone le motivazioni; b) l'individuazione di ulteriori situazioni di rischio non rilevate nel PTPCT, direttamente riscontrate, anche suggerendo eventuali misure di riduzione del rischio stesso. 3. I dirigenti promuovono presso il personale in assegnazione il rispetto del PTPCT, anche attraverso azioni divulgative ed informative, prestando la più ampia collaborazione al RPCT. 4. Il dipendente segnala al RPCT anche attraverso il proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 5. Per l'istruttoria sulla segnalazione, il RPCT può avvalersi di un gruppo dedicato i cui componenti sono tenuti a osservare gli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nella gestione delle segnalazioni. La violazione di tali obblighi comporta grave violazione dei doveri d'ufficio. 6. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, il dipendente che denuncia o segnala condotte o fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, come attuato dalla Legge Regionale 19/2001 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 5 e ss. del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. Il segnalante potrà essere supportato nel procedimento da rappresentanti sindacali. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Sarà cura del dirigente, cui il dipendente che ha segnalato l'illecito è assegnato, porre in essere ogni misura, condivisa con il RPCT, idonea a garantire l'applicazione di quanto previsto al comma 6.

- art. 10 (Comportamento nei rapporti privati)

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 2. I dipendenti rispettano il

segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie, le informazioni e i dati appresi nell'ambito dell'attività svolta, anche nei rapporti con gli organi di informazione.3. Al di fuori degli obblighi di servizio o di legge e fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e politici nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, il dipendente precisa che le dichiarazioni rese e le opinioni espresse, in qualsiasi occasione pubblica, sui social network, compresa la pubblicazione di testi e la partecipazione come relatore a convegni, seminari e corsi di formazione, sono rese a titolo personale e non impegnano l'amministrazione di appartenenza. 4. Le disposizioni del presente articolo sono estesi anche ai tirocinanti, ai collaboratori e ai consulenti e ai dipendenti delle società che forniscono servizi in appalto e che prestano la loro attività presso la Regione Calabria.

- comma 2,bis, art. 12 (Rapporti con il pubblico)

Nel caso in cui sia destinatario di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di informazione, il dipendente informa tempestivamente il responsabile della struttura competente in materia di rapporti con la stampa per il tramite del responsabile dell'ufficio di appartenenza. Il presente comma non si applica ai dipendenti, compresi i dirigenti e i giornalisti, dell'Ufficio stampa per informazioni o chiarimenti riguardanti l'attività politica della Giunta Regionale.

Ritenuto di dovere approvare la modifica degli artt. 8, 10 e 12 del Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Calabria approvato con DGR n. 244 del 16.06.2014 e di approvare conseguentemente il nuovo schema di Codice di Comportamento del personale, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, armonizzandolo con le modifiche apportate;

Ritenuto che il Codice di comportamento si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del ruolo della Giunta Regionale, ai dipendenti in comando o in distacco presso il ruolo della Giunta Regionale, al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione, ai dirigenti, ai direttori, ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Calabria, per quanto compatibile;

Preso atto che:

- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione *attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;*

Su Proposta del Presidente e del Vice Presidente della Giunta Regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della prevenzione per la corruzione e per la Trasparenza, a voti unanimi

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato in dispositivo:

Approvare la modifica e l'integrazione degli articoli n. 8, 10 e 12 del Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Calabria approvato con DGR n. 244 del 16.06.2014, come

riportato al presente provvedimento nell'allegato A) Schema di Codice di Comportamento del personale;

Dare atto che il Codice di comportamento si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del ruolo della Giunta Regionale, ai dipendenti in comando o in distacco presso il ruolo della Giunta Regionale, al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione, ai dirigenti, ai direttori, ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Calabria, per quanto compatibile.

Demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione della presente Deliberazione;

Trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento per la Funzione Pubblica – CIVIT;

Disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 a cura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data - 5 FEB. 2018 al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comportamenti che i dipendenti della Regione Calabria sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
2. Le disposizioni del Codice integrano e specificano il Regolamento adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Codice si applica a tutto il personale dipendente della Regione Calabria, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.
2. La Regione Calabria estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, l'amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Art. 3

PRINCIPI GENERALI

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio né divulga a terzi informazioni o documenti dell'ente, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogati-

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Gaetano Rizzo

ve e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Il dipendente utilizza i beni che la Regione mette a disposizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo strettamente pertinente alla propria attività e impegnandosi a un utilizzo appropriato, efficiente, corretto e razionale, tenendo sempre presente l'interesse collettivo al risparmio delle risorse pubbliche, delle fonti di energia e delle risorse naturali. Con specifico riferimento alle linee telefoniche, alla posta elettronica, a Internet e agli altri beni telematici, il dipendente è obbligato inoltre ad utilizzare la posta elettronica e Internet nel rispetto del principio di riservatezza, per le specifiche finalità della propria attività e rispettando le esigenze di funzionalità della rete e quelle di semplificazione dei processi lavorativi non inviare messaggi che, per il contenuto censurabile, possano compromettere l'immagine della Regione, non appesantire il traffico della rete con operazioni particolarmente lunghe e complesse quando ciò non sia necessario, non collegarsi a siti di per sé censurabili, indecorosi o illeciti, rispettare tutte le norme di sicurezza, a tutela della protezione dei sistemi informativi e informatici, disposti dalla Regione.
5. La Regione effettua i controlli sull'utilizzo dei beni adottando criteri oggettivi preventivamente comunicati.
6. All'interno dei locali regionali non è permessa l'introduzione di beni quali attrezzature ed elettrodomestici, che possono alterare i profili della sicurezza sul lavoro, di proprietà dei collaboratori regionali o in loro uso, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione. I dirigenti responsabili di struttura devono vigilare sul rispetto della presente disposizione, anche con riferimento alle proprie responsabilità disciplinari, amministrative e penali in materia di sicurezza del lavoro.
7. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
8. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. SSA M. Gabriella Rizzo

Art. 4
REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ

1. Il dipendente non accetta, né chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità anche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 150,00, anche sotto forma di sconto, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere accettato, nel limite massimo del valore indicato, sotto forma di regali o altre utilità che siano di tipo esclusivamente materiale.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dei casi consentiti dal presente articolo sono direttamente restituiti dal dipendente al donante ogni qualvolta sia possibile individuarlo. Qualora non sia invece possibile individuare il donante, i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dei casi consentiti dal presente articolo sono consegnati dal dipendente, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, al dirigente competente, all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in materia di gestione del patrimonio aziendale, o, nel caso di uffici decentrati, al dirigente responsabile dell'ufficio, o al responsabile per la prevenzione della corruzione, previo rilascio di ricevuta scritta, per la restituzione al donante, ovvero, ove non identificato, per la devoluzione ad enti di assistenza o beneficenza. Nel caso in cui la consegna non sia possibile deve essere data comunque comunicazione del ricevimento ai soggetti come sopra individuati. La violazione di quanto sopra comporta, per il dipendente inottemperante, una responsabilità disciplinare.
5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza. In particolare, il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto, da:
 - a. soggetti privati che partecipino o abbiano partecipato, nel biennio precedente, ad appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari, concessioni di lavori, servizi o forniture, o che abbiano ricevuto contributi, sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici di qualunque tipo, curati dall'ufficio di appartenenza;
 - b. soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, interessi economici di valore superiore ai 20.000,00 (ventimila/00) euro, in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella RIZZO



- c. soggetti privati che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di fornitori di beni e servizi, ad albi di appaltatori di opere e lavori pubblici della Regione Calabria.
6. Sull'osservanza del presente articolo vigila il responsabile della struttura presso cui opera il dipendente, fornendo comunicazione, in caso di violazione, alla struttura competente in materia disciplinare

Art. 5

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente per iscritto (di norma entro 15 giorni dall'adesione) al responsabile dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici, né ai sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né pone in essere forme di sollecitazione o esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/servizio/struttura regionale, informa per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a. se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente potrebbero esse-

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella PIZZU


re in conflitto o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art. 7 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di:
 - a. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - b. soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - c. soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile della struttura di appartenenza.
3. Il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione nel termine di 20 gg., deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé.
4. Ove il dirigente dell'ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui al presente articolo, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione degli esiti della valutazione svolta. L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del dirigente dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza.
5. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.
6. Il personale Dirigente ha l'obbligo di:
 - a) comunicare la partecipazione azionarie ed altri interessi finanziari che possano porre il Dirigente in conflitto di interessi con la propria funzione pubblica

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella Pizzuto



- b) di dichiarare se parenti o affini esercitano attività attraverso le quali potrebbero venire in contatti frequenti con l'ufficio di cui è responsabile
7. Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, spetta al responsabile per la prevenzione della corruzione valutare le iniziative da assumere. In caso di dubbio, sia il collaboratore che il dirigente sono tenuti a chiedere un parere, vincolante, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
8. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 è fatto divieto ai collaboratori regionali che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la stessa, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della attività amministrativa della Regione svolta attraverso l'esercizio dei precitati poteri.

Art. 8

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO LE SEGNALAZIONI

(articolo modificato con DGR n. del)

1. Il dipendente rispetta le misure di prevenzione della corruzione definite nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito, PTPCT) e nei provvedimenti di attuazione dello stesso.
2. I dipendenti prestano la più ampia collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni e i dati richiesti dallo stesso per lo svolgimento delle sue funzioni. I dipendenti comunicano altresì al RPCT:
 - c) eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT, esplicitandone le motivazioni;
 - d) l'individuazione di ulteriori situazioni di rischio non rilevate nel PTPCT, direttamente riscontrate, anche suggerendo eventuali misure di riduzione del rischio stesso.
3. I dirigenti promuovono presso il personale in assegnazione il rispetto del PTPCT, anche attraverso azioni divulgative ed informative, prestando la più ampia collaborazione al RPCT.
4. Il dipendente segnala al RPCT anche attraverso il proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
5. Per l'istruttoria sulla segnalazione, il RPCT può avvalersi di un gruppo dedicato i cui componenti sono tenuti a osservare gli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nella gestione delle segnalazioni. La violazione di tali obblighi comporta grave violazione dei doveri d'ufficio.
6. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, il dipendente che denuncia o segnala condotte o fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Sa M. Gabriella
20/12/2017

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, come attuato dalla Legge Regionale 19/2001 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 5 e ss. del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. Il segnalante potrà essere supportato nel procedimento da rappresentanti sindacali. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Sarà cura del dirigente, cui il dipendente che ha segnalato l'illecito è assegnato, porre in essere ogni misura, condivisa con il RPCT, idonea a garantire l'applicazione di quanto previsto al comma 6.

Art. 9 **TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 **COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI** *(articolo modificato con DGR n. del)*

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
2. I dipendenti rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie, le informazioni e i dati appresi nell'ambito dell'attività svolta, anche nei rapporti con gli organi di informazione.
3. Al di fuori degli obblighi di servizio o di legge e fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e politici nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, il dipendente precisa che le dichiarazioni rese e le opinioni espresse, in qualsiasi occasione pubblica, sui social network, compresa la pubblicazione di testi e la partecipazione come relatore a convegni, seminari e corsi di formazione, sono rese a titolo personale e non impegnano l'amministrazione di appartenenza.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella Pizzuto


4. Le disposizioni del presente articolo sono estesi anche ai tirocinanti, ai collaboratori e ai consulenti e ai dipendenti delle società che forniscono servizi in appalto e che prestano la loro attività presso la Regione Calabria.

Art. 11 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi
3. Per come previsto dall'art. 3 comma 4 del presente Codice, il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza i servizi telematici e le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. Tanto nella prospettiva dell'efficienza e dell'economicità dell'azione pubblica.
4. Il personale Dirigente degli uffici/servizi/strutture regionali ha l'obbligo di rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione del personale, delle eventuali disfunzioni, degli inadempimenti e/o dei ritardi nell'espletamento delle attività di competenza delle strutture medesime, dovute alla negligenza dei dipendenti, di controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando al soggetto competente in materia di esercizio di funzioni disciplinari, per ciascuna delle ipotesi del presente comma, eventuali pratiche scorrette e comportamenti contrari agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art.12 RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Nella corrispondenza con il pubblico, in qualsiasi forma essa avvenga (posta elettronica, corrispondenza postale, telefonica, fax), nei casi in cui non si tratti di comunicazioni che non determinano l'attivazione di procedimenti amministrativi, il dipendente deve fornire entro 10 giorni una risposta precisa e puntuale rispetto

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella RIZZO


all'informazione richiesta, anche indicando al richiedente il funzionario o l'ufficio competente qualora non sia egli stesso competente per posizione rivestita o per materia, e riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della comunicazione.

2 bis.- Nel caso in cui sia destinatario di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di informazione, il dipendente informa tempestivamente il responsabile della struttura competente in materia di rapporti con la stampa per il tramite del responsabile dell'ufficio di appartenenza. Il presente comma non si applica ai dipendenti, compresi i dirigenti e i giornalisti, dell'Ufficio stampa per informazioni o chiarimenti riguardanti l'attività politica della Giunta Regionale.

3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente o il dirigente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive dell'immagine dell'amministrazione e precisa, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo personale, quando ricorra tale circostanza.
4. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa a contatto con il pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusione solo nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materie di accesso e dal regolamento del diritto di accesso agli atti dell'amministrazione.
6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, la trasmette tempestivamente all'ufficio competente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella Rizzo


Art. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, si applicano le norme del presente articolo ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al responsabile della struttura di appartenenza le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio. In sede di prima applicazione le comunicazioni e dichiarazioni scritte di cui al presente comma sono rese dai dirigenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice, ove non già rilasciate e pubblicate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.39/2013.
4. Il dirigente s'impegna, altresì, a comunicare per iscritto al responsabile della struttura di appartenenza tutte le variazioni dei dati e delle informazioni relative a possibili situazioni di conflitto di interesse, come indicate al comma 3.
5. Il dirigente fornisce, a richiesta dell'amministrazione, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
6. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
7. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori. Assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
8. Il dirigente, tenendo conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2009, assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, in base alle capacità, alle attitudini e alla professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
9. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
10. Il dirigente osserva in prima persona e vigila sul rispetto, da parte dei dipendenti assegnati, della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi di cui all'art.53 del d.lgs. n.165 del 2001 al fine di prevenire casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella Rizzo



pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente tenendone conto nel rilascio di pareri, nulla-osta e autorizzazioni. Ove accerti casi di incompatibilità, di diritto o di fatto o situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che integrano la violazione dei doveri del Codice, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala l'illecito, entro 5 giorni dalla conoscenza, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

11. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze, dandone notizia al responsabile della struttura di appartenenza; il dirigente, qualora l'illecito sia addebitabile ad un dipendente assegnato alla propria struttura, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala l'illecito, entro 5 giorni dalla conoscenza, all'Ufficio di disciplina, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione, qualora l'illecito sia addebitabile ad un dipendente assegnato ad altra struttura provvede immediatamente a trasmettere la notizia dell'illecito al responsabile della struttura di assegnazione del dipendente. Nel caso in cui riceva da parte di un dipendente segnalazione di un illecito, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art.54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
12. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14

CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella Pizzic



3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio/servizio/struttura di appartenenza entro 30 gg dalla stipulazione dei medesimi.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale e/o il Responsabile della prevenzione della corruzione.
5. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 15

VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 6, del D.lgs. n.165 del 2001, vigilano sull'applicazione del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura e l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di attuazione del Codice, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e, sulla base dei dati ricavati dall'attività di monitoraggio, formula eventuali interventi volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice stesso.
3. Per l'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'amministrazione si avvale delle strutture che fanno capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che svolge l'attività anche conformandosi alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione.
4. Il soggetto competente in materia di esercizio di funzioni disciplinari, conforma le proprie attività alle previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012. Il soggetto competente in materia di esercizio di funzioni disciplinari, svolge le funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, collabora all'aggiornamento del codice di comportamento, cura l'esame delle segnalazioni di violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura, altresì, la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'amministrazione, il monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo, cura la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012, dei risultati del suddetto monitoraggio. Ai fini

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella Pizzic
[Firma]

dello svolgimento delle attività ai sensi del presente articolo, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari opera, in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

5. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, il soggetto competente in materia di esercizio di funzioni disciplinari, può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettere d), della legge n. 190 del 2012.
6. Al personale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Tale attività può essere prevista anche in raccordo e all'interno delle attività di formazione programmate nel Piano di Formazione adottato dall'amministrazione.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 **OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E VALUTAZIONE** **DELLE PERFORMANCE**

1. Il livello di osservanza delle regole contenute nel codice di comportamento dell'amministrazione costituisce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale, secondo il sistema definito ai sensi del D.lgs. n. 150 del 2009.
2. Il controllo sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti, nonché sulla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione dei codici presso le loro strutture, è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance, con la conseguente incidenza sulla determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato.
3. Il soggetto responsabile della misurazione e valutazione della performance individuale tiene conto delle violazioni del Codice debitamente accertate, dandone atto nelle schede di valutazione previste dai sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 150 del 2009.
4. La grave o reiterata violazione, debitamente accertata, delle regole contenute nel Codice, esclude la corresponsione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente. L'U.P. D e il R.P.C trasmettono ogni sei mesi, (giugno/dicembre), all'OIV i dati sull'attuazione del codice per gli effetti che gli stessi potrebbero avere per la valutazione individuale di competenza dell'OIV.
5. L'OIV assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance, ossia verifica e garantisce che i dati relativi alle violazioni del codice accertate e sanzionate, siano considerati ai fini

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vice SSA M. Gabriella Pizzo


della misurazione e valutazione della performance, con le relative conseguenze sul piano dell'attribuzione della premialità.

Art. 17
RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE
DEI DOVERI DEL CODICE

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivante al decoro o al prestigio dell'amministrazione. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente Codice, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o di altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio; di cui art. 5, comma 2 e all'art. 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 5, art. 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 10, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del Codice.
3. Il livello di osservanza delle regole contenute nel presente codice costituisce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale.
4. In pendenza di un procedimento disciplinare per grave o reiterata violazione delle regole contenute nel codice generale e nel presente codice è sospesa la corresponsione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente, fino all'esito del procedimento.
5. La grave o reiterata violazione, accertata in esito al procedimento disciplinare, delle regole contenute nel codice generale e nel presente codice esclude la corresponsione di qualsiasi forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente.
6. È parimenti esclusa qualsiasi forma di premialità per i dipendenti nei confronti dei quali è stata emessa sentenza di condanna, passata in giudicato, sia in sede penale che contabile, ovvero nei casi in cui sia stata applicazione della pena su richiesta delle parti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dot.ssa M. Gabriella Pizzo



7. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, da regolamenti e dai contratti collettivi.
8. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
9. La violazione delle regole contenute nel presente Codice e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del relativo procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in base alle infrazioni e sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi e dalla legge.
10. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, tutti i dirigenti responsabili di struttura e i servizi di controllo interno, sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione del presente Codice e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. A tal fine l'Ufficio per i procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fornendo tutti i dati da questo richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche all'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
11. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è tenuto inoltre a:
 - a) proporre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, sulla base dell'esperienza realizzata, la revisione periodica del Codice di Comportamento;
 - b) svolgere funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori e utenti).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella Russo



Art. 18
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Codice verrà pubblicato sul sito internet della Regione Calabria, verrà, altresì, trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. Per i nuovi assunti e per i nuovi rapporti comunque denominati l'Amministrazione regionale procederà alla consegna contestuale di una copia del codice all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza di contratto, all'atto di conferimento dell'incarico.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott.ssa M. Gabriella Rizzo



Istituto nazionale di statistica. Deliberazione 15 ottobre 1991

(Gazz. Uff. 17 dicembre 1991, n. 295)

Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (Direttiva n. 1/Comstat)

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministero della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli Investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

Preso atto della direttiva n. 285/Istat del 6 agosto 1990 inviata ai Ministeri ed alle aziende autonome dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si richiama in particolare l'esigenza che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione per motivi di chiarezza di competenze, di semplificazione di rapporti, di omogeneità operativa;

Delibera la
Direttiva n.1

Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. L'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative od amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.
2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.322/89 l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n.322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma

statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'Amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.

4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa Amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi - avvalendosi del proprio ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà all'Amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.

6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ISTAT. In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

7. Dei provvedimenti di istituzione o di riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data immediata comunicazione all'Istat perché possa esercitare i compiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 322/89.

Art. 2.

Compiti dell'ufficio di statistica

1. L'ufficio di statistica, costituito o riorganizzato a norma del decreto legislativo n. 322/89, è tenuto a:

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;
- fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
- collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e

delle raccolte di dati amministrativi;

- attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT:

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istat;

Entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.

3. L'ufficio di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - denominazione dell'amministrazione - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/89.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi con i dipendenti da altri uffici dell'Amministrazione di appartenenza che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta materia statistica.

Art. 3.

Organizzazione dell'ufficio di statistica

1. L'ufficio di statistica, quale organo del SISTAN, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;

- rapporti con il Sistema statistico nazionale;

- produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;

- promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

- controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati; ricerca statistica; pubblicazioni;

- relazioni e comunicazioni.

2. L'ufficio può essere articolato per la materia oppure secondo le seguenti aree funzionali:

- area di coordinamento e collegamento;

- area della produzione e della ricerca;

- area della diffusione dell'informazione statistica.

Art. 4.

Personale dell'ufficio di statistica

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le Amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti ed a fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionato, per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative.

4. L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. I responsabili degli uffici di statistica devono segnalare all'Istat le proprie esigenze in materia.

Art. 5.

Attrezzature dell'ufficio di statistica

1. L'attrezzatura minima di un ufficio di statistica deve comprendere:

- una linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC;

- almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD e con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'ISTAT rende disponibili;

- almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word-processing ed un pacchetto di gestione di data-base;

- un'apparecchiatura fax-simile;

- un'apparecchiatura per fotocopie.

Art. 6.

Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'Amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.